



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 358

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 ottobre 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 15
3 ^a - Affari esteri	» 169
5 ^a - Bilancio	» 181
6 ^a - Finanze e tesoro	» 195
7 ^a - Istruzione	» 203
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 210
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 219
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 222
11 ^a - Lavoro	» 230

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza	<i>Pag.</i> 233
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 256

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 262
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 264

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 26 ottobre 2010

236^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito, per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto che ogni decisione riguardante la programmazione dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 2180 (sospensione processi penali alte cariche dello Stato) sarà assunta in sede plenaria. Inoltre, si è convenuto di prendere cognizione, senza che in proposito possa svolgersi alcun dibattito, della lettera inviata il 22 ottobre dal Presidente della Repubblica al Presidente della Commissione in relazione all'esame dello stesso disegno di legge.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2180 (SOSPENSIONE PROCESSI PENALI ALTE CARICHE DELLO STATO)

Il PRESIDENTE dà lettura della missiva in data 22 ottobre 2010, ricevuta dal Presidente della Repubblica:

«Caro Presidente Vizzini,

visto l'esito della discussione svoltasi sulla proposta di legge costituzionale 2180/S e nell'imminenza della conclusione dell'esame referente, ritengo di dover esprimere profonde perplessità sulla conferma da parte della Commissione della scelta d'innovare la normativa vigente preve-

dendo che la sospensione dei processi penali riguardi anche il Presidente della Repubblica. Questa previsione non era del resto contenuta nella legge Alfano da me promulgata il 23 luglio 2008.

Come già ribadito più volte, è mia intenzione rimanere estraneo nel corso dell'esame al merito di decisioni delle Camere, specialmente allorché – come in questo caso – riguardino proposte d'iniziativa parlamentare e di natura costituzionale.

Non posso peraltro fare a meno di rilevare che la decisione assunta dalla Commissione da lei presieduta incide, al di là della mia persona, sullo status complessivo del Presidente della Repubblica riducendone l'indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Infatti tale decisione, che contrasta con la normativa vigente risultante dall'articolo 90 della Costituzione e da una costante prassi costituzionale, appare viziata da palese irragionevolezza nella parte in cui consente al Parlamento in seduta comune di far valere asserite responsabilità penali del Presidente della Repubblica a maggioranza semplice anche per atti diversi dalle fattispecie previste dal citato articolo 90.

Con viva cordialità, Giorgio Napolitano«.

Il presidente VIZZINI avverte che, come convenuto di comune accordo nell'Ufficio di Presidenza, sul contenuto della lettera del Presidente della Repubblica non si svolgerà alcun dibattito.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) prende atto della decisione dell'Ufficio di Presidenza di escludere ogni dibattito sulle considerazioni contenute nella lettera del Presidente della Repubblica. Tuttavia, ritiene che non possano essere ignorate le condizioni politiche nelle quali si svolge l'esame del disegno di legge costituzionale n. 2180, che sono ormai profondamente cambiate, anche nei rapporti all'interno della maggioranza, da cui provengono serie critiche alla formulazione del testo. Ad esempio, il ministro Alfano dichiara che non si attribuisce un rilievo essenziale alla questione della reiterabilità della sospensione del processo penale: si tratta di un aspetto non secondario, ai fini della concreta utilizzabilità della norma. Inoltre, le questioni aperte anche dalla lettera del Presidente della Repubblica stanno inducendo il gruppo PdL a elaborare ulteriori emendamenti con riferimento a parti essenziali del disegno di legge.

Considerata dunque la sussistenza di nuovi elementi, ritiene necessario che da parte del Governo e della maggioranza si svolga una riflessione.

Osserva che il lavoro e l'elaborazione del Parlamento devono essere orientati entro l'argine costituito dai principi costituzionali. Invece, la formulazione del testo, funzionale agli interessi del Presidente del Consiglio in carica, appare in contrasto con l'ordinamento. Lo testimoniano alcuni degli argomenti ripetuti da esponenti della maggioranza per sostenere l'approvazione del disegno di legge: ad esempio, che lo scudo processuale serve a tutelare una figura, quella appunto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale è attribuita una collocazione nell'ordinamento

che la qualifica alla stregua di un organo costituzionale. Si tratta di una considerazione sbagliata poiché il rango di organo costituzionale è riconosciuto al Governo nella sua collegialità: di conseguenza, non sarebbe ammissibile una prerogativa riferita al solo Presidente del Consiglio e non anche ai Ministri, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Si sostiene, inoltre, che la salvaguardia dalla giustizia penale seguirebbe un modello accolto anche in altri ordinamenti: in realtà la cosiddetta «immunità» riassume una serie di prerogative di natura diversa e in Francia, un ordinamento citato di frequente da esponenti della maggioranza, è riconosciuta solo per il Presidente della Repubblica.

Vi è poi l'argomento che al Presidente del Consiglio dei ministri, «prescelto» dal corpo elettorale, dovrebbe essere consentito di svolgere le sue funzioni in una condizione di serenità. Anche in questo caso, a suo avviso, si tratta di una falsificazione: infatti, il Presidente del Consiglio non è eletto dal popolo, ma riceve la fiducia dalle Camere. A tale principio, si obietta che il nome del Presidente del Consiglio era indicato nella scheda elettorale, ma in verità quel nome si identificava con una delle liste elettorali e, per quanto riguarda la Lega Nord, componente determinante dell'attuale maggioranza di Governo, quel nome non era indicato. Inoltre, considerato che il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia e il sindaco sono tutti eletti direttamente dal corpo elettorale, si dovrebbe forse prevedere una tutela dal processo penale anche per quelle cariche?

Nota che il disegno di legge è mal concepito e peggio redatto. L'esclusione delle sospensione del processo penale per i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione che, come è noto, sottopone i membri del Governo alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione parlamentare, comporta che la protezione irragionevolmente sia più ampia per i fatti estranei all'esercizio della funzione. Vi è poi la questione della reiterabilità che, sostanzialmente, produce l'effetto di una esenzione senza termine per chi possa avvalersi ripetutamente della prerogativa anche nella titolarità, in tempi diversi, di cariche diverse. Infine, la previsione che la deliberazione sulla sospensione del processo sia assunta a maggioranza semplice in un sistema di rappresentanza parlamentare bipolare e maggioritario implica, oltretutto, il potere per la maggioranza di Governo di rendere immune il Presidente del Consiglio a cui conferisce la fiducia.

In conclusione, le disposizioni in esame possono produrre una alterazione complessiva dei valori e degli assetti dell'ordinamento e produce già effetti devastanti e fatali per la maggioranza di Governo.

Rivolgendosi agli autori dell'iniziativa, li invita quindi a ritirare il disegno di legge costituzionale n. 2180.

Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, avanza la proposta, da sottoporre all'Assemblea, che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 2180 sia sospeso, in considerazione dei nuovi elementi emersi. In proposito

dà atto al presidente Vizzini dell'equilibrio e della misura istituzionale con cui ha trattato la novità derivante dalla lettera del Presidente della Repubblica.

Il senatore PARDI (*IdV*) ricorda che nell'esame del disegno di legge costituzionale n. 2180, egli ha già sostenuto più volte, insieme agli altri esponenti dell'opposizione, gli argomenti appena richiamati dalla senatrice Finocchiaro. Intravede una preoccupante discrepanza tra i contenuti del provvedimento e il ventaglio delle opinioni manifestate da esponenti del Governo e della maggioranza, che illustrano le parti essenziali di quel testo in vario modo e comunque in senso difforme dalla realtà. Ad esempio, sul tema fondamentale della reiterabilità della sospensione del processo penale, si è passati da una difesa a oltranza alla dichiarazione di disponibilità del ministro Alfano, mentre una parte significativa della maggioranza resta sostenitrice di punti di vista più radicali e oltranzisti.

Per tali motivi, oltre ad appoggiare l'invito ai proponenti di ritirare l'iniziativa, nonché la proposta di sospensione dell'esame avanzata dal senatore Bianco, chiede che il Governo renda alla Commissione informazioni e chiarimenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) sottolinea che la lettera del Presidente della Repubblica si inserisce in un quadro di leale collaborazione tra le istituzioni e pone questioni di grande rilievo.

L'orientamento del suo Gruppo in merito alla proposta avanzata dal senatore Bianco dipende dalla posizione che assumerà la maggioranza. È dunque indispensabile conoscere i criteri ai quali i Gruppi di maggioranza intendono ispirarsi nella elaborazione di ulteriori emendamenti da sottoporre all'esame della Commissione, con particolare riguardo al tema della reiterabilità e alle procedure per la deliberazione parlamentare sulla sospensione del processo penale nei confronti del Capo dello Stato.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Finocchiaro per la sua presenza in Commissione, che reca un autorevole contributo di saggezza politica e di competenza giuridica.

Ritiene di non poter ammettere la proposta della questione sospensiva avanzata dal senatore Bianco in quanto l'*iter*, dopo una esauriente discussione generale, si trova già nella fase di votazione degli emendamenti. Non gli sfugge tuttavia che sia utile una pausa di riflessione e personalmente apprezza l'occasione che sollecita tale approfondimento, cioè la lettera del Presidente della Repubblica. In particolare, potranno essere valutate ancora con attenzione questioni assai rilevanti, come quella della reiterabilità della sospensione del processo penale.

Pertanto, propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16 di giovedì 28 ottobre, nell'intesa che l'esame potrà riprendere nella seduta di martedì 2 novembre: preannuncia che, in qualità di relatore, egli si asterrà dalla presentazione di nuovi emenda-

menti, ritenendo che debbano essere soprattutto i Gruppi parlamentari ad avanzare indicazioni per risolvere le questioni ancora controverse.

Auspica che sulla fissazione del nuovo termine per la presentazione di emendamenti possa convergere il consenso unanime della Commissione.

Con riguardo alla richiesta avanzata dal senatore Pardi, ricorda che il sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata costantemente presente nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 2180. In ogni caso, in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, sarà valutata la proposta di chiedere informazioni o chiarimenti al Governo.

Il senatore BIANCO (*PD*) prende atto della non ammissione della questione sospensiva da lui presentata e, considerato che tuttora per il disegno di legge costituzionale n. 2180 la Conferenza dei capigruppo del Senato non ha fissato l'inizio della discussione in Assemblea, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato per due settimane, un tempo congruo per consentire i necessari approfondimenti delle questioni tuttora aperte.

La proposta di rinvio dell'esame avanzata dal senatore Bianco è posta in votazione e non è approvata.

Il PRESIDENTE quindi, ribadisce la proposta di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 2180, per le ore 16 di giovedì 28 ottobre.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (SEMPLIFICAZIONE)

Il PRESIDENTE avverte che il Governo e il relatore hanno presentato due nuovi emendamenti, pubblicati in allegato, al disegno di legge n. 2243 (semplificazione).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. Inoltre, non avrà luogo la seduta notturna di domani, mercoledì 27 ottobre, convocata alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2243**

Art. 8.

8.100

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: 2-ter. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto individuata ai sensi del precedente comma 2-bis.».

Art. 11.

11.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-ter, dopo le parole: “delle decisioni Eurostat” sono aggiunte le seguenti: “ed in particolare della decisione Eurostat 11 febbraio 2004”;

b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci»;

1.2) alla lettera c), nel primo periodo, le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci» e, nel secondo periodo, le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

1.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

1.5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

1.6) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera *e*), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera *i*), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; ai medesimi fini, i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del presente codice, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) all'articolo 40, dopo il comma *9-ter*, è aggiunto il seguente:

«*9-quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

d) all'articolo 122:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.”;

2) il comma 7-bis è abrogato;

e) all'articolo 123, comma 1, le parole: “milione 1” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 1500000”;

f) all'articolo 140:

1) nella rubrica le parole: “per grave inadempimento dell'esecutore” sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono nel bando di gara che” sono soppresse e le parole: “per grave inadempimento del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 135 e 136”;

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

“19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto

preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8 e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Il promotore, se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Il promotore, se non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziari e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”;

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.”;

i) all'articolo 166:

1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

l) all'articolo 167, comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

m) all'articolo 168:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

3) al comma 4, primo periodo, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";

4) al comma 6, primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

o) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

p) all'articolo 253:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono inserite le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";

2) al comma 15-bis, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";

4) al comma 21, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubbli-

cati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *g*), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *h*) e *i*), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *i*), numero 1), *l*), *m*) e *n*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 ottobre 2010

197^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(601, 711, 1171 e 1198-A) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di articoli ed emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. Esame e rinvio)

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede alla Presidenza di chiarire come si intenda procedere nell'esame degli articoli e degli emendamenti rinviati, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento. Chiede poi che sia modificato il calendario dei lavori predisposto, nel senso di prevedere sedute della Commissione nelle giornate di giovedì e di venerdì e di procedere alla sconvocazione delle sedute notturne di oggi e di mercoledì.

Il presidente BERSELLI dà lettura della lettera del presidente del Senato con la quale è stato disposto il rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, degli articoli e degli emendamenti non ancora esaminati o già accantonati riferiti al testo unificato sulla riforma della professione forense. Secondo quanto stabilito nella suddetta lettera, la Commissione è tenuta a concludere i propri lavori non oltre la mattinata di venerdì 29 ottobre al fine di rendere possibile, laddove fossero approvati in Commissione taluni emendamenti, la presentazione, entro le ore 13 di sabato 30 ottobre, di eventuali ulteriori nuove proposte emendative. Nella lettera inoltre si precisa che i lavori dell'Assemblea sul provvedimento riprenderanno nella seduta pomeridiana di martedì 2 novembre. Al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori, la Presidenza del Senato ha concesso l'autorizzazione a convocarsi

anche in concomitanza delle sedute dell'Assemblea ad esclusione dei periodi destinati alle votazioni.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sottolinea come dalla lettera presidenziale si evinca la volontà della Conferenza dei capigruppo di assicurare un effettivo e completo esame degli articoli e emendamenti rinviati da parte della Commissione. Ritiene quindi inaccettabili e incomprendibili le richieste dell'opposizione, le quali appaiono ispirate a logiche meramente ostruzionistiche. Ricorda peraltro ai colleghi che qualora la Commissione non dovesse concludere il proprio esame, il provvedimento, del quale ribadisce l'importanza politica, sarà, comunque, approvato dall'Assemblea attraverso uno stringente contingentamento dei tempi d'esame.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ritiene che la richiesta formulata dalla senatrice Della Monica non risponda a logiche ostruzionistiche ma sia legata unicamente all'esigenza di garantire la funzionale ed efficiente organizzazione dei lavori, tenuto conto degli altri impegni parlamentari dei componenti della Commissione.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) ritiene che la lettera del Presidente del Senato non lasci spazio a dubbi interpretativi: Dalla lettera infatti emerge la volontà della Conferenza dei Capigruppo di garantire un esame il più possibile completo da parte della Commissione.

Il senatore ICHINO (*PD*) ribadisce il carattere non ostruzionistico delle richieste dell'opposizione. A suo parere i ritardi nell'esame del provvedimento in Assemblea devono attribuirsi all'assenza di orientamenti univoci in merito ad aspetti di rilievo della riforma da parte della maggioranza e del Governo. Tale contrasto di opinioni è stato peraltro segnalato anche dagli esponenti di Confindustria nel corso di un recente seminario di Aspen.

Dopo un breve dibattito sul contenuto delle dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia in occasione dell'incontro di Cernobbio, nel quale intervengono il senatore Ichino e il relatore Valentino, il senatore Li Gotti invita, nell'organizzazione dei lavori a tenere conto della concomitanza con le sedute della Giunta delle elezioni e delle immunità e della Commissione affari costituzionali, convocata per l'esame del cosiddetto Lodo Alfano.

Il presidente BERSELLI, accedendo in parte alle richieste dell'opposizione, comunica che i lavori della seduta antimeridiana di oggi si concluderanno alle ore 12,30 e che sarà posticipato alle ore 15 l'inizio della seduta pomeridiana di oggi. Restano confermate le sedute notturne già previste nel calendario dei lavori. Laddove necessario al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori, la Presidenza valuterà l'opportunità di convocare eventuali ulteriori sedute nella giornata di giovedì.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti rinviati e in primo luogo dell'emendamento 1.208 testo 3.

Il relatore VALENTINO (*PdL*), rilevando il carattere pleonastico delle previsioni di cui all'emendamento in questione, esprime parere contrario. A ben vedere infatti il testo del disegno di legge dà in concreto già piena attuazione ai principi enunciati nella proposta in questione.

Il senatore MARITATI (*PD*) esprime vivo stupore per il parere contrario espresso testè dal relatore. Tale chiusura nei confronti di principi il cui valore è unanimemente riconosciuto, e in particolare del principio meritocratico, sembra celare la volontà della maggioranza di preservare lo *status quo*.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sottolinea l'importanza dei principi sanciti nell'emendamento in questione. A suo parere si potrebbe, tutto al più, valutare l'opportunità di riformulare in modo più conciso la lettera d) *ter* dell'emendamento.

Il sottosegretario CALIENDO propone di riformulare il testo dell'emendamento sostituendo alla lettera d-*ter* la parola «garantisce» con «favorisce» e sopprimendo dalla parola «comprende» fino a «fondazioni».

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime perplessità sulla lettera d-*bis*) dell'emendamento in questione, ritenendo che debba essere garantita la libertà professionale e non già la modalità «concorrenziale» con la quale essa può essere esercitata. Non appare convincente, tenuto conto che l'articolo 1 del disegno di legge reca l'enunciazione dei principi cui la riforma della professione forense deve ispirarsi, la riformulazione prospettata dal sottosegretario.

Il senatore CENTARO (*PdL*) propone di riformulare l'emendamento, sopprimendo la lettera d-*bis*) e sostituendo la lettera d-*ter*) con la seguente: «d-*bis*). favorisce l'ingresso alla professione di avvocato, l'accesso alla stessa in particolare delle giovani generazioni».

Il senatore DIVINA (*LNP*) esprime un giudizio fortemente critico sull'emendamento e sulle riformulazioni prospettate, ritenendo che tali previsioni non possano essere inserite in un disegno di legge di riforma di una libera professione. Tali norme infatti appaiono più compatibili con un provvedimento recante misure di sostegno all'economia. Il criterio della meritevolezza poi non dovrebbe rilevare ai fini delle modalità di accesso alla professione forense, la quale, sottolinea l'oratore, si connota come attività liberale. Si domanda poi a chi dovrebbe spettare la valutazione della meritevolezza. Al riguardo lamenta le evidenti disomogeneità nei criteri di valutazione dei candidati da parte delle varie commissioni per l'esame di Stato. In merito poi alle agevolazioni finanziarie ritiene

che esse possano essere accettate solo se configurate come finanziamenti agevolati. Per quel che concerne infine il principio della libertà di concorrenza ritiene che esso risulti incompatibile con quanto previsto in relazione ai minimi tariffari.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice DELLA MONICA (*PD*), il sottosegretario CALIENDO, il relatore VALENTINO (*PdL*), la senatrice DELLA MONICA (*PD*) accoglie la riformulazione prospettata dal senatore Centaro.

Previo parere favorevole del relatore VALENTINO (*PdL*) e del sottosegretario CALIENDO l'emendamento 1.208 (testo 4) è posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.5 (testo 2).

Il relatore VALENTINO (*PdL*) riconferma il voto contrario già espresso nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) sottolinea l'importanza dell'emendamento con il quale si intende favorire il principio delle pari opportunità assicurando una più piena tutela della maternità delle donne avvocato. Ricorda alla Commissione peraltro che sono stati presentati disegni di legge, ampiamente condivisi dall'Unione delle Camere penali, volti, addirittura a prevedere lo stato di gravidanza del legale quale possibile causa di legittimo impedimento processuale.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) ritiene opportuno che la Commissione accantoni l'emendamento in questione, tenuto conto che su di esso si è ancora in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.5 (testo 2), si passa all'esame dell'emendamento 2.600.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento, volta, per quanto riguarda la lettera a), a sopprimere il richiamo «ai due anni dalla cessazione» e il riferimento alla sospensione o cessazione, e, dall'altro, per quanto riguarda la lettera b), il riferimento ai soli docenti laureati in giurisprudenza.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che l'emendamento debba essere riformulato nel senso di prevedere una incompatibilità temporanea al fine di evitare che nel biennio successivo alla cessazione delle funzioni i magistrati e gli avvocati dello Stato possano esercitare la professione di avvocato nei medesimi circondari nei quali nei quattro anni precedenti avevano esercitato le proprie funzioni. A suo parere, poi, il divieto di iscrizione dovrebbe operare solo nei casi in cui il magistrato o l'avvocato

dello Stato siano incorsi in provvedimenti disciplinari comportanti la censura o sanzioni più gravi.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) non condivide i rilievi formulati dal Sottosegretario, ribadendo la libertà intrinseca all'esercizio della professione forense, per la quale tali divieti dovrebbero essere tutt'al più rimessi alla valutazione dei rispettivi ordini professionali.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 2.600, nel quale intervengono il sottosegretario CALIENDO, il presidente BERSELLI, la senatrice DELLA MONICA (*PD*), il senatore LI GOTTI (*IdV*) e il relatore VALENTINO (*PdL*), l'emendamento 2.600 è riformulato in un testo 2 ed approvato.

Deve quindi considerarsi assorbito il successivo emendamento 2.215 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

198^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

indi del Vice Presidente
CENTARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(601, 711, 1171 e 1198-A) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di articoli ed emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 ed in particolare con l'emendamento 2.218 (testo 2).

Il relatore VALENTINO (*PdL*), dopo aver invitato la presentatrice a trasformare l'emendamento 2.218 (testo 2) in un ordine del giorno, con il conseguente assorbimento dei successivi emendamenti 2.219 e 2.220, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 2.235, 2.236 e 2.237.

Chiede quindi ai firmatari di riformulare l'emendamento 2.245 (testo 3) in un testo 4, al fine di migliorare la formulazione letterale della proposta emendativa. Chiede inoltre che si preveda che l'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata siano consentite solo ai laureati in giurisprudenza. Qualora dovesse essere approvata questa riformulazione si dovrebbero considerare assorbiti tutti i successivi emendamenti fino alla proposta 2.252. Conclude invitando a ritirare l'emendamento 2.253.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) interviene sull'emendamento 2.218 (testo 2) sottolineando come il disegno di legge in esame, essendo un provvedimento di riforma organica, non sia la sede più adeguata per inserire misure quali quelle di cui all'emendamento in questione, destinate ad incidere su realtà processuali.

La senatrice PORETTI (*PD*) ritiene che la tutela della maternità sia un valore da tutelare, ragione per la quale, ricorda l'oratrice, nel corso dell'esame in Assemblea è stato approvato un emendamento con il quale si riconosce fra le cause legittime di interruzione del tirocinio anche lo stato di gravidanza.

Il presidente BERSELLI sottolinea come, nel merito, tale emendamento sia condivisibile. Nel ricordare di aver presentato, unitamente ai senatori Gallone, Allegrini e Mugnai un disegno di legge di analogo tenore, sottolinea come tale proposta non possa trovare accoglimento nel provvedimento in esame per ragioni sistematiche.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.218 (testo 2) al fine di consentirne la reiezione tecnica.

Respinto l'emendamento 2.218 (testo 2), sono considerati assorbiti gli emendamenti 2.219 e 2.220.

Il senatore ICHINO (*PD*) interviene sull'emendamento 2.235, sottolineando come il comma 6 dell'articolo 2, così come formulato, riconosce agli avvocati un'inaccettabile esclusiva nell'espletamento delle attività di assistenza stragiudiziale. Tale previsione rischia di escludere tutti quei soggetti che secondo la normativa vigente in ragione di specifiche competenze tecniche, svolgono proficuamente tale funzione di assistenza stragiudiziale. Il comma 6, inoltre, non appare in linea con le norme del disegno di legge, così come modificate, relative alle cause di incompatibilità. Ri-

badisce, in conclusione, come la necessità di assicurare un controllo del rispetto delle regole deontologiche possa giustificare unicamente una riserva sulle attività giudiziali.

Il senatore MARITATI (*PD*) lamenta l'illogicità del comma 6 dell'articolo 2 il quale sembra ispirato a mere logiche di «casta».

La Commissione respinge quindi con un'unica votazione gli identici emendamenti 2.235, 2.236 e 2.237.

Il senatore CENTARO (*PdL*) accede alla richiesta di riformulazione del relatore ad esclusione del richiamo «ai laureati in giurisprudenza».

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) interviene sull'emendamento in questione sottolineandone l'eccessiva ridondanza nella riformulazione. A suo parere, tenuto conto del carattere di sistema del disegno di legge, non si dovrebbero inserire previsioni così puntuali e circostanziate.

Dopo una breve precisazione del senatore CENTARO (*PdL*), il senatore ICHINO (*PD*) esprime perplessità sull'emendamento. A suo parere, pur essendo preferibile alla attuale formulazione del comma 6, l'emendamento in questione sembra ancora limitare eccessivamente l'ambito dei soggetti abilitati a svolgere assistenza stragiudiziale. Nel merito non si comprende per quale ragione sia consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, mentre siano escluse altre tipologie contrattuali quali il contratto d'opera o il contratto di lavoro gratuito.

La senatrice PORETTI (*PD*) si associa ai rilievi critici testè formulati. Tale emendamento è volto unicamente a venire incontro alle esigenze di alcune specifiche associazioni di categoria. Troppo ampia è la cerchia di soggetti che attualmente svolgono attività di assistenza stragiudiziale e che rischiano di essere esclusi. In particolare esprime perplessità sulla necessità che siano accertati l'interesse di particolare rilievo sociale e il carattere non occasionale dell'associazione. La prassi mostra come spesso associazioni o enti esponenziali nascano proprio per far fronte ad esigenze contingenti.

I senatori DELLA MONICA (*PD*) e SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) sottoscrivono l'emendamento 2.245 come riformulato.

Il presidente BERSELLI fa presente che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento in questione e per tale ragione ne propone il temporaneo accantonamento.

Sono quindi accantonati l'emendamento 2.245 (testo 4) nonché i restanti emendamenti volti a sostituire o modificare o modificare il comma 6 (emendamenti da 2.238 a 2. 252).

Si riprende quindi dall'esame dell'emendamento 2.253, il quale, sottoscritto dalla senatrice GALLONE (*PdL*) onde consentirne la reiezione tecnica, è posto ai voti e respinto.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 4.600, il relatore VALENTINO (*PdL*) invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 8.223 (testo 2).

Dopo aver invitato a riformulare l'emendamento 8.230 (testo 2) in un (testo 3), esprime parere contrario sui restanti emendamenti e ordine del giorno.

Dopo che è stato accantonato l'emendamento 8.223 (testo 2), in quanto su di esso non si è ancora espressa la Commissione bilancio, il senatore ICHINO (*PD*) interviene sull'emendamento 8.230 (testo 2), lamentando l'inutilità, ai fini dell'aggiornamento professionale, dei corsi organizzati attualmente dagli ordini. L'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento così come configurato non trova riscontro in nessun altro ordinamento europeo.

Dopo una breve precisazione del senatore VALENTINO (*PdL*), l'emendamento 8.230 (testo 3) è posto ai voti ed approvato.

Con distinte e successive modificazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 8.234 (testo 2) a 8.239.

La senatrice PORETTI (*PD*) , dopo aver espresso il proprio vivo disappunto per la totale chiusura della maggioranza e del Governo nei confronti dei rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.200.

L'ordine del giorno G8.200 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti rinviati relativi all'articolo 10 ad eccezione degli emendamenti 10.234 e 10.235 dei quali sollecita il ritiro.

Sono respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 10.0.200 (testo 2), 10.200 e 10.232.

Il senatore MARITATI (*PD*) interviene sull'emendamento 10.233, sottolineando come non appaia comprensibile il parere contrario del relatore.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) esprime un giudizio fortemente critico sulle modalità di esame degli articoli e degli emendamenti rinviati, tenuto conto che la maggioranza sta assumendo posizioni di sostanziale chiusura nei confronti di ogni proposta emendativa proveniente dall'opposizione. Nel rilevare l'inutilità di tali sedute, osserva criticamente come per dedicarsi all'esame di tale provvedimento la Commissione stia rinunciando ad esaminare un disegno di legge ben più rilevante quale quello anti-corrruzione.

Dopo una breve precisazione del senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), il senatore ICHINO (*PD*) svolge considerazioni critiche sulle modalità di aggiornamento professionale. Al riguardo ricorda che l'obbligo di aggiornamento mediante corsi era stato introdotto per scoraggiare il fenomeno degli avvocati *part-time*. Tenuto conto che il disegno di legge in esame vieta l'esercizio *part-time* della professione, non si comprende più l'esigenza di preservare tale obbligo.

Il sottosegretario ALBERTI CASELLATI motiva il parere contrario del Governo sull'emendamento 10.233, il quale interviene su questioni che più correttamente dovevano essere trattate nell'ambito dell'esame del comma 3 dell'articolo 10. Nel merito l'emendamento detta norme oltremodo specifiche e quindi poco coerenti con un testo di carattere sistematico quale quello che si intende licenziare.

Dopo una breve precisazione del senatore LI GOTTI (*IdV*), la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ricorda alla Commissione come l'attuale formulazione del comma 4 sia stata voluta dai senatori della maggioranza proprio al fine di evitare forme di collaborazione fra magistratura e avvocatura.

Il senatore CASSON (*PD*) manifesta la propria disponibilità a riformulare l'emendamento in un testo 2 aggiuntivo, limitatamente al secondo periodo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime la propria contrarietà all'emendamento in questione nonché alla riformulazione prospettata dal senatore Casson. Nel merito ritiene non condivisibili i rilievi formulati dal senatore Ichino, a ben vedere infatti taluni corsi di aggiornamento appaiono utili per il miglioramento della competenza professionale. Il testo del disegno di legge peraltro non sembra impedire di stipulare intese anche con i soggetti istituzionali richiamati nell'emendamento in questione.

Sono quindi respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.233, 10.234 e 10.235.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 13.212 dei senatori Mazzatorta e Divina che sostituisce il titolo dell'articolo.

Il sottosegretario ALBERTI CASELLATI concorda.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) invita il relatore ed i colleghi della maggioranza ad una più attenta riflessione sulle problematiche sollevate dagli emendamenti in questione, ed in particolare dall'emendamento 13.200 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

La scelta di fondo, sicuramente a suo parere condivisibile, operata dall'articolo 13 di escludere che la collaborazione tra avvocati possa dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, implica la necessità di trovare delle definizioni alternative del tipo di rapporto che si può creare con queste collaborazioni, immaginando ad esempio anche una garanzia per l'avvocato che abbia un rapporto di collaborazione con lo studio per quanto riguarda la retribuzione, ed il suo collegamento con le tariffe minime previste dall'articolo 12.

Dopo un intervento del sottosegretario ALBERTI CASELLATI, che osserva come il sistema delle tariffe sia previsto in relazione al rapporto fra avvocato e cliente, e difficilmente sia estensibile al rapporto tra avvocati, il senatore MUGNAI (*PdL*) ritiene che le ipotesi prospettate negli emendamenti all'articolo 13 siano di fatto contrarie all'impostazione dell'avvocatura come professione eminentemente liberale prevista del disegno di legge. In proposito egli osserva che sarebbe opportuno che l'opposizione riflettesse sulla contraddittorietà di molti degli emendamenti da essa presentati, che evidentemente riflettono una diversità di vedute al suo interno sui principi che devono regolamentare la professione forense. Da un lato, infatti, l'opposizione ha avanzato critiche radicali al comma 6 dell'articolo 2, tacciato di corporativismo per il fatto di aver riservato agli avvocati l'esercizio dell'attività di consulenza stragiudiziale – in materia peraltro specificamente legale e non genericamente giuridica – dall'altro si propongono emendamenti come quelli adesso in discussione che appaiono tesi a sottrarre all'avvocatura la sua peculiare caratteristica di attività libero-professionale e a regimentarne l'esercizio nell'ambito delle norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato.

Il senatore ICHINO (*PD*), nell'esprimere viva perplessità in ordine all'effettività della distinzione proposta dal senatore Mugnai tra attività di consulenza legale e attività di consulenza giuridica, osserva che gli

emendamenti presentati dall'opposizione sono diretti a disciplinare e a dare certezza a realtà estremamente diffuse nell'effettivo esercizio della professione forense, che pongono problemi che il legislatore non può permettersi di ignorare.

Un conto infatti è la collaborazione tra avvocati ciascuno dei quali ha il proprio studio legale – collaborazione che certamente non può essere configurata come un rapporto di subordinazione, anche quando vi sia un'effettiva differenza fra le dimensioni e il prestigio dell'attività dei due professionisti – altra cosa è la situazione, nella pratica estremamente diffusa, in cui un avvocato giovane o anche non più giovane esercita la sua professione esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione di un ufficio legale di cui non è titolare, spesso per molti anni o magari per tutta la vita professionale.

In tali situazioni non si può non ammettere che si creino dinamiche oggettivamente assimilabili a quelle del rapporto di lavoro subordinato e che richiedono l'apprestamento di alcune tutele giuridiche a favore della posizione della parte più debole.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno ribadito il loro parere contrario, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 13.200 (testo 2).

Il senatore MARITATI (*PD*) protesta per il fatto che da parte del relatore e del Governo non si stia manifestando alcuna disponibilità a discutere il merito delle proposte dell'opposizione, come dimostra il pervicace rifiuto di dare motivazione ai pareri contrari.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il presidente BERSELLI, il sottosegretario ALBERTI CASELLATI e la senatrice PORETTI (*PD*), il relatore VALENTINO (*PdL*) fa presente che gli emendamenti riferiti ai primi 17 articoli sono stati già ampiamente discussi in Assemblea.

Al di là dell'opportunità che si è palesata per alcuni di un'ulteriore riflessione da parte del Relatore e del Governo, non vi è dubbio che sulla maggior parte di queste proposte emendative siano già note; al di là quindi della disponibilità che già era stata manifestata in Assemblea ad effettuare una riflessione su alcuni specifici emendamenti, ad esempio sull'emendamento di cui è firmatario Legnini riferito all'articolo 15, è evidente che un'attenzione più approfondita dovrà essere riservata agli emendamenti, ivi compresi quelli dell'opposizione, presentati agli emendamenti non discussi in Assemblea.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel prendere atto delle dichiarazioni del relatore, ritiene che sarebbe opportuno che questi e il rappresentante del Governo esplicitassero quali siano gli emendamenti dell'opposizione sui quali c'è una maggiore disponibilità alla ricerca di soluzioni condivise, in modo da velocizzare l'esame degli emendamenti che sono

destinati ad essere comunque respinti, e sui quali si riaprirà il confronto in Assemblea.

Concordano il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) e la senatrice PORETTI (*PD*).

Il PRESIDENTE ritiene che l'esame possa proseguire fino alle 19 circa, ora per la quale sono previste votazioni in Assemblea, e riprendere alle 21,30 in modo di dare tempo al relatore e al rappresentante del Governo di effettuare la valutazione richiesta dei senatori DELLA MONICA (*PD*), SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) e PORETTI (*PD*).

L'emendamento 13.200 (testo 2) posto ai voti è respinto.

Parimenti risultano respinti con distinte votazioni 13.201, 13.202, 13.203, 13.204 (testo 2), 13.205, identico al 13.206, 13.207, 13.208, 13.209, 13.210 e 13.211, mentre l'emendamento 13.212 è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 15.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.205, purchè sia modificato nel senso di sopprimere le parole «e in quelli di competenza del tribunale, per quelli con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni», e che siano aggiunte infine le parole «ancorché non specialisti».

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva che il comma 2 *bis* introdotto dall'emendamento, così come formulato, potrebbe ingenerare un'interpretazione per cui la funzione di difensore d'ufficio, nei procedimenti di competenza dei giudici di pace, sarebbe inibita agli avvocati con un'iscrizione all'albo di oltre sei anni, e ritiene quindi che l'emendamento andrebbe corretto nel senso di inserire prima delle parole «gli avvocati iscritti» la parola «anche».

Il senatore CENTARO (*PdL*) ricorda che l'intento di questo emendamento era quello di determinare in qualche modo una sorta di «corsia preferenziale» per l'assegnazione degli incarichi d'ufficio ai giovani avvocati nei procedimenti di competenza dei giudici di pace. Egli ritiene quindi che invece dell'espressione «anche gli avvocati iscritti» sarebbe preferibile utilizzare l'altra «prioritariamente».

Il RELATORE concorda con suggerimento del senatore Centaro pur ritenendo opportuna una riflessione sulla scelta tra termini quali «prioritariamente» o «prevalentemente».

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel manifestarsi complessivamente favorevole all'emendamento, invita però i colleghi ad una

riflessione sull'opportunità di inserire l'inciso «ancorché non specialisti», e ciò in considerazione dell'importanza dei diritti personali che sono messi in gioco in qualsiasi processo penale, anche di minor rilievo.

Il senatore DIVINA (*LNP*) esprime viva perplessità in ordine all'emendamento 15.205, dal momento che esso sembra preoccuparsi più delle esigenze professionali dei giovani avvocati che della tutela degli assistiti.

Concordano i senatori ICHINO (*PD*) – il quale osserva come l'emendamento perpetui il frequente malvezzo di disciplinare una funzione in relazione agli interessi di chi la esercita e non di quello di coloro che ne usufruiscono, in questo caso dei cittadini che hanno il diritto costituzionale che gli sia garantita una difesa qualificata – e PORETTI (*PD*).

Il senatore MARITATI (*PD*) nel sottoscrivere l'emendamento 15.205 al fine di evitarne la decadenza per assenza del presentatore, insiste per la sua votazione e invita i colleghi a riflettere sul fatto che la corsia preferenziale proposta non può essere in alcun modo ritenuta lesiva dei diritti degli assistiti.

In proposito egli ritiene che vada fatto un ragionamento realistico, tenendo conto del fatto che chi deve affrontare un processo penale davanti al giudice di pace non si rivolge di solito ad uno studio legale di grande nome, neanche se sceglie il proprio avvocato di fiducia. Si tratta in sostanza di evitare che la funzione della difesa d'ufficio in questi piccoli processi sia monopolizzata sempre dalle stesse persone, e di favorire, attraverso il canale preferenziale, l'accesso dei giovani avvocati alla professione, fermo restando che, alla luce della formulazione della norma, resta la facoltà per il giudice di nominare un avvocato più esperto laddove, come può avvenire anche nei processi davanti ai giudici di pace, vi siano profili particolarmente delicati.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene che la formulazione dell'emendamento andrebbe coordinata con la reale portata del comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989, così come proposto dal comma 2 dell'articolo 15.

Tale disposizione infatti riserva sì l'esercizio della funzione di avvocato d'ufficio agli avvocati che hanno conseguito la specializzazione in diritto penale, ciò che non può avvenire se non dopo due anni dall'iscrizione all'albo, ma al contempo aggiunge una seconda qualifica, quella del non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, che evidentemente determina un termine più lungo per il conseguimento del presupposto per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Vi sarebbe quindi uno spazio intermedio per consentire ad avvocati più giovani di esercitare la difesa d'ufficio davanti ai giudici di pace, senza necessariamente istituire un vero e proprio canale privilegiato.

Dopo che il senatore MUGNAI (*PdL*) ha svolto talune considerazioni sulle condizioni che determinano la necessità di assegnazione di un avvocato d'ufficio, il PRESIDENTE propone, in considerazione del fatto che comunque taluni emendamenti già sono stati accantonati in attesa dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio, di accantonare anche l'emendamento 15.205.

Accantonato l'emendamento 15.205, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.204, 16.206, 16.205, 16.207, 16.211 e 16.212.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI chiede al relatore di precisare i motivi della sua contrarietà; ella ricorda infatti che in Assemblea l'accantonamento di questi emendamenti fu deciso in quanto si era rilevato che, mentre l'intento che ispira in particolare gli identici emendamenti 16.204 e 16.206 e dell'emendamento 16.205, di vietare l'iscrizione all'albo a soggetti che avevano riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata appariva ampiamente condivisibile, tuttavia si correva il rischio di lasciar fuori dall'elencazione delle cause ostative di iscrizione anche reati di particolare gravità, e che era quindi opportuna una riflessione, magari partendo dal tempo dell'emendamento 16.205.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) accogliendo l'invito della relatrice, precisa le motivazioni del suo parere contrario, che risiedono nell'inopportunità di tipizzare le fattispecie che integrano la mancanza del requisito della condotta irreprensibile previsto dalla lettera f) del comma 1, e ciò a tutela dell'autonomia dell'Ordine nella valutazione delle circostanze che possono rendere un soggetto non degno di esercitare una professione di così alto rilievo, anche costituzionale.

La tipizzazione dei reati che determinano la non ammissibilità della richiesta di iscrizione, infatti, rischierebbe di impedire al Consiglio dell'ordine di far valere quale elemento ostativo all'iscrizione, ad esempio, la condanna per un reato che non è stato espressamente previsto dal testo in discussione, e ancor di più limiterebbe la possibilità di estendere le condizioni previste dal codice deontologico a comportamenti riprovevoli ma non sanzionati penalmente. Il relatore invita i colleghi a ricordare come la professione forense sia sempre stata estremamente rigorosa, ben più di altre, nell'applicazione dei criteri deontologici per l'ammissione dei richiedenti nei propri ranghi, e invita la Commissione a non lasciarsi influenzare dalla facile demagogia di chi possa accusare il Parlamento di sanzionare l'accesso all'avvocatura da parte di mafiosi o terroristi.

Il senatore MARITATI (*PD*) comprende le motivazioni del relatore e precisa come da parte sua non ci può essere nessuna tentazione di avallare le interpretazioni demagogiche delle decisioni del Senato.

Tuttavia egli ritiene come in questa fase storica non ci si possa sottrarre al dovere di dare un segnale forte di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata che talvolta si è verificata dagli anni scorsi nell'avvocatura non meno che nelle più alte e delicate funzioni dell'apparato dello Stato.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), pur comprendendo l'esigenza politica manifestata dal senatore Maritati di dare un segnale tangibile in favore della tutela della qualità deontologica della professione legale, ritiene però che la strada della tipizzazione sia controproducente e pericolosa.

In realtà, come ha osservato il relatore, essa aprirebbe spazi di impugnazione delle decisioni di esclusione da parte del Consiglio dell'ordine in tutte quelle aree di comportamenti disdicevoli che non siano coperte dalle elencazioni delle fattispecie tipiche.

Si pensi alla commissione di reati minori ma che manifestano personalità e comportamenti in evidente contrasto con il ruolo delle funzioni di avvocato, come il danneggiamento di beni di proprietà di un soggetto con il quale vi sia un dissidio.

Peraltro ad una lettura organica del provvedimento in esame appare evidente come non sia stata affatto trascurata la necessità di garantire che l'avvocato sia prima di tutto un cittadino esemplare sotto il profilo penale, laddove ad esempio si ponga mente all'obbligo attribuito al pubblico ministero dall'articolo 52 del disegno di legge di dare notizia al Consiglio dell'ordine circondariale di ogni azione penale che possa dare luogo ad un'azione disciplinare.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene che l'opportunità degli emendamenti che tipizzano alcune cause ostative dell'iscrizione possa rinvenirsi nel fatto che la previsione della condotta irreprensibile fa riferimento all'attualità del comportamento del richiedente. L'inserimento dunque delle condanne penali per alcuni reati tra i fattori ostativi dell'iscrizione ha lo scopo di impedire che si possa iscrivere un soggetto che attualmente tiene condotta irreprensibile, ma che in passato ha subito condanne di particolare gravità.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) ritiene che la questione posta dal senatore Li Gotti possa essere risolta sostituendo l'espressione «essere di condotta irreprensibile» con l'altra «essere sempre stato di condotta irreprensibile».

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ritiene preferibile esplicitare comunque il divieto di iscrizione per chi abbia subito condanne per reati in materia di criminalità organizzata o terrorismo.

In proposito egli osserva che si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da un gruppo, come quello del Popolo della Libertà, che pure ha richiesto una commissione d'inchiesta – peraltro a suo parere improprio-

nibile – sull'attività della magistratura, che pure è sottoposta al controllo del Consiglio superiore della magistratura. Non si comprende come in questo caso si voglia lasciare tutto alla valutazione, svincolata da fattispecie tipiche, effettuata dal Consiglio dell'ordine.

La senatrice PORETTI (*PD*) osserva come il principio della funzione riabilitativa della pena, previsto dalla nostra Costituzione, dovrebbe in linea di massima impedire che ad un soggetto possa essere inibito l'esercizio della professione legale a causa di una condanna subita magari molti anni prima; il caso però di soggetti condannati per reati di criminalità organizzata presenta però indubbiamente caratteristiche peculiari, dal momento che è evidente il ruolo preminente che può esercitare un avvocato in un'organizzazione di tipo mafioso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che una proposta di mediazione possa essere quella di trasformare gli identici emendamenti 16.204 e 16.206, ovvero l'emendamento 16.205, da aggiuntivi in modificativi della lettera f), indicando come condizione per l'iscrizione quella di «non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale» (ovvero per i reati indicati dall'emendamento 16.205) e di essere comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

I senatori SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) e CASSON (*PD*) accettano la riformulazione prevista per gli emendamenti 16.206 e 16.205.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ribadisce il suo parere contrario ritirando nel contempo la proposta di modifica della lettera f) da lui testè ipotizzata.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 16.204 che, posto ai voti, non è approvato.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 16.206 (testo 2), 16.205 (testo 2), 16.211 e 16.212.

L'emendamento 16.207 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.600.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice PORETTI (*PD*) chiede al relatore se sia stato presentato un emendamento volto a sopprimere la lettera d).

Il relatore VALENTINO (*PdL*) si riserva di valutare l'opportunità di presentare un emendamento volto a espungere dal testo la lettera d). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 17.212 e 17.213 e sulla proposta 17.215. Conclude invitando i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 17.214.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) accoglie l'invito del relatore riservandosi di riformulare l'emendamento 17.214 in un ordine del giorno.

È quindi accantonato l'emendamento 17.214.

Dopo un breve dibattito sulla questione relativa alle incompatibilità con particolare riguardo all'incarico di magistrato onorario, nel quale intervengono i senatori SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), DELLA MONICA (*PD*) e il RELATORE, la Commissione respinge, in esito a successive votazioni gli identici emendamenti 17.212 e 17.213 e l'emendamento 17.215.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI QUESTA SERA

Il presidente BERSELLI avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta notturna di oggi non avrà più luogo e che l'esame del provvedimento in titolo proseguirà nella seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 601, 711, 1171 e 1198-A RINVIATI IN COMMISSIONE

Art. 1.

1.208 (testo 3)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI, D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti;

d-ter) garantisce l'ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario, e favorisce l'accesso alla stessa delle giovani generazioni. A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni.

Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.208 (testo 4)

DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa in particolare delle giovani generazioni».

Art. 2.**2.5 (testo 2)**

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Vittoria FRANCO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-quinquies. Dall'attuazione del comma *2-quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.600

IL RELATORE

al comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente coloro che» con le seguenti: «coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,» e prima delle parole: «L'avvocato può esercitare» inserire le seguenti: «Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che, decorsi non meno di due anni dalla relativa cessazione, hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari comportanti la relativa sospensione o cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche».

2.600 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente coloro che» con le seguenti: «coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,» e prima delle parole: «L'avvocato può esercitare» inserire le seguenti: «Possono essere altresì iscritti:

coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche».

2.215 (testo 2)

D'ALIA, SERRA

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche».

2.218 (testo 2)

GERMONTANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.».

2.220

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».

2.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 6.***2.236**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

*Sopprimere il comma 6.***2.237**

DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

*Sopprimere il comma 6.***2.245 (testo 3)**

CENTARO, MUGNAI, AMATO, BETTAMIO, VALDITARA, SACCOMANNO, BONFRISCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate con riguardo a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza

e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario ha natura di associazione o ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatori di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.245 (testo 4)

CENTARO, MUGNAI, AMATO, BETTAMIO, VALDITARA, SACCOMANNO, BONFRISCO, DELLA MONICA, SERRA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.238

ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI, PERDUCA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.240

CENTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un

gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241

GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuata va e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.444

D'ALIA, SERRA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

2.246

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso.».

2.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso.».

2.248

POLI BORTONE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione.».

2.249

CARUSO

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia.».

2.250

VICARI

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.».

2.251

CARUSO

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa con-

trollante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

2.252

PINZGER

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

2.253

CARUSO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».

Art. 6.**4.600**

IL RELATORE

Al comma 12, sopprimere le parole: «non hanno natura di imprese commerciali e».

Art. 8**8.223 (testo 2)**

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'Ordine avente sede nelle città capoluogo del distretto della Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

8.230 (testo 2)

VICARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo il detto aggiornamento, nonché le particolari modalità cui l'avvocato specialista è tenuto al generale aggiornamento professionale a norma dell'articolo 10. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5»,

e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

8.230 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in rela-

zione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5»,

e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

8.234 (testo 2)

CARUSO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di 2 discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

8.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 10.

8.236

D'ALIA

Sopprimere il comma 10.

8.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» con le seguenti: «da almeno quindici».

8.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 3».

8.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

ORDINE DEL GIORNO**G8.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il disegno di legge prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi forma-

tivi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscere invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.0.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari op-

portunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal D.lg.vo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presupposti del possesso di particolari competenze.

2. L'inadempimento dell'obbligo di formazione permanente non rileva ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, ma costituisce violazione deontologica.

3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, i docenti universitari e i ricercatori universitari confermati per le materie giuridiche di loro competenza.

5. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi, sia che si tratti di enti o istituzioni pubbliche che di soggetti privati.

6. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto

legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF e gli ordini territoriali assicurano le intese necessarie con le istituzioni interessate.

7. Le Regioni, nell'ambito e nel rispetto delle autonomie e delle potestà loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste dal presente articolo.».

10.232

CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o convenzione con altri soggetti. È fatto altresì divieto agli ordini circondariali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

10.233

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L'atti-

vità di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istituzioni interessate.».

10.234

SACCOMANNO

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione» inserire le seguenti: «le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.235

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» inserire le seguenti: «con le Facoltà di Giurisprudenza e».

Art. 13.**13.200 (testo 2)**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 – (*Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni*). – 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, purché in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 – (*Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni*). – 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.201

CARUSO

Al comma 2, sopprimere il primo e secondo periodo.

13.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, con incarico anche verbale,».

13.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.» con le parole: «con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificata, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega me-

desima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio».

13.204 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.205

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Sopprimere il comma 4.

13.206

D'ALIA, SERRA

Sopprimere il comma 4.

13.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multi disciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

4-bis. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all'art. 39, comma 10, sostituire le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso,» con le parole: «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

13.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.210

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicandola al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto».

13.211

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.».

13.212

MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni».

Art. 15.**15.205**

LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni»

Art. 16.**16.204**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

16.206

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale».

16.206 (testo 2)

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f. Non avere riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, ed essere comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.».

16.205

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanna per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

16.205 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f. non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto, ed essere comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.».

16.207

GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei professori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, nonché dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

16.211

DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

Art. 17.**17.212**

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.213DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.214LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI
NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

17.215

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

Art. 18.**18.203**

CECCANTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa allorché il CNF valuti l'impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l'esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

18.200

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1-ter. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, en-

tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».

18.201

GERMONTANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis) Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-ter) L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato».

18.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339, erano iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati e senza essersi volontariamente dimessi dall'impiego pubblico, mantengono l'impiego pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di continuità dell'iscrizione se ne sono stati cancellati in base all'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-ter. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato».

Art. 19.**19.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, ovunque ricorra sostituire le parole: «l'avvocato» con le parole: «l'avvocato o il praticante abilitato».

19.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l'avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».

19.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali, anche bicamerali».

19.203

MARITATI, DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «presidente di giunta regionale» inserire le seguenti: «assessore e consigliere regionale» e sostituire le parole: «presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti» con le parole: «presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di cinquecentomila abitanti e sindaco o assessore comunale di comune con più di trecentomila abitanti».

19.204

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «magistratura; l'avvocato eletto» inserire le seguenti: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità giudiziaria».

19.205

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «con più di 500.000 abitanti» con le seguenti: «con più di 250.000 abitanti» e, aggiungere, in fine, le parole: «i parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.».

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 6.

19.206

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione dall'esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l'avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia».

19.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire le parole: «L'avvocato iscritto all'albo può» con le parole: «L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono».

19.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati» con le parole: «può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale».

19.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2,» con le parole: «Della sospensione e dei suoi motivi».

19.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 in fine aggiungere le parole: «mediante l'apposito elenco previsto all'art. 14, comma 1, lettera e).

19.211

CHIURAZZI, DELLA MONICA, MARITATI, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO,
D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di sospensione indicati al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.».

19.212

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.».

Art. 20.**20.200**

DELLA MONICA, MARITATI, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

20.201

D'ALIA, SERRA

Sopprimere l'articolo.

20.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

20.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;

c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alle norme di cui al comma 1 del presente articolo.».

20.900/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 20.900, sopprimere le parole: «e prevalente» e, ovunque ricorrano, le parole: «e prevalenza».

20.900/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamento 20.900, sopprimere le parole: «e sostituire le parole: "può comportare" con la parola: "comporta"».

20.900/3

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 20.900, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre che nei primi di esercizio professionale.».

20.900

IL RELATORE

Ai commi 1 e 5 sostituire le parole: «effettivo e continuativo» con le seguenti: «effettivo, continuativo, abituale e prevalente».

Al comma 4 sostituire le parole: «continuità ed effettività» con le seguenti: «effettività, continuatività, abitualità e prevalenza» e sostituire le parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

Al comma 6, sostituire le parole: «effettività e continuità» con le seguenti: «effettività, continuatività, abitualità e prevalenza».

20.205

CARUSO

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «per regolamento».

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: «e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF» con le seguenti: «della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

20.204

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale» con le seguenti: «per regolamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio professionale.».

20.206

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.» con le seguenti: «con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.».

20.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le seguenti: «sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL».

20.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le seguenti: «previo parere del CNF».

20.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni due anni» con le seguenti: «con regolarità ogni tre anni».

20.211

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l'esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi, nonchè

per situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità, ovvero a particolari contesti territoriali, economico e sociali, di svolgimento della professione».

20.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne dal concepimento al parto».

20.212

D'ALIA, SERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge».

20.213

D'ALIA, SERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere eseguite prima di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.214

MUGNAI

Al comma 4 sostituire le parole: «può comportare» *con la seguente:* «comporta».

20.215

D'ALIA, SERRA

Al comma 4 sostituire le parole da: «che dovrà essere invitato» fino alla fine del comma con le seguenti: «che dovrà essere chiamato in audizione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

20.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo» con le seguenti: «e, laddove si renda necessario o sia espressamente richiesto dall'interessato, anche l'audizione del medesimo».

20.217

D'ALIA, SERRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato cancellato dall'albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni caso diritto ad una successiva reinscrizione all'albo degli avvocati».

20.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente: «In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

20.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «La prova dell'effettività e della continuità non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19» con

le seguenti: «In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

20.220

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «, e per gli avvocati» *fino alla fine del comma.*

20.221

CARUSO

Al comma 6, sostituire le parole: «consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» *con le seguenti:* «di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di trentamila abitanti, di membro di giunta comunale di un comune con più di cinquantamila abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente».

20.222

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 6, dopo le parole: «presidente di provincia» *inserire le seguenti:* «con un numero di abitanti inferiore ad un milione».

20.223

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 6, sostituire le parole: «sindaco di comune con più di 10.000 abitanti» *con le seguenti:* «sindaco di comune con popolazione compresa tra i 10.000 e i 500.000 abitanti».

20.224

CARUSO

Al comma 6, sostituire le parole: «o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico» con le seguenti: «nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale».

20.225

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

20.226

D'ALIA, SERRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prova dell'effettività e della continuità non è altresì richiesta per chi svolge la professione di avvocato esclusivamente o in gran parte "pro bono"».

20.227

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli avvocati parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti possono chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.».

art. 21.**21.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori».

21.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «almeno cinque anni» con le seguenti: «almeno quattro anni».

21.202

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo» con le seguenti: «che si svolge nelle sedi di Corte d'Appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF».

21.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'iscrizione può essere altresì richiesta da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di cinque, anni frequenti la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

2-bis. Il Ministro della giustizia stabilisce con regolamento, che garantisce l'indipendenza e l'autonomia tra l'attività di formazione e di valutazione:

1) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività della scuola in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della scelta individuale;

2) la composizione degli organi direttivi e scientifici;

3) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza da parte degli avvocati;

4) la verifica finale di idoneità da parte di una commissione d'esame composta da avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.».

21.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «lodevolmente e proficuamente».

21.205

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

21.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato».

21.207

VICARI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che entro cinque anni

dall'entrata in vigore della presente legge maturano i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa».

21.208

CARUSO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la detta iscrizione secondo la previgente normativa coloro che abbiano maturato a tale data i necessari requisiti.».

21.209

LATRONICO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «e del regolamento del CNF di cui al comma 2».

Art. 22.**22.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».

22.201

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «è garantita l'autonomia» inserire le seguenti: «anche dell'organizzazione del tempo di lavoro».

22.700 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trattamento economico» fino alla fine del periodo.

22.202

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trattamento economico» fino alla fine del comma.

22.203

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «da determinare», inserire le seguenti: «con le associazioni rappresentative degli avvocati».

22.204

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «contrattazione separata», inserire le seguenti: «della dirigenza».

22.205

PONTONE, ALLEGRINI

Al comma 2, dopo le parole: «professionista incaricato», inserire le seguenti. «con autonomia organizzativa».

22.206

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «la responsabilità dell'ufficio» fino alla fine del comma.

22.0.200

POSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine».

22.0.201

BORNACIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine».

Art. 23.**23.200**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1, costituiscono l'Ordine forense.».

23.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) costituiscono l'Ordine forense.».

23.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il CNF e gli ordini circondariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti».

23.203

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

23.204

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» *con le seguenti:* «, nonché con».

23.700

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «autonomia patrimoniale e finanziaria», *inserire le seguenti:* «, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,».

Sopprimere il comma 4.

23.205

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 4.

23.206

CARUSO

Al comma 4, sostituire le parole: «emanato dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

23.207

CARUSO

Alla rubrica del Capo I, del titolo III, sopprimere le parole: «e gli ordini territoriali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere le seguenti parole: «Capo I-bis. Ordini circondariali».

Art. 24.**24.200**

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «L'ordine territoriale ha» con le seguenti: «L'ordine circondariale ha in via esclusiva».

24.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sopprimere il comma 2.

24.202

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di Cassazione».

24.203

CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «dal regolamento approvato dal CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

24.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.».

Art. 25.**25.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sopprimere il comma 3.

25.201

CARUSO

Al comma 3, sostituire la parola: «forensi» con la seguente: «circondariali».

Art. 26.**26.200**

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «ed agli elenchi speciali» inserire le seguenti: «e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.».

26.201

CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

26.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

Art. 27.**27.200**

D'ALIA, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventitre membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.».

27.201

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

27.202

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal regolamento emanato dal CNF» con le seguenti: «dal regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.».

27.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.».

27.204

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «avvocati stabiliti» inserire le seguenti: «e nel registro dei praticanti avvocati.».

27.205

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 4, sopprimere parole: «nei cinque anni precedenti».

27.206

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 5, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.207

D'ALIA, SERRA

Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «triennio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

27.208

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 7, sostituire la parola: «quadriennio» con la seguente: «triennio».

27.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 dopo le parole: «quarto anno» aggiungere le seguenti: «e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte».

27.210

BORNACIN

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun consigliere potrà essere eletto per due mandati consecutivi».

27.211

VICARI

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

27.212

CARUSO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «circondario» con la seguente: «distretto».

27.213

BORNACIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il consigliere dell'Ordine che intende candidarsi alle elezioni di delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Forense deve dimettersi dalla carica ricoperta almeno trenta giorni prima della indizione delle relative elezioni».

Art. 28.**28.200**

ICHINO, CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) attiva un servizio gratuito di consulenza e informazione gratuita per i clienti di avvocati iscritti allo stesso ordine territoriale, che offra loro una possibilità di controllo circa la qualità e correttezza dell'operato dei rispettivi avvocati e la congruità del compenso richiesto rispetto alla prestazione professionale, garantendo il segreto in proposito al fruitore del servizio.».

28.201

CARUSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;».

28.202

CARUSO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «le scuole» con la seguente: «scuole».

28.203

DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) adotta, di iniziativa o di intesa con il CNF e altre enti o istituzioni, iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; provvedendo, tra l'altro, ad agevolare la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; e, infine, prevedendo, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

28.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

28.205

CARUSO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «in conformità al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

28.206

CARUSO

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «favorisce» con la seguente: «garantisce».

28.207

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

28.700 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «redatti secondo regole», fino alla fine del comma.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio».

28.208

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato, ai sensi dell'articolo 1, dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

28.0.200

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fatti specie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo».

Art. 29.**29.200**

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

29.201

CARUSO

Al comma 4, dopo la parola: «collegio» aggiungere le seguenti: «, che è presieduto dal più anziano per iscrizione,».

Art. 32.**32.200**

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

32.201

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

32.202

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente; non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo».

32.203

VICARI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente.».

32.204

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «tre componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e quattro componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

32.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «due componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e tre componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

32.206

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila».

32.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti; un voto per ogni successivi 300 iscritti o frazione di trecento da 200 iscritti fino a 800 iscritti; un voto per ogni successivi 600 iscritti o frazione di seicento da 800 iscritti fino a 2.000 iscritti; un voto per ogni successivi 1.000 iscritti o frazione di 1.000 da 2.000 iscritti fino a 10.000 iscritti; un voto per ogni successivi 3.000 iscritti o frazione di tremila al di sopra dei 10.000 iscritti.».

32.208

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

32.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

Art. 33.**33.200**

CARUSO

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ha» aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

33.201

CARUSO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

33.202

CARUSO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per il funzionamento» con le seguenti: «per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali.».

33.203

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

33.204

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con i consigli territoriali o alti enti o istituzioni, iniziative volte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo II; prevedendo altresì la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

33.205

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;».

33.206

DELLA MONICA, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere lettera n).

33.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «e l'amministrazione delle giustizia».

33.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

33.209

DELLA MONICA, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

33.700

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione» inserire le seguenti: «e al fine di garantire quanto meno il pareggio di bilancio».

Art. 34.**34.700**

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

Art. 35.**35.200**

CARUSO

Al comma 1, sostituire la parola: «ricorsi» con la seguente: «reclamo».

35.201

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.202

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.203

CARUSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.».

Art. 36.**36.200**

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori» con le seguenti: «da almeno cinque anni.».

Art. 37.**37.200**

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «il momento di confluenza di tutte le componenti dall'avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia» con le seguenti: «la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative.».

Art. 38.**38.200**

CARUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.».

38.700

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dei rapporti reciproci», sopprimere le seguenti: «, anche di carattere finanziario».

Inoltre, al comma 2 dopo le parole: «apposita convenzione», sopprimere le seguenti: «e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto».

Art. 39.**39.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39 – (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) – 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della Giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

- 1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;
- 2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
- 3) c), in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- 4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso adeguato convenzionalmente pattuito.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.»

39.201

CARUSO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Possono essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati i laureati in giurisprudenza che abbiano superato una prova di ingresso, da tenersi con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine del circondario avente sede nel capoluogo del distretto, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno due volte l'anno e non può essere ripetuta dal richiedente all'iscrizione nel registro per più di sei volte.

3-bis. La prova di ingresso informatica è disciplinata da regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per la somministrazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il Ministro della giustizia si attiene, nell'emanazione del regolamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti, previa classificazione degli stessi, in base a diversi livelli di difficoltà e tenuto conto che nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferenti si ad almeno due terzi dei libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione;

i) determinazione delle modalità di espletamento della prova informatica e della correzione della stessa, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, formate, per la durata massima di due anni, da avvocati, magistrati e docenti universitari;

l) individuazione della data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle nuove modalità di accesso al tirocinio e introduzione della disciplina transitoria eventualmente necessaria, con previsione, ove ritenuto utile, di sessioni di prove a carattere sperimentale.

3-ter. La prova informatica di ingresso si intende superata se è ottenuto un punteggio pari al 60 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: «di partecipare alla prova di preselezione informatica per»;

b) all'articolo 44, comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45»;

c) all'articolo 44, sopprimere il comma 2;

d) sopprimere l'articolo 45;

e) all'articolo 47, comma 1 sopprimere le parole «è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa»;

f) all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole «, dopo il superamento della prova di ingresso, secondo quanto previsto dall'articolo 39».

39.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.203

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

*Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.**Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

39.204

D'ALIA, SERRA

*Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.**Conseguentemente sopprimere il comma 3,*

39.205

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

*Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.**Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

39.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

39.902

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.**Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

39.207

SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

39.208

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.209

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:
«Sono ammessi a svolgere il tirocinio coloro che hanno conseguito una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza con una votazione non inferiore a 105 su 110.».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro quaranta giorni dalla domanda».

39.211

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro trenta giorni dalla domanda».

39.212

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.214

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dal sostenere la prova di ingresso coloro che abbiano completato con successo la scuola forense o siano stati ammessi e stiano frequentando con profitto un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui al seguente articolo 46, comma 1, lettera b) o coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110.».

39.700

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine.».

39.215

LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI

Sopprimere il comma 5.

39.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

39.217

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

39.218

D'ALIA, SERRA

Sopprimere il comma 5.

39.901/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE,
GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamenti 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

39.901/2

GALPERTI, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

All'emendamenti 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

39.901/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamenti 39.901, al comma 5, ivi richiamato, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

39.901/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamenti 39.901, al comma 5, ivi richiamato, terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

39.901

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento».

39.219

GALPERTI, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, NEROZZI

Al comma 5, sopprimere le parole: «con qualunque rapporto di impiego pubblico».

39.220

VICARI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «pubblico».

39.221

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere la parola: «qualunque».

39.222

LEGNINI

Al comma 5, dopo le parole: «rapporto di impiego pubblico» inserire le seguenti: «a tempo pieno».

39.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.224

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.225

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.226

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 5 secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.227

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 6, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno», e sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale».

39.228

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno».

39.229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 secondo periodo sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale».

39.230

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.231

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole: «con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

39.232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.233

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.234

CARUSO

Al comma 7, sostituire la lettera b), con le seguenti: «b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico. b-bis) per non più di dodici mesi presso un avvocato stabilito o presso un ufficio giudiziario.».

39.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, per non più di dodici mesi;».

39.236

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «per non più di dodici mesi;».

39.239

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari è disciplinata ai sensi dell'articolo 42;».

39.237

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi;».

39.238

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi,».

39.240

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente».

39.241

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.».

39.242

CARUSO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dignitoso».

39.243

D'ALIA, SERRA

Al comma 8, sostituire la parola: «Pertanto» con le seguenti: «Di norma,».

39.244

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.245

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

39.246

D'ALIA, SERRA

Al comma 9, dopo le parole: «non determina» aggiungere le seguenti: «di norma».

39.900/1 (testo corretto)

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 39.900, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Spostare l'ultimo periodo del comma 9 ivi richiamato quale comma 9-bis.

b) Sostituire le parole da: "adeguate" fino a: "dello studio" con le seguenti: "rimborso anche forfaitario, sugli oneri propri dell'attività svolta, tenuto conto dell'effettivo apporto dato all'esecuzione delle prestazioni dello studio e dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio medesimo"».

39.900/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «Al comma» fino a: «delle strutture dello studio» con le seguenti: «Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso, anche forfaitario, sugli oneri propri dell'attività svolta, tenuto conto dell'effettivo apporto dato all'esecuzione delle prestazioni dello studio e dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio medesimo"».

39.900/2 (testo corretto)

VIESPOLI

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «e tenuto altresì» fino a: «dello studio» con il seguente periodo: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell'attività svolta da quest'ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».

39.900/2

VIESPOLI

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio» con il seguente periodo: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell'attività svolta da quest'ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».

39.900/3

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 39.900, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il primo anno».

39.900/4

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «l'avvocato» fino a: «dello studio con le seguenti: "in ogni caso, al praticante avvocato è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito"».

39.900/5

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «al praticante avvocato» inserire le seguenti: «, oltre al rimborso spese,».

39.900/6

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, sopprimere le parole: «, anche forfetario,».

39.900/7

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 39.900, dopo la parola: «forfetario» aggiungere le seguenti: «ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza,».

39.900/8

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «all'effettivo apporto» inserire la seguente: «professionale».

39.900/9

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «delle prestazioni» inserire le seguenti: «ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».

39.900/10

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti: «Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la parola "solo"».

39.900

IL RELATORE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un adeguato compenso, anche forfettario, per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da. «solo in», a: «responsabilità dello stesso», con le seguenti: «sotto il controllo dell'avvocato presso il quale svolge la pratica,».

39.247

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.248

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.249

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.250

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.».

39.251

VICARI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.252

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 9, «aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.253

SACCOMANNO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso al praticante è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

39.255

D'ALIA, SERRA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.».

39.256

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

39.257

D'ALIA, SERRA

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tuttavia il praticante che svolge il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza».

39.258

LEGNINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, trascorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, l'avvocato è tenuto a corrispondere al praticante avvocato, oltre a rimborso delle spese, un compenso adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari qualora il praticante avvocato, oltre le attività di cui al comma 1, svolga le attività di cui al comma 10, nonché altre attività proprie dell'attività professionale forense».

39.254

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura

proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

39.259

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «solo» e dopo le parole: «del pretore» inserire le seguenti: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi al praticante è dovuto un giusto compenso».

39.260

D'ALIA, SERRA

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta».

39.261

D'ALIA, SERRA

Al comma 10, dopo le parole: «solo in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica» inserire le seguenti: «dietro compenso».

39.262

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 10, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

39.263

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale.».

Conseguentemente sopprimere le parole: «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

39.264

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale.».

Conseguentemente sopprimere le parole «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

39.265

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato"».

39.266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di av-

vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.267

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.268

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

39.269

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

39.270

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.271

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.273

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indi-

pendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.274

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.».

39.275

D'ALIA, SERRA

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:».

39.276

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante

avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

39.277

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

39.278

D'ALIA, SERRA

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

39.279

D'ALIA, SERRA

Al comma 11, lettera c), premettere le seguenti parole: «in attuazione della normativa comunitaria,».

39.280

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le seguenti: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

39.281

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le parole: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

39.282

CARUSO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. A chi sia titolare di rapporto di impiego pubblico, ed abbia conseguito l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati di cui al comma 2, compete il diritto ad aspettativa non retribuita, con conservazione del posto di lavoro, sino alla conclusione delle operazioni relative all'esame di Stato che è per primo tenuto decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione. Decorso un anno dall'iscrizione, l'esercizio del diritto è subordinato alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio, che l'interessato deve fornire all'ente con cui ha in corso il rapporto di impiego mediante apposita certificazione rilasciata dall'ordine circondariale.».

39.283

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica».

39.284

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

39.0.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega al Governo in materia di attività formative complementari al tirocinio professionale forense)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il tirocinio professionale forense, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicurino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore non inferiore a trenta».

Art. 40.**40.200**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

1-ter. Il praticante radiato non può essere iscritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

Art. 41.**41.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41 – (*Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*) – 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a nove mesi, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.»

41.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo non superiore a nove dei ventiquattro mesi previsti per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale di cui al comma 6 dell'articolo 39, il tirocinio può consistere nella frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.».

41.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.».

41.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso

uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.».

41.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.».

41.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.».

41.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria e».

41.206

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a ventiquattro mesi» con le seguenti: «non superiore a nove mesi in sostituzione per detto periodo della pratica svolta presso uno studio professionale».

41.3

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.207

SACCOMANNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le scuole di specializzazione per le professioni legali restano regolate dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dal decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica 21 dicembre 1999, n. 532».

41.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbli-

che o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

c) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.».

41.209

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c):» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina».

41.210

SACCOMANNO

Al comma 2, dopo le parole: «Il CNF» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza,».

41.211

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle associazioni forensi giudicate idonee» inserire le seguenti: «o di altri soggetti pubblici e privati».

41.212

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: «prevedendo un carico» sino alla fine della lettera.

41.213

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: «nonché quelle per le verifiche» sino alla fine della lettera.

41.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al presente articolo sono a carico dei singoli consigli dell'ordine».

Art. 42.**42.200**

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. (Frequenza di uffici giudiziari) – L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

42.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari» con le parole: «L'attività del praticante presso gli uffici giudiziari nello svolgimento dell'attività ivi svolta ai fini della propria formazione».

42.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari» con le parole: «Lo svolgimento del praticantato presso un ufficio giudiziario».

42.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio dell'ordine.»

42.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Frequentazione degli uffici giudiziari)».

Art. 43.**43.200**

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – (Certificato di compiuto tirocinio). – 1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato di compiuto tirocinio che consente di partecipare all'esame di Stato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della do-

manda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.».

43.201

MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia, per una sola volta, il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica nel medesimo distretto di Corte di appello».

43.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.

43.203

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.

43.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.».

43.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove scritte.»;

b) all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.206

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia

fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove scritte.»;

b) all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3 sostituire le parole: «in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio» con le seguenti: «dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio».

Art. 44

44.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

44.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono» con le seguenti: «L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno.*

Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame»;

b) sopprimere l'articolo 45.

44.900

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «La prova di preselezione informatica e»; sostituire, inoltre la parola: «svolgono», con la seguente: «svolge».

44.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 45;

b) all'articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione esaminatrice per l'esame di Stato è unica».

44.203

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 45;
 - b) all'articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione esaminatrice per l'esame di Stato è unica».
-

44.204

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 45.

44.205

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

44.206

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «le prove§§ fino a: «si svolgano», con le seguenti: «L'esame di Stato si svolge».

44.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede

nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame».

44.208

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla preselezione informatica sono esonerati tutti coloro i quali abbiano conseguito un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b*) o che abbiano superato con successo la scuola forense o che abbiano conseguito il certificato di compiuta pratica in data anteriore all'entrata in vigore della presente normativa.».

Art. 45.**45.901**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

45.200

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

45.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, Ignazio MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

45.202

D'ALIA, SERRA

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 46.**46.900/2**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

All'emendamento 46.900, al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

46.900/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 46.900, al comma 6, dopo le parole: «sentito il CNF» inserire le seguenti: «, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.».

46.900/4

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 46.900, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli giurisprudenziali».

46.900/5

VIESPOLI

All'emendamento 46.900, sopprimere il comma 13.

46.900

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 46. - (*Esame di Stato*). – 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e

quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non attribuisce punteggio per i concorsi pubblici».

46.200

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

46.201

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

46.202

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.».

c) *al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.*

46.203

LEGNINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in una prova scritta avente ad oggetto la relazione di un atto postuli» con le seguenti: «in due prove scritte aventi ad oggetto la relazione di atti che postulino».

Conseguentemente,

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte», le parole: «della prova scritta» con le seguenti: «delle prove scritte» e le parole: «la prova» con le seguenti: «le prove»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata» con le seguenti: «Le materie oggetto delle prove scritte devono essere indicate»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «nella prova scritta» con le seguenti: «per ciascuna delle prove scritte».

46.204

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

46.205

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti:

«diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.207

MUGNAI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «diritto tributario» inserire le seguenti: «diritto ecclesiastico».

46.208

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».

46.209

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

46.210

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 2.

46.211

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 2.

46.212

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

46.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ogni prova».

46.214

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 3 aggiungere in fine le parole: «per ogni prova».

46.215

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.»

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.216

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.»

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.217

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei

voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

46.218

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

46.219

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

Conseguentemente al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

46.220

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

46.221

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

46.222

LUSI

Al comma 9 sostituire le parole: «ai sensi del comma 7» con le seguenti: «ai sensi del comma 8».

46.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

Art. 47.**47.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – (Commissione di esame). – 1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da setti membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non infe-

riore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e principi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.

4 Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5 Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6 Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

7 L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8 Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

47.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «La commissione di esame» fino ad: «Essa» con le seguenti: «La commissione di esame».

47.202

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di pre-selezione informatica che».

47.203

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «uno dei quali la presiede» e dopo le parole: «magistrato di corte d'appello» inserire le seguenti: «uno dei quali la presiede;».

47.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento della prova orale, la Commissione esaminatrice è integrata da un membro della Commissione del distretto della Corte d'appello che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, ha corretto gli elaborati scritti».

47.205

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 8.

47.206

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 8, sopprimere le parole: «, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori,».

Art. 48.**48.200**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

48.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dopo il superamento» fino alla fine del comma.

48.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere del CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

Art. 49.**49.200**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. – (*Disciplina transitoria per l'esame*). - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 46, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia di diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 46».

49.201

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma la prova di pre-selezione informatica prevista dall'articolo 45,».

49.202

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 46, comma 4,».

49.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

49.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali» con le seguenti: «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame».

49.205

MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere il comma 2.

49.206

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

49.207

VICARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile ed alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice penale, si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali.».

Art. 50.**50.200**

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*) 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dal Collegio Giudicante, che sono organi degli ordini circondariali del distretto.

2. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale ed ha sede presso il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

3. I Collegi Giudicanti hanno sede presso il consiglio dell'ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1.

4. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante, altresì stabilendo in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario i criteri di ripartizione dei costi per il funzionamento degli stessi, che sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto.

5. Il Consiglio Istruttore di disciplina è eletto fra gli iscritti agli albi degli ordini circondariali di ciascun distretto, nel numero dispari di volta in volta determinato dal CNF con proprio regolamento in relazione al numero complessivo degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri di cui all'articolo 20. Il Consiglio non può tuttavia avere un numero di componenti inferiore a sette, dei quali due hanno funzione di supplenti. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella per il rinnovo dei Consigli degli ordini circondariali, secondo le modalità stabilite dal CNF con il regolamento previsto nel presente comma, che pure dispone, in relazione al numero dei componenti da eleggersi, la eventuale costituzione successiva di più sezioni, ciascuna della quale composta da non meno di tre membri e presieduta dal più anziano per iscrizione. La durata del mandato è quadriennale e ciascuno dei componenti non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.

6. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

7. La funzione di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, oltre che di componente di Collegio giudicante. Al componente del Consiglio Istruttore di Disciplina si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

8. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla funzione non può candidarsi alle cariche di cui sopra per il periodo di

anni tre immediatamente successivo alla cessazione, computato l'anno solare in corso al momento in cui la stessa ha luogo. Se è eletto, decade di diritto, e vi subentra il primo dei non eletti con deliberazione che il Consiglio assume nel corso della riunione di insediamento.

9. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio dell'Ordine circondariale che per ultimo dà notizia dell'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.

10. Il Collegio Giudicante è costituito per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Lo compongono, quali membri effettivi, il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare, due consiglieri del medesimo ordine competente e quattro consiglieri degli altri ordini del distretto. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa fra i relativi presidenti.

11. Il CNF con proprio regolamento stabilisce le modalità e indica i criteri per la costituzione dei Collegi, primo fra i quali quello del principio della predeterminazione e della rotazione.

12. Il Collegio non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento, sotto pena della nullità degli atti compiuti e delle decisioni prese.

13. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o dal consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare.

14. Per la validità della riunione del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

15. I componenti del Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi previsti dal codice di procedura penale, in quanto applicabili, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che li riguardi e che sia da essi conosciuto, anche se la stessa non sia stata dichiarata.».

Conseguentemente, all'articolo 51, sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina, ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, la competenza a provvedere è determinata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

2-bis. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia un consigliere di un ordine circondariale, ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, non possono essere

chiamati a comporre il Collegio Giudicante altri consiglieri dello stesso ordine. Il Collegio sarà conseguentemente costituito con la designazione di componenti in sostituzione, scelti fra i consiglieri dell'ordine del capoluogo del distretto, e il procedimento sarà tenuto presso lo stesso. Nell'ipotesi in cui quanto sopra riguardi un consigliere di tale ordine, la competenza è determinata a norma dell'articolo II del codice di procedura penale.».

50.201

D'ALIA, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*). – 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.

3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle

elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.«.

50.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Consiglio di disciplina*). – 1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggior-

mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario. I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte effettuate in adempimento di ogni compito loro affidato.

14. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

Conseguentemente,

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio di disciplina»;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «Consiglio di disciplina competente per il procedimento» e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione».

50.203

CARUSO

Sostituire il comma 7 con i seguente:

«7. Il collegio del Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale.».

50.204

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Collegio giudicante, per i cui membri sussiste incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine e consigliere istruttore di disciplina, è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti; dei sette membri effettivi, tre sono designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro sono indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente» con le seguenti: «componente più anziano».

50.205

VICARI

Al comma 11 sostituire le parole: «previsti dal codice di procedura penale» con le seguenti: «previsti dal codice di procedura civile».

50.206

MUGNAI

Al comma 11 sostituire le parole: «previsti dal codice di procedura penale» con le seguenti: «previsti dal codice di procedura civile».

50.207

D'ALIA, SERRA

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».

50.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 14, sostituire le parole: «Il CNF» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

Art. 51.**51.200**

D'ALIA, SERRA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio dell'ordine, del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante di disciplina, nonché in

ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.».

Art. 52.

52.200

CARUSO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

52.201

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».

Art. 53.

53.200

CARUSO

Al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o essere superiore, nel complesso, a dieci anni».

Art. 54.

54.200

CARUSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54. (Istruttoria disciplinare). 1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un proce-

dimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, assegna eventualmente il procedimento per l'istruttoria ad una sezione del Consiglio di cui non facciano parte componenti appartenenti allo stesso ordine dell'interessato, e designa il consigliere istruttore.

2. Il Consigliere istruttore designato è responsabile della fase istruttoria del procedimento. Il Consigliere istruttore immediatamente informa, per iscritto a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento e prima di ogni altro adempimento, l'avvio della stessa, fornendo all'interessato ogni elemento utile ed invitando lo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente Consigliere istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. La sezione del Consiglio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. La sospensione feriale dei termini decorre dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, il Consigliere istruttore riferisce alla al Consiglio o alla sezione, che propone al Collegio Giudicante competente motivata richiesta di archiviazione ovvero chiede, in caso contrario, apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, il Consiglio o la sezione formulano la proposta del capo di incolpazione. Il Consiglio o la sezione depositano il fascicolo comprensivo di tutti gli atti e documenti presso la segreteria del Collegio Giudicante, che ne dà avviso all'interessato.

4. Il provvedimento di archivi azione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.».

54.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «collegio di appartenenza» con le seguenti: «Sezione del Collegio giudicante che delibera sulle richieste di archivi azione o di apertura del procedimento» e sostituire le parole: «Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore,» con le seguenti: «La sezione del Collegio giudicante di cui al precedente periodo delibera».

Art. 55.**55.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se è disposta l'apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio istruttore ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed al Presidente del consiglio dell'ordine competente.».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «consiglio dell'ordine costituito in»;

b) all'articolo 57, comma 3, sopprimere le parole: «consiglio dell'ordine presso il quale opera»;

c) all'articolo 58, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine in sede» con la seguente: «Collegio».

55.201

D'ALIA, SERRA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

55.202

D'ALIA, SERRA

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che decorre dal deposito della motivazione».

55.203

VICARI

Al comma 14 sostituire le parole: «le norme del codice di procedura penale» con le seguenti: «le norme del codice di procedura civile».

55.204

MUGNAI

Al comma 14 sostituire le parole: «le norme del codice di procedura penale» con le seguenti: «le norme del codice di procedura civile».

Art. 56.**56.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

56.201

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

56.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile anche il provvedimento integrale».

Art. 58.**58.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione».

Art. 60.**60.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare nè essere accolta la richiesta del suo trasferimento».

60.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'avvocato o dal praticante» con le seguenti: «dell'avvocato o del praticante avvocato».

60.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «il procedimento stesso» con le seguenti: «tale procedimento».

Art. 61.**61.200**

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero».

Art. 62.**62.200**

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

Art. 63.**63.200**

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

Art. 64.**64.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere l'articolo.

64.201

CARUSO

Al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del CNF e degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere, Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine sopra previsto di ventiquattro mesi o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:».

64.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e ac-

quisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL,».

64.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

64.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

64.0.200

MUGNAI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili)

1. Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni e/o regolamenti, adottati da ciascun ordine in materia elettorale, in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate».

Art. 65.**65.200**

D'ALIA, SERRA

Sopprimere i commi 2 e 3.

65.201MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI*Al comma 4, sopprimere le parole: «in modo innovativo».*

65.202

MUGNAI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 66.**66.0.700**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 26 ottobre 2010

108^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (n. COM (2010) 522 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (n. COM (2010) 524 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (n. COM (2010) 525 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (n. COM (2010) 526 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (n. COM (2010) 527 definitivo)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra gli atti comunitari in titolo, rilevando in premessa che le proposte in esame si inseriscono in un contesto generale che occorre chiarire. Di fronte alle sfide poste dalla crisi economica e finanziaria, è emersa la necessità di rivedere gli strumenti della *governance* economica europea. Da qui la istituzione nel marzo scorso di una *task force* sulla *governance* economica presieduta dal presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy.

Ai lavori di questa *task force*, le cui conclusioni saranno esaminate dal prossimo Consiglio europeo giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, la Commissione europea ha contribuito presentando un pacchetto di proposte legislative, sei in tutto, cinque delle quali sono state trasmesse anche ai Parlamenti nazionali e sono oggi al nostro ordine del giorno.

Si sofferma quindi sul rapporto della *task force*, che costituisce il quadro politico di riferimento dell'insieme delle azioni (di carattere normativo e non) che sono in corso di esame per rafforzare la *governance* economica dell'Unione.

Sono i contenuti di questo rapporto infatti che saranno discussi nel prossimo Consiglio europeo e sui quali dunque è importante dare un contributo propositivo.

Le proposte normative della Commissione seguiranno il loro *iter*; potranno essere oggetto di un più puntuale e articolato esame parlamentare, anche per quanto riguarda il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte della Commissione esteri e delle altre Commissioni, segnatamente della 5^a Commissione Bilancio.

Il rapporto Van Rompuy si articola su cinque essenziali linee direttrici: la prima è la necessità di una maggiore disciplina di bilancio, che passa in primo luogo attraverso una migliore e più efficace implementazione del Patto di stabilità, rendendo in particolare più stringente e sanzionabile il criterio del debito pubblico. La seconda linea direttrice è quella di un impegno ad estendere i meccanismi di sorveglianza multilaterale al di là della finanza pubblica. La terza linea è quella di un più efficace coordinamento tra scelte europee e politiche fiscali e di bilancio nazionali; si tratta della questione del cosiddetto «semestre europeo».

Il rapporto, sulla scorta dell'accordo tra i *leader* di Francia e Germania, che ha preceduto di poco la pubblicazione del rapporto medesimo, fa infine riferimento alla necessità di definire un meccanismo permanente per la gestione delle crisi dei Paesi dell'area dell'Euro. Pone quindi la questione del rafforzamento dell'assetto istituzionale dell'Unione per garantire una più efficace *governance* economica.

Su queste linee si muove gran parte delle proposte elaborate dalla Commissione.

Si tratta in particolare di due proposte di modifica dei regolamenti che disciplinano il patto di stabilità e crescita, e di tre proposte di nuovi regolamenti riguardanti rispettivamente: la sorveglianza degli squilibri macroeconomici; le sanzioni relative agli squilibri macroeconomici; le sanzioni legate al patto di stabilità e crescita.

Nella stessa occasione la Commissione ha anche presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Quest'ultima non è stata trasmessa dalla Commissione europea al Senato poiché dovrebbe essere approvata secondo una procedura legislativa speciale che prevede, tra l'altro, semplicemente la consultazione del Parlamento europeo.

Osserva al riguardo che, visto il rilievo della proposta e i contenuti in essa previsti (si prevede, ad esempio: l'introduzione di strumenti per omogeneizzare i sistemi di contabilità pubblica, per assicurare che la programmazione di bilancio nei vari paesi si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche; che gli Stati si dotino di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dagli obblighi derivanti dal trattato; che ciascuno Stato istituisca un quadro di bilancio a medio termine efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di programmazione almeno triennale), andrebbe suggerito alla Commissione di merito di chiedere l'assegnazione di questo atto rilevante, affinché anche su di essa il Senato possa pronunciarsi, trattandosi di materie che hanno un evidente e immediato riflesso sulla normativa interna che regola il processo decisionale di finanza pubblica. Rileva peraltro che la materia è trattata nel rapporto finale della *task force*, ritenendosi il rafforzamento delle procedure interne un passo essenziale per assicurare il rispetto del Patto di stabilità, soprattutto tenendo conto che la decisione di bilancio rimane di competenza di ciascuno Stato. In proposito la *task force* prefigura un intervento su due livelli.

Viene individuato un insieme di requisiti minimi per i quadri nazionali che devono essere soddisfatti entro la fine del 2013, tra i quali: a) la presenza di efficaci sistemi contabili e statistici; b) l'introduzione di regole numeriche; c) i sistemi di previsione; d) efficaci procedure di programmazione di medio periodo; e) una copertura adeguata dell'attività della pubblica amministrazione.

Oltre a questi, potrebbe essere individuato un ulteriore insieme di strumenti non obbligatori, come ad esempio: l'introduzione di procedure *top-down* nei processi di bilancio; regole fiscali; il riconoscimento del ruolo di soggetti pubblici indipendenti che abbiano il compito di fornire analisi indipendenti, verifiche e previsioni in relazione alle scelte di politica economica.

A quest'ultimo riguardo segnala come anche la *task force* raccomandi l'introduzione di istituzioni pubbliche che forniscano analisi indipendenti e previsioni. In proposito ricorda che in occasione dell'approvazione della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) si era a lungo dibattuto sulla opportunità di procedere, anche al di là di un intervento legislativo, utilizzando l'autonomia regolamentare di ciascuna Camera, alla costruzione di una struttura che unifichi i Servizi del bilancio e doti quindi il Parlamento e più in generale il paese di una istituzione capace di fornire analisi indipendenti e previsioni. Ritiene che tale tema, anche alla luce dei documenti in corso di esame, debba essere ripreso e coerentemente sviluppato.

Tornando alle proposte della Commissione europea all'ordine del giorno, nota che si tratta di un insieme di iniziative normative che si muovono nell'ambito delle norme vigenti dei trattati, proponendone, sotto vari aspetti, una interpretazione particolarmente estensiva. Passa quindi ad analizzarle raggruppandole per materia.

Per quanto riguarda in particolare le proposte che direttamente incidono sul Patto di stabilità e crescita, si tratta di due atti (n. 526 e n. 522) che recano modifiche ai due vigenti regolamenti di attuazione del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), con riferimento sia al cosiddetto braccio preventivo sia a quello correttivo.

Vi è poi una terza proposta di regolamento (la n. 524), che rafforza i meccanismi sanzionatori del processo di sorveglianza.

Per quanto riguarda il cosiddetto «braccio preventivo» del Patto di stabilità, la proposta di modifica presentata dalla Commissione (COM(2010)526) mira a fondare il controllo delle finanze pubbliche sul nuovo concetto di una politica di bilancio prudente, la cui funzione è quella di agevolare il percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio termine.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di modifica nasce dalla considerazione che il saldo strutturale si è dimostrato essere un indicatore insufficiente della posizione fiscale dei paesi, sia a causa della difficoltà di verificare la posizione ciclica dell'economia, sia per l'inadeguata considerazione delle entrate straordinarie non direttamente connesse con l'andamento ciclico. Come evidenziato nel Rapporto Van Rompuy, la crisi ha confermato l'impreparazione di alcuni paesi nel fronteggiare situazioni eccezionali.

Pur mantenendo la previsione di un percorso verso l'obiettivo di medio periodo basato sul miglioramento del saldo strutturale (pari allo 0,5 per cento annuo), il criterio di convergenza viene coordinato con l'evoluzione della spesa.

Per i paesi che hanno già raggiunto l'obiettivo di medio termine, la crescita annuale della spesa non dovrebbe essere superiore ad un tasso di crescita del PIL a medio termine definito come «prudente». Per i paesi che non hanno raggiunto l'obiettivo di medio termine, il tasso di crescita della spesa dovrebbe invece essere inferiore a tale tasso.

Un livello di spesa superiore al tasso di crescita del PIL potrebbe essere attuato soltanto se l'obiettivo di medio termine fosse stato ampiamente superato. Quando invece l'obiettivo non fosse stato raggiunto, ma un Paese volesse comunque tenere un livello di spesa superiore ai limiti coerenti con l'evoluzione del PIL «prudente», l'eccedenza dovrebbe essere coperta da misure discrezionali sul lato delle entrate.

L'introduzione della regola sulla spesa implica che le entrate temporanee siano destinate alla riduzione del disavanzo e quindi del debito.

Questo nuovo principio, che prende a riferimento l'evoluzione della spesa, costituirà il parametro di riferimento nell'ambito della valutazione dei piani di bilancio presentati dai paesi membri nei programmi di stabilità e crescita. Il mancato rispetto del limite sul tasso di crescita della spesa (o dell'attivazione delle eventuali misure compensative dal lato delle entrate), comporterà un avvertimento da parte della Commissione che, in caso di scostamento persistente o particolarmente grave, implicherà il coinvolgimento del Consiglio europeo attraverso l'adozione di una raccomandazione ad adottare misure correttive. Il mancato rispetto di politiche pru-

denziali – definite nel modo indicato – può far aprire una procedura di sorveglianza.

Sul regolamento che disciplina la Procedura di Disavanzo Eccessivo (cosiddetto «braccio correttivo») interviene la proposta COM(2010)522, finalizzata anch'essa ad evitare l'adozione di politiche di bilancio che potrebbero pregiudicare la sostenibilità delle finanze pubbliche e, di conseguenza, l'UEM.

In particolare, la proposta cerca di rendere operativo il criterio del debito, presente nei Trattati, ma lasciato in una posizione marginale nell'applicazione della procedura di sorveglianza, principalmente per l'ambiguità della nozione di «ritmo adeguato di riduzione» richiesta per valutare lo sforzo di un paese per riportare al livello soglia il rapporto stesso.

Secondo la proposta della Commissione, gli Stati membri il cui debito supera il 60 per cento del PIL dovrebbero adottare misure per ridurlo ad un ritmo sufficiente.

Il mancato rispetto del criterio del debito non implica automaticamente l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti di un paese, poiché la valutazione finale dovrebbe tener conto di alcuni fattori di rischio, quali un tasso di crescita della ricchezza nazionale particolarmente basso, la struttura del debito il livello di indebitamento del settore privato, le passività implicite connesse all'invecchiamento (ovvero, la sostenibilità a lungo termine dei sistemi previdenziali). Questo approccio più flessibile potrebbe essere applicato anche a beneficio di quei paesi che intraprendono riforme del sistema pensionistico, al fine di prendere in considerazione i costi netti di tale riforme in sede di valutazione dell'osservanza del criterio del debito.

Il rapporto della *task force* del Consiglio europeo, pur confermando su tale punto l'impostazione generale della proposta di regolamento, non cita formule specifiche per l'evoluzione del debito, e si limita a rimandare la definizione di «espliciti criteri quantitativi» ad un Codice di Condotta oppure alla legislazione secondaria (cioè ai regolamenti di cui la Commissione propone la modifica).

Al fine di sanzionare più efficacemente gli Stati membri dell'eurozona che violino le nuove regole della parte sia preventiva sia correttiva del Patto di stabilità e crescita, con la proposta di regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)524) si stabiliscono sanzioni finanziarie progressive.

Per quanto riguarda la parte preventiva, deviazioni significative da una «politica di bilancio prudente» comporterebbero per lo Stato membro interessato l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL.

Mentre l'obbligo di costituire il deposito fruttifero nella proposta di regolamento della Commissione scatta dopo la decisione del Consiglio, adottata ai sensi dell'articolo 121 comma 4 del Trattato, il rapporto Van Rompuy prevede che siano dati ulteriori 5 mesi allo Stato inadempiente perché adotti le azioni appropriate. Dopo questo termine il Consiglio adotta un'ulteriore raccomandazione (sempre ai sensi dell'articolo 121

quarto comma del Trattato), dalla quale scatta la sanzione di costituire il deposito fruttifero.

Per quanto riguarda la parte correttiva, il rispetto della normativa è garantito dalla previsione dell'obbligo per i paesi membri dell'area euro di effettuare un deposito infruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL al momento dell'apertura di una procedura di disavanzo eccessivo. Esso verrebbe convertito in ammenda in caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo. La sanzione sarebbe ulteriormente inasprita in caso di persistente inosservanza.

La decisione di comminare le sanzioni è proposta dalla Commissione e si considera approvata dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto a maggioranza qualificata («maggioranza inversa») degli Stati dell'area euro (non si tiene conto del voto dello Stato interessato). Il Consiglio potrebbe ridurre l'ammontare del deposito solo all'unanimità o su sulla base di una proposta della Commissione e di una richiesta motivata dello Stato membro interessato.

In caso di mancata restituzione, le entrate derivanti da queste ammende (o dagli interessi maturati sul deposito fruttifero) verrebbero distribuite, sulla base dei rispettivi PIL, tra i Paesi membri dell'area euro non sottoposti ad alcuna procedura.

Anche in questo caso, il rapporto Van Rompuy corregge la proposta della Commissione (COM (2010) 524): mentre nella proposta della Commissione la sanzione scatta al momento dell'apertura della procedura di disavanzo complessivo (che è decisa dal Consiglio ma, secondo un'importante innovazione del trattato di Lisbona su «proposta» della Commissione; nel rapporto Van Rompuy la sanzione scatta invece in una fase ulteriore della procedura e sulla base di una decisione del Consiglio adottata ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Quanto all'ampliamento della sorveglianza, il rapporto Van Rompuy, propone l'introduzione di meccanismi volti a correggere squilibri macroeconomici, mutuando le procedure applicate per la finanza pubblica con il patto di stabilità e crescita. Sulla scorta di questi indirizzi la Commissione ha presentato due proposte di Regolamento.

La prima proposta, quella di regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)527), demanda alla Commissione una valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro. La valutazione dovrebbe essere basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici. Per ciascun indicatore sono precisate delle soglie di allerta, che possono individuare sia livelli eccessivamente alti che eccessivamente bassi della variabile.

La Commissione precisa che tali valori soglia non vengono applicati in modo rigido, ma tenendo in considerazione il quadro economico complessivo del singolo Paese. Sulla base delle istruttorie fatte la Commissione redige una lista degli Stati per i quali si ritiene sussista un rischio di eccesso di squilibrio macroeconomico. In questo caso viene aperta

una procedura per squilibri eccessivi di concerto con il Consiglio, volta a spingere lo Stato ad adottare le misure correttive necessarie.

In particolare il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, del Trattato, dichiarando l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomandando allo Stato di adottare misure correttive entro un termine previsto. Qualora si valutasse che gli squilibri eccessivi possano trasmettersi al resto dell'Unione, le raccomandazioni da parte del Consiglio potrebbero essere più dettagliate e puntuali rispetto a situazioni meno gravi.

Lo Stato che sia oggetto di tale procedura dovrebbe sottoporre un piano di azione correttivo al Consiglio, il quale fisserebbe un termine per l'adozione di misure correttive. Il Consiglio dovrebbe fissare un termine adeguato per la correzione, dal momento che i Governi hanno solo un parziale controllo di variabili economiche diverse da quelle di bilancio. Se il Consiglio decide che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive adeguate, la procedura viene sospesa. Altrimenti lo Stato membro rimane soggetto alla procedura per squilibri eccessivi.

La seconda proposta di regolamento è quella recante misure per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)525). Secondo questa proposta lo Stato dell'eurozona che ometta ripetutamente di dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio formulate nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi, pagherebbe un'ammenda annua pari allo 0,1 per cento del suo PIL. Per ripetuta omissione si intende il mancato allineamento alle raccomandazioni del Consiglio nei termini stabiliti. La decisione di comminare un'ammenda è proposta dalla Commissione e si considera approvata dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto a maggioranza qualificata degli Stati membri dell'eurozona senza tener conto del voto. L'ammenda sarebbe restituita al Paese interessato qualora desse seguito alle raccomandazioni del Consiglio. In caso di mancata restituzione le entrate derivanti dalle ammende verrebbero distribuite, sulla base dei rispettivi PIL, tra i Paesi membri dell'area euro non sottoposti ad alcuna procedura.

Nel rapporto della *task force* guidata dal presidente del Consiglio europeo Van Rompuy si confermano le linee generali della sorveglianza macroeconomica contenute nelle proposte della Commissione; anche se sembrerebbe esser dato poco rilievo alle stesse.

Svolta l'analisi delle proposte della Commissione, ritiene opportuno che il Senato nel suo complesso si riservi una più approfondita valutazione. Si tratta di testi sui quali solo ora si stanno aprendo i negoziati e stanno emergendo le prime indicazioni.

Peraltro come accennato manca una proposta di direttiva, quella sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, di cui andrebbe sollecitata l'assegnazione.

Vi sono quindi ulteriori tematiche da approfondire non oggetto della proposta in titolo ma rilevante ai fini di una complessiva valutazione.

Il rapporto ricorda in primo luogo la decisione di procedere fin dal gennaio del prossimo anno ad un rafforzato ciclo di coordinamento delle

politiche economiche dell'Unione: è il cosiddetto «semestre europeo». L'obiettivo è quello di garantire un coordinamento *ex-ante* sia dei programmi di stabilità e convergenza sia dei programmi nazionali di riforma. Tutti saranno sottomessi ad un esame simultaneo della Commissione europea. L'obiettivo è quello di svolgere una discussione a livello europeo prima che condizioni e orienti le scelte di politica di bilancio che restano ovviamente competenza esclusiva degli Stati membri. Le raccomandazioni formulate dal Consiglio e/o dalla Commissione europea accompagneranno i documenti di finanza pubblica che il Parlamento dovrà esaminare. Ciò imporrà ovviamente, come del resto è emerso nelle sedute dedicate all'esame della decisione di finanza pubblica, una revisione della legge n. 196 del 2009.

Infine il rapporto della *task force* cita, nella parte conclusiva, due questioni che non sono toccate dalle proposte presentate dalla Commissione Europea.

Esse riguardano la definizione di un sistema di gestione delle situazioni di crisi e la sospensione del diritto di voto in seno al Consiglio, quale strumento di sanzione per i Paesi che mettono a rischio l'Unione stessa.

Nei vertici Ecofin che si sono susseguiti nei mesi di aprile e maggio, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno introdotto un sistema che permette, come già previsto dal Trattato per le difficoltà nella bilancia dei pagamenti, di sostenere un Paese alle prese con una crisi finanziaria. Lo *European Financial Stability Mechanism* è uno strumento temporaneo che permette agli Stati membri in difficoltà, previa adesione ad un programma di riequilibrio economico e finanziario, di ricevere un prestito oppure una linea di credito.

La *task force* del Consiglio europeo ritiene tuttavia che, per poter essere credibile, uno strumento di risoluzione delle crisi dovrebbe essere in grado di affrontare in modo risolutivo, i problemi di «azzardo morale» che sono generalmente all'origine delle situazioni di crisi. Per questo motivo, il Rapporto sollecita gli Stati membri a lavorare per poter introdurre un meccanismo stabile che costituisca un incentivo per gli stessi Stati a mettere in atto efficaci politiche fiscali e macroeconomiche, induca le istituzioni finanziarie a fornire in modo responsabile i capitali di cui il sistema ha bisogno e consenta un'adeguata partecipazione dei creditori privati. Secondo la *task force* soltanto un meccanismo stabile potrebbe consentire agli Stati membri di attuare il coordinamento tra le misure prese da ciascuno di essi e, contemporaneamente, salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area euro.

Dalla citata dichiarazione franco-tedesca del 18 ottobre 2010, risulta che Francia e Germania considerano necessaria una modifica dei Trattati e che – a tal fine – verrà chiesto in occasione del prossimo Consiglio europeo al Presidente Van Rompuy di preparare per la riunione di marzo 2011 opzioni concrete che consentano di delineare un solido meccanismo di risoluzione delle crisi.

Quanto alla questione della sospensione del diritto di voto in seno al Consiglio per i paesi che violino il Patto di Stabilità e Crescita, il Rapporto non contiene una vera e propria proposta, limitandosi a sottolineare come questo sia un problema aperto.

Anche su tale tema, la dichiarazione franco-tedesca del 18 ottobre evidenzia la possibilità di intraprendere un percorso di revisione dei Trattati, da adottare all'unanimità. In particolare, viene prefigurata la possibilità che nel caso di gravi violazioni da parte di uno Stato membro dei principi dell'Unione economica, siano definite procedure che possano portare alla sospensione del diritto di voto dello Stato interessato.

Si tratta di una questione di assoluto rilievo, che coinvolge anche la Commissione competente ad esaminare i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati europei. Occorre riflettere in particolare sull'opportunità oggi di aprire un nuovo cantiere istituzionale, e se questo possa limitarsi, come sembrerebbe intenzione dei Governi francese e tedesco, alle semplici questioni della sospensione del diritto di voto e della regolamentazione permanente del meccanismo di risoluzione delle crisi.

Il senatore TONINI (*PD*) rileva in premessa come dall'ampia esposizione del relatore emerga la solo parziale coincidenza tra il pacchetto di proposte legislative della Commissione e i lavori della *task force* sulla *governance* economica europea. Richiama altresì l'attenzione sull'accordo franco-tedesco che ha anticipato la chiusura dei lavori della medesima *task force*.

Ricorda che la propria parte politica ha con forza sollecitato un esame da parte del Parlamento della tematica complessiva della riforma del governo economico dell'Unione, ritenendo insufficienti le informative fornite sinora dal Governo, rispetto ad un passaggio che giudica di importanza storica decisiva. Si tratta non solamente di problematiche tecniche, ma dotate di forte spessore politico. In tal senso, ritiene che in sede di esame del tema da parte dell'Assemblea del Senato, l'Esecutivo debba essere rappresentato al massimo livello.

Sottolinea come si sia in presenza di una sostanziale riscrittura della Costituzione economica europea e si sia alle soglie di una rilevante cessione di sovranità da parte dei singoli Stati membri rispetto alle politiche di bilancio. Particolare attenzione va rivolta all'esistenza in ambito comunitario di realtà variegata e di diverse caratteristiche di stabilità finanziaria: una medesima moneta, tuttavia, difficilmente può essere ben amministrata se le realtà economiche che la condividono non si trovano in equilibrio.

Fa osservare che i tempi di riflessione risultano estremamente ristretti e che occorre conoscere con anticipo quale orientamento il Governo italiano intenderà assumere nel prossimo Consiglio europeo che si terrà nei giorni 28 e 29 ottobre. Lamenta quindi il fatto non sia stato reso noto al Parlamento il contributo fornito dal Governo italiano ai lavori della *task force*, contributo datato 5 luglio, cui fa espresso riferimento la tabella allegata al rapporto medesimo.

Il presidente DINI fa presente che il Dicastero italiano dell'Economia ha contribuito alla redazione del citato documento e quindi esso riflette nei contenuti anche tale posizione, mentre il senatore CABRAS (PD) rileva che il tema non risulta essere stato oggetto di dibattito da parte del Consiglio dei Ministri.

Il senatore TONINI (PD) conclude sottolineando l'esigenza di un pieno coinvolgimento parlamentare sulla materia della riforma della *governance* economica europea.

Peraltro, mentre la Commissione bilancio dedicherà particolare attenzione alle conseguenze che tale riassetto produrrà sulle politiche interne di bilancio, la Commissione affari esteri dovrebbe soffermarsi sui profili di politica internazionale e sulle prospettive che tali modifiche implicano rispetto al processo di integrazione europea.

Il senatore BETTAMIO (PDL) condivide il rilievo per cui la linea del Governo italiano in materia di riforma della *governance* economica europea si riflette nei contenuti dei lavori della *task force* e, quindi, del rapporto Van Rompuy.

Ritiene peraltro che il punto di nodale importanza sia quello di analizzare come il Parlamento italiano e, in generale, i parlamenti nazionali dei *partner* comunitari, possano contribuire all'approvazione definitiva delle scelte a livello europeo.

Si tratta di un processo di sempre maggiore integrazione a livello economico che a partire dal sistema monetario europeo ha portato successivamente all'adozione dell'euro e, ora, all'individuazione di linee di politica economica sovranazionale. Ogni passaggio prevede peraltro regole, controlli e sanzioni per garantire l'efficacia dei nuovi accordi.

Reputa infine indispensabile che venga garantita una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica sul passaggio di grande importanza che le istituzioni comunitarie si apprestano a compiere, osservando che il Parlamento ha una precisa responsabilità in tal senso.

Il senatore CABRAS (PD) rileva criticamente la disattenzione della politica interna italiana rispetto al delicato confronto sui temi di politica economica e su quelli dell'integrazione europea che si sta svolgendo in questi mesi. Ciò si riconferma anche con riferimento, ad esempio, alla fase cruciale che il commercio internazionale sta affrontando relativamente agli arbitraggi sulla valuta. Richiama altresì la recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca che ha riaffermato il rango primario delle regole fondamentali interne anche rispetto alle decisioni comunitarie.

Sottolinea criticamente come il contributo italiano nelle sedi comunitarie per la definizione delle linee di riassetto del governo economico sia stato fornito in assenza di un'adeguata informativa del Parlamento. Crede che, l'individuazione di un accordo a ventisette non possa non aver comportato, oltre a decisioni condivise, anche parziali rinunce, con il rischio di prevalenza delle prerogative dei paesi dalle economie più forti.

Quanto alla prospettiva di una riapertura del tavolo di riforma dei trattati, sia pur solo relativamente alla *governance* economica, ritiene che dovrebbero essere affrontati anche ulteriori temi quali l'istituzione di un fondo strutturale permanente, finanziato con i cosiddetti *eurobond*, il che consentirebbe un ulteriore passo avanti rispetto ad una politica economica realmente comune e non solo intergovernativa.

Risulta pertanto a proprio avviso indispensabile un chiarimento da parte del Governo al Parlamento sui profili tanto tecnici quanto politici, con il contributo dei Dicasteri dell'Economia e degli Affari esteri.

Il presidente DINI richiama l'esistenza di un'interpretazione restrittiva a livello comunitario quanto alla possibilità dell'Unione europea di ricorrere al mercato dei capitali, sussistendo, a suo avviso, altre possibilità di raggiungere i medesimi risultati degli *eurobond* attraverso, ad esempio, la Banca Europea per gli Investimenti.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*) osserva come la prospettiva di una sempre maggiore integrazione economica a livello europeo debba essere condivisa. Essa si concilia, peraltro, con il principio di una evoluzione in senso federale delle istituzioni nazionali, implicando una cessione di sovranità per l'adozione di decisioni politiche ad un livello più alto.

Quanto al ruolo che il Governo italiano ha svolto e continua a svolgere a livello economico sul fronte interno e in ambito comunitario, ricorda la partecipazione alle scelte sovranazionali e l'attuazione di una politica nazionale di rigore, che ha riscosso l'apprezzamento dei *partner* europei.

Il sottosegretario SCOTTI assicura la disponibilità dell'Esecutivo rispetto al confronto con il Parlamento sulla riforma della *governance* economica europea, nei modi e nei tempi da definirsi.

Quanto alle proposte comunitarie in esame, fa presente che esse si inquadrano e costituiscono l'anello finale di un processo di inevitabile sempre migliore integrazione che ha avuto avvio a partire dal Trattato di Maastricht.

Ricorda che nell'ultima riunione del Consiglio europeo Affari generali del 25 ottobre, il Governo italiano ha condiviso i contenuti del rapporto Van Rompuy. Tale documento, peraltro, contiene delle raccomandazioni e degli indirizzi sulle cui modalità attuative il dibattito è ancora aperto. In tal senso, ritiene che il profilo di principale importanza sia quello di individuare un meccanismo permanente di prevenzione e soluzione delle crisi economiche.

Ritiene prematuro ipotizzare la imminente apertura di un tavolo di riforma dei trattati. E tuttavia, ritiene che una tale eventualità dovrebbe individuare a livello procedurale un meccanismo trasparente ed inclusivo di definizione del mandato per la convocazione di una eventuale conferenza intergovernativa, mediante, ad esempio, la proroga dei lavori della *task force* ovvero il conferimento di un mandato alla Presidenza del Consiglio

ovvero alla Commissione europea. Inoltre, l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare un sistema permanente per scongiurare con anticipo squilibri e crisi.

Al rilievo del senatore Cabras, replica che la problematica dei sistemi sanzionatori risulta ancora impregiudicata.

Il presidente DINI fa presente che la limitatezza dei tempi di esame parlamentare a disposizione è stata determinata dalla recente trasmissione delle proposte comunitarie. Ricorda quindi che sussiste inoltre la disponibilità del Ministro Frattini a riferire tempestivamente sugli esiti del prossimo Consiglio europeo in programma per il prossimo 28 e 29 ottobre.

La Commissione esprimerà un parere alla Commissione Bilancio, competente per il merito. Si riserva pertanto di sottoporre all'attenzione dei colleghi una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

109^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
DINI*

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Constatato il protrarsi dell'incontro dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi e da senatori interessati con il Vice Ministro degli esteri per gli affari europei della Repubblica dell'Iran, Ali Ahani, il presidente DINI, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Avverte quindi che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 ottobre 2010

423^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 11,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stato iscritto all'ordine del giorno l'esame di atti preparatori della legislazione comunitaria, concernenti la riforma della *governance* economica europea, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, a seguito della calendarizzazione in Assemblea, per la seduta pomeridiana di domani, dei temi connessi ad eventuali proposte di risoluzione sui medesimi argomenti. Fa quindi presente che la ristrettezza dei tempi di esame di temi di così rilevante portata è nata dall'eventualità che il Parlamento fornisca un indirizzo al Governo in vista della prossima riunione dell'Eurogruppo, prevista per il 28 e il 29 ottobre prossimi. Propone pertanto di incardinare gli atti comunitari, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, al fine di svolgere ordinariamente l'*iter* procedurale previsto dal comma 6 di tale articolo. In vista del dibattito in Assemblea, invece, la relazione che svolgerà il relatore, senatore Massimo Garavaglia, su tali atti, potrebbe rappresentare invece la base di una discussione su materie di competenza, quali le procedure della *governance* europea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e dare quindi modo di procedere ad un atto di indirizzo di carattere più squisitamente politico.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione a tale proposta, rileva l'importanza che su temi di questa portata sia data la possibilità di presentare risoluzioni in Assemblea eventualmente difformi da quelle di maggioranza per fornire un indirizzo politico al Governo prima della riunione ricordata dal Presidente. Qualora tale possibilità non esistesse, riterrebbe necessario procedere alla presentazione di risoluzioni già nella fase di esame

degli atti comunitari in Commissione, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) esprime perplessità sulla tempistica ristretta di esame degli atti comunitari. Al fine di effettuare scelte consapevoli ritiene necessario disporre di un tempo più ampio. La ristrettezza dei tempi pregiudicherebbe la qualità del lavoro parlamentare.

Il senatore LEGNINI (*PD*) giudica discutibile la scelta della Capi-gruppo di abbinare l'esame degli atti comunitari concernenti la riforma della *governance* europea con la mozione a prima firma del senatore Rutelli sulla politica economica. Ritiene che le attinenze tra i due argomenti siano piuttosto vaghe. Ritiene, altresì, opportuno chiedere all'Assemblea di trattare i due argomenti separatamente e, possibilmente, di differire i temi relativi agli atti comunitari e la votazione delle relative risoluzioni nella giornata di giovedì al fine di poter disporre di un tempo più congruo rispetto alla portata degli argomenti in questione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) fa presente che alcuni dei temi riferiti agli atti comunitari siano stati già affrontati anche in altre sedi, per esempio durante l'esame della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Non condivide pertanto le considerazioni svolte sull'eccessiva ristrettezza dei tempi.

Il PRESIDENTE, dando atto della ristrettezza dei tempi per pervenire all'elaborazione di indirizzi al Governo, sottolinea tuttavia l'importanza di cogliere l'opportunità di esprimere una posizione preliminare del Senato prima della riunione dell'Eurogruppo citato. Ritiene poi fondamentale acquisire la posizione del Governo su tale questione. Ripropone quindi la cadenza procedurale sopra illustrata, ovvero svolgere la relazione sugli atti e rinviare il loro esame ad altra seduta nella quale essi potranno essere trattati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 144, comma 6, e procedere, invece, nella seduta pomeridiana, ai sensi dell'articolo 50, comma 1. Ciò consentirebbe di svolgere in tempi rapidi un dibattito e di pervenire al conferimento di un mandato al relatore a riferire in Assemblea con una proposta di relazione e, in quella sede, sarà possibile pervenire all'elaborazione di una o più risoluzioni per fornire indirizzi preliminari al Governo. Una procedura del genere consentirebbe al Senato di intervenire, eventualmente in modo anche parziale, per dare al Governo la possibilità di svolgere con un indirizzo parlamentare gli impegni europei. E, dall'altro, di poter riprendere in una fase successiva un'analisi più dettagliata delle proposte di regolamento per esprimere un parere rivolto alle istituzioni comunitarie mediante apposite risoluzioni.

La Commissione conviene sulle proposte procedurali avanzate dal Presidente.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (n. COM (2010) 522 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (n. COM (2010) 524 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (n. COM (2010) 525 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (n. COM (2010) 526 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (n. COM (2010) 527 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, propone di procedere all'esame congiunto delle proposte di regolamento iscritte all'ordine del giorno per la fase dell'illustrazione e del dibattito.

La Commissione conviene.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli atti comunitari in titolo, facendo presente che la crisi economica e finanziaria degli scorsi mesi ha evidenziato e amplificato la necessità di un maggior coordinamento e di una sorveglianza rafforzata delle politiche economiche nell'Unione europea. Gli strumenti e i metodi vigenti di coordinamento hanno consentito all'Unione Europea di affrontare e superare una tempesta di dimensioni impensabili fino a poco tempo fa, che gli Stati membri avrebbero avuto difficoltà ad affrontare da soli, senza la protezione appunto dell'Unione. Le esperienze recenti hanno rivelato, però, anche le debolezze nelle procedure di sorveglianza. C'è oggi un unanime consenso sul fatto che il quadro di regole europee debba essere modificato al fine di ricostituire le condizioni per la crescita economica e la sostenibilità della finanza pubblica, condizioni essenziali per un crescita stabile del prodotto e dell'occupazione. Il cuore delle procedure di sorveglianza è costituito dal Patto di stabilità e crescita, strumento che attua le indicazioni dei trattati europei sulla disciplina di bilancio. Ed è proprio a partire da tale strumento che il pacchetto trasmesso dalla Commissione articola un ampio quadro di proposte, che coinvolgono molti importanti aspetti delle procedure di decisione sulle politiche di bilancio degli Stati membri. Le esperienze recenti hanno anche messo in luce il forte legame che intercorre tra le finanze pubbliche e lo stato dell'economia nel suo complesso. Prima

dello scoppio della crisi alcuni indicatori macroeconomici – diversi da quelli comunemente utilizzati per valutare i conti pubblici – mostravano dinamiche che potevano suggerire un imminente indebolimento delle condizioni economiche del paese osservato. Negli anni precedenti alla crisi finanziaria il basso costo del credito, favorito da una sempre maggiore integrazione dei mercati finanziari, ha portato ad una allocazione delle risorse che ha creato squilibri macroeconomici e persistenti divergenze a livello di competitività tra Paesi. Per prevenire il ripetersi di una simile crisi in futuro, la Commissione propone di porre una nuova enfasi sulla sorveglianza macroeconomica, attraverso l'introduzione di meccanismi sia preventivi sia correttivi, mutuati dalle procedure già applicate per la finanza pubblica con il PSC. Nell'ambito della revisione del sistema di *governance* economica, vi è anche una proposta di direttiva sui cosiddetti requisiti dei quadri di bilancio (non trasmessa ai parlamenti nazionali, ma che appare utile analizzare con il resto del pacchetto), direttiva che richiede agli Stati membri un adattamento rispetto al proprio disegno istituzionale. Per quadri di bilancio (*budgetary frameworks*) si intendono quell'insieme di strumenti, procedure e istituzioni che regolano le decisioni sulle politiche di bilancio, in tutte le fasi di preparazione, approvazione e gestione del bilancio (riferito al complesso delle pubbliche amministrazioni). Sono temi noti alla Commissione, soprattutto se si pensa all'importante percorso appena terminato con l'approvazione della nuova legge di contabilità, la legge n. 196 del 2009. In particolare, la Commissione fa riferimento all'omogeneità dei sistemi contabili, alla indipendenza dei criteri di previsione per la programmazione di bilancio, alla introduzione di regole numeriche sulla programmazione di medio periodo, agli strumenti analitici che esaltino la trasparenza degli elementi del processo di bilancio (tra i quali un mandato a servizi del bilancio nazionali e indipendenti), all'esistenza di un equo coordinamento tra settori istituzionali. Ma anche su tali temi è opportuno tornare più nel dettaglio. Per completare la comprensione del quadro complessivo di proposte in discussione a livello sovranazionale, occorre ricordare l'istituzione del semestre europeo, uno dei pilastri sui quali l'Unione Europea intende basare una nuova *governance* economica. Esso si configura come un ciclo di procedure definite temporalmente in modo tale da assicurare un coordinamento *ex-ante* ed una più adeguata sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio nell'Eurozona e nell'UE a 27 da parte del Consiglio Europeo, su impulso della Commissione. La *ratio* è quella di favorire una più incisiva guida politica e strategica da parte delle autorità europee nel periodo in cui le politiche e le decisioni di bilancio sono ancora in una fase di programmazione. È utile ricordare che – attraverso una modifica al Codice di condotta – esso è vigente e i paesi membri si troveranno, già a partire da gennaio prossimo, di fronte ad un nuovo calendario dei documenti di programmazione della politica di bilancio. Questa innovazione, proprio in quanto più vicina, sembra essere la sfida più concreta. Prima di passare ad esaminare più in dettaglio le proposte di riforma, è opportuno ricordare che – oltre ai documenti trasmessi dalle istituzioni europee – il 21 ottobre è stato diffuso

il Rapporto finale della *task force* insediata nel mese di marzo, su mandato del Consiglio Europeo, presieduta dal presidente del Consiglio europeo, e formata dai 27 ministri finanziari della UE, dal presidente della Banca Centrale Europea e dal Commissario Europeo agli Affari Economici e Monetari, con il mandato di presentare, entro il 2010, una serie di misure di rafforzamento della disciplina di bilancio, esplorando tutte le opzioni per rafforzare il quadro giuridico dell'Unione. Tale documento verrà discusso nel Consiglio europeo di questa settimana. Sono presenti due posizioni, che divergono parzialmente su alcuni punti nella articolazione delle proposte e che rappresentano le due anime del percorso di revisione della *governance* europea. Aspetto importante perché alcuni punti negoziali sono ancora aperti e l'occasione di questo dibattito potrebbe consentire al Senato italiano di esprimere una posizione che sostenga il Governo italiano nella difficile partita che si giocherà in Europa nei prossimi mesi. Entrando più nel dettaglio dei singoli temi, con riferimento al Patto di Stabilità e Crescita (PSC), le proposte presentate dalla Commissione prospettano modificazioni con riferimento sia alla parte preventiva sia a quella correttiva, prevedendo l'introduzione di un sistema sanzionatorio rafforzato.

Per quanto riguarda la procedura preventiva del PSC, la proposta mira a fondare il controllo delle finanze pubbliche sul nuovo concetto di una politica di bilancio prudente. Il criterio di convergenza viene reso operativo con l'introduzione di un ulteriore principio, basato appunto sulla evoluzione della spesa. Per i paesi come l'Italia che non hanno raggiunto l'obiettivo di medio termine, il tasso di crescita della spesa dovrebbe essere inferiore ad un tasso di crescita del PIL a medio termine definito come «prudente», a meno che l'eccedenza non sia coperta da misure discrezionali sul lato delle entrate. Il tasso prudente di crescita a medio termine deve essere valutato sulla base delle proiezioni su un orizzonte temporale di dieci anni aggiornato a intervalli regolari. Con riferimento alla procedura correttiva – uno degli aspetti maggiormente dibattuti – la proposta cerca di rendere operativo il criterio del debito, ben presente nei Trattati, ma lasciato in una posizione marginale nell'applicazione della procedura di sorveglianza, principalmente per l'ambiguità della nozione di «ritmo adeguato di riduzione» richiesta per valutare lo sforzo di un Paese per riportare al livello soglia il rapporto stesso. Secondo la proposta della Commissione si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente se il differenziale rispetto a tale valore si è ridotto negli ultimi tre anni ad un ritmo di un ventesimo all'anno. Su questi due aspetti il rapporto della *task force* del Consiglio d'Europa, pur confermando l'impostazione generale della proposta della Commissione, non cita formule specifiche per l'evoluzione della spesa o del debito e rimanda la definizione di espliciti criteri quantitativi al Codice di Condotta oppure alla legislazione secondaria (cioè ai regolamenti). Il punto di differenza è abbastanza significativo e lascia aperta la possibilità di negoziare in senso migliorativo formule che – per le caratteristiche del caso italiano – risulterebbero altrimenti estrema-

mente vincolanti. Con riferimento alle sanzioni, si prevede un rafforzamento sia nella parte preventiva che correttiva. La Commissione propone che il paese verso cui viene aperta una «segnalazione» (sia quella di deviazioni significative da una «politica di bilancio prudente», sia quella connessa con la procedura di disavanzo eccessivo) sia obbligato a costituire il deposito di somme finanziarie: depositi fruttiferi nel caso di parte preventiva e non fruttiferi nel caso di parte correttiva. La novità della proposta sta nel fatto che l'obbligo di costituire tali depositi scatterebbe in occasione della Raccomandazione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, a meno che il Consiglio – entro dieci giorni – decida con maggioranza qualificata di rigettare la proposta della Commissione.

Più graduale è invece la proposta Von Rompuy che prevede un intervallo temporale (di alcuni mesi) tra la prima raccomandazione del Consiglio e la possibilità di imporre la costituzione di un deposito; inoltre l'obbligo di costituzione del deposito può avvenire – su proposta della Commissione – solo dopo una seconda deliberazione del Consiglio che prenda atto della mancata adozione delle misure correttive richieste al Paese, sempre che il Consiglio non si opponga con maggioranza qualificata. Su tale tema è importante ricordare la posizione del Presidente della BCE che impersona una linea rigorista e vedrebbe volentieri meccanismi di sanzione quasi automatici per i Paesi dell'Eurozona che violano il Patto di Stabilità e Crescita. Per comprendere il quadro entro cui si muovono i negoziati, occorre leggere la dichiarazione congiunta sulla *governance* europea del 18 ottobre, in cui Francia e Germania confermano l'opportunità di applicare sanzioni progressive e maggiormente automatiche, sia nella parte preventiva che in quella correttiva del PSC, ma sottolineano anche che queste debbano essere decise nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione e dell'equilibrio istituzionale. Con riferimento alla istituzione del Semestre europeo, la richiesta di aggiornare i programmi di stabilità e di convergenza entro la fine di aprile rappresenta una complessa e innovativa architettura istituzionale rispetto alla quale risulta fondamentale verificare il corretto innesto nelle procedure domestiche di programmazione economico-finanziaria, tenuto conto – nel caso dell'Italia – che una complessiva riforma delle procedure di bilancio è già stata approvata alla fine dell'anno scorso.

Vi sarà modo di riflettere sulle interazioni tra normativa interna e nuovo quadro sovranazionale ma l'introduzione del semestre europeo dovrebbe probabilmente portare a una rimodulazione del ciclo delle procedure di programmazione domestiche, sia sotto il profilo della tempistica, sia sul piano dei contenuti del documento programmatico. È da notare che in sede europea viene richiesto espressamente un coinvolgimento dei parlamenti nazionali su tali documenti, in modo da promuovere la *ownership* delle decisioni strategiche di ciascun Paese. È interesse del Paese che il Parlamento abbia a disposizione per il nuovo esame del documento di programmazione di finanza pubblica il tempo adeguato all'importanza del documento stesso. Oltre ad una serie di questioni tecniche in relazione ai contenuti del nuovo documento per le quali si rinvia al *dossier* del Ser-

vizio del bilancio occorre segnalare due questioni. Il Codice di condotta europeo sembrerebbe prefigurare uno scenario nel quale gli Stati membri dovranno, già da aprile, indicare le misure di massima che intendono adottare (qualora necessarie in base all'andamento dei tendenziali) per la realizzazione degli obiettivi programmatici. Un livello di dettaglio che nella esperienza italiana non è a disposizione spesso nemmeno nel mese di settembre. In altre parole, le innovazioni sembrano richiedere un cambiamento di passo di grande importanza nel modo di decidere nel campo della finanza pubblica.

Altra questione di rilievo è quella di chiarire se gli obiettivi programmatici di saldo della PA debbano essere disaggregati per sottosettori istituzionali: amministrazioni centrali, locali e enti di previdenza. Tale disaggregazione è in effetti già prevista dalla legge n. 196, sia nella presentazione dello scenario tendenziale di finanza pubblica sia nella definizione degli obiettivi programmatici, ma occorre considerare che tali indicazioni erano contenute in un documento da presentare nel mese di settembre, quindi in una fase temporalmente molto diversa da quella del mese di aprile considerata nella nuova tempistica.

Al riguardo si tratta di valutare la fattibilità non solo tecnica ma anche politica della definizione ad aprile di obiettivi programmatici disaggregati per sottosettore, che presenterebbe problemi legati ai tempi e ai modi del coinvolgimento delle autonomie locali nel quadro di programmazione economico-finanziaria. È essenziale che il documento venga inviato alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ma non è sicuro che un parere sia sufficiente ad assicurare il rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente tutelata delle autonomie locali, anche alla luce dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale. I tempi previsti dalle istituzioni europee e i vincoli posti dai processi di previsione sembrano tuttavia porre dei condizionamenti quasi insuperabili nella definizione di equilibri rispettosi dei ruoli dei diversi soggetti istituzionali. Con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica, la proposta di regolamento demanda alla Commissione una valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro. La valutazione sarebbe basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici (*scoreboard*, la cui individuazione è rinviata ad una fase successiva, ma che potrebbero comprendere: il bilancio delle partite correnti; il tasso di cambio effettivo basato sui costi unitari del lavoro; il debito del settore pubblico e privato – famiglie e imprese). Per ciascun indicatore sono precisate soglie di allerta, che possono individuare sia livelli eccessivamente alti che eccessivamente bassi della variabile.

La Commissione precisa che tali valori soglia non vengono applicati in modo rigido, ma tenendo in considerazione il quadro economico complessivo del singolo Paese. Sulla base delle istruttorie fatte la Commissione redige una lista degli Stati per i quali si ritiene sussista un rischio di eccesso di squilibrio macroeconomico. In questo caso viene aperta

una procedura per squilibri eccessivi, di concerto con il Consiglio, volta a spingere lo Stato ad adottare le misure correttive necessarie. Lo Stato che sia oggetto di tale procedura dovrebbe sottoporre un piano di azione correttivo al Consiglio, il quale fisserebbe un termine per l'adozione di misure correttive. Si tratta di un percorso tutto da costruire che presenta alcuni punti di incertezza, ma anche potenzialità per una migliore gestione tra Paesi dell'Unione. Anche la proposta di direttiva sulle caratteristiche dei quadri di bilancio, che elenca alcuni strumenti cui gli Stati membri devono adeguarsi entro la fine del 2013, meriterebbe una discussione ampia e articolata. Vengono elencati strumenti e istituzioni coerenti con quelli indicati dai principali organismi internazionali nel definire i buoni principi per la gestione di finanze pubbliche sane. L'elenco è ampio e copre numerosi aspetti e in particolare: le esigenze di trasparenza ed indipendenza delle analisi tecniche alla base della decisione di *policy*, soprattutto per garantire il principio di prudenza nelle previsioni, con il rafforzamento degli obblighi di rendicontazione; l'adozione di regole fiscali numeriche, che agevolino il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali, purché accompagnate dalla precise procedure di monitoraggio (che potrebbero essere svolte da istituzioni o uffici del bilancio indipendenti), nonché dalla specificazione delle conseguenze che deriverebbero da un eventuale mancato rispetto degli obiettivi; l'adozione di strumenti rafforzati per la programmazione di medio periodo con evidenziazione delle priorità, articolate per le principali voci di entrata e di spesa, in modo tale da rendere esplicito il percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo; la considerazione complessiva dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche, implicando la comparabilità dei criteri contabili, la simultaneità dei termini di pubblicazione dei dati, l'integrità dei sistemi di rilevazione e di elaborazione dei dati; l'esistenza di sistemi di coordinamento tra sottosettori, al fine di effettuare una adeguata programmazione di medio periodo. A tal fine, le competenze di ciascun soggetto pubblico devono essere chiaramente definite e tutti i sottosettori devono essere coperti da regole numeriche. Anche il rapporto finale della *task force* presieduta dal Presidente Von Rompuy, riconosce l'utilità di rafforzare la *ownership* delle regole fiscali europee all'interno dei Paesi membri. La *task force* però – a differenza della Commissione – individua un insieme di requisiti minimi per i quadri nazionali che devono essere soddisfatti entro la fine del 2013, differenziati da quelli, non obbligatori, sui quali potrebbe essere sviluppata una ulteriore riflessione.

Nel concludere ricorda due temi che non rientrano tra le proposte presentate dalla Commissione Europea, ma che rimangono aperti nelle conclusioni del rapporto Von Rompuy. Esse riguardano la definizione di un sistema di gestione delle situazioni di crisi e la sospensione del diritto di voto in seno al Consiglio, quale strumento di sanzione per i Paesi che mettono a rischio l'Unione stessa. Il rapporto segnala che per affrontare tali temi occorre prevedere una revisione dei Trattati. Stiamo parlando

quindi di percorsi estremamente complessi e che richiedono una attenta ponderazione. La *task force* del Consiglio Europeo ritiene che, per poter essere credibile, uno strumento di risoluzione delle crisi dovrebbe essere in grado di affrontare i problemi di azzardo morale che sono generalmente all'origine delle situazioni di crisi. Per questo motivo, il Rapporto sollecita gli Stati membri a lavorare per poter introdurre un meccanismo stabile che costituisca un incentivo per gli stessi Stati a mettere in atto efficaci politiche fiscali e macroeconomiche, induca le istituzioni finanziarie a fornire in modo responsabile i capitali di cui il sistema ha bisogno e consenta un'adeguata partecipazione dei creditori privati. Dalla dichiarazione franco-tedesca del 18 ottobre 2010, risulta inoltre che la Francia e la Germania considerano necessaria una modifica dei Trattati e che – a tal fine – verrà chiesto al Presidente del Consiglio europeo di preparare per la riunione di marzo 2011, opzioni concrete che consentano di delineare un condiviso meccanismo di risoluzione delle crisi. Quanto alla questione della sospensione del diritto di voto in seno al Consiglio per i paesi che violino il Patto di Stabilità e Crescita, il Rapporto si limita a sottolineare come questo sia un problema aperto. Anche su tale tema, la dichiarazione franco-tedesca del 18 ottobre evidenzia la possibilità di intraprendere un percorso di revisione dei Trattati. In particolare, viene prefigurata la possibilità che nel caso di gravi violazioni da parte di uno Stato membro dei principi dell'Unione economica, siano definite procedure che possano portare alla sospensione del diritto di voto dello Stato interessato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, di materie di competenza, concernenti le procedure di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche europee.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12.

424^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15.

MATERIA DI COMPETENZA**Sulle procedure di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche europee: proposta di relazione**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI propone di acquisire agli atti della presente procedura la relazione svolta questa mattina dal relatore Massimo Garavaglia, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, nell'illustrazione degli schemi di direttiva il cui contenuto sarà alla base della discussione odierna.

Conviene la Commissione.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) preliminarmente si sofferma sugli aspetti procedurali dell'esame in corso. Ricorda, infatti, come siano già state avanzate perplessità nel corso della seduta antimeridiana della Commissione, circa la tempistica dell'esame, posto che gli schemi di atti comunitari deferiti alla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, risultano atti complessi che necessitano di una approfondita disamina dei diversi profili involti. Richiamando i contenuti dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, rileva peraltro l'importanza della presenza del Governo nel corso dell'esame della Commissione, posto che oggetto della deliberazione della medesima, ai sensi della richiamata norma del Regolamento, sono altresì gli indirizzi prospettati dal Governo stesso. È necessario, dunque, garantire i diversi aspetti procedurali previsti dall'articolo 144 del Regolamento in relazione all'esame degli schemi di atti comunitari deferiti dal Presidente del Senato alla Commissione bilancio ai fini del controllo di sussidiarietà, garantendo la congruità dei tempi per l'esame di atti di natura strategica su cui, peraltro, altre Commissioni permanenti devono fornire le loro osservazioni alla Commissione bilancio

medesima. Evidenzia poi come il Consiglio dei ministri europeo, la cui riunione è prevista per le date del 28 e del 29 ottobre prossimi, costituisca una occasione rilevante ma non ostativa ai fini dell'assunzione di specifiche decisioni rispetto all'esame degli atti da svolgere presso i Parlamenti nazionali sul piano della sussidiarietà. In merito alla procedura dell'articolo 50 del Regolamento che la Commissione sta seguendo, chiede se si tratti di quanto previsto dal comma 3 e quindi della necessità di presentare, già in questa sede, risoluzioni da votare in Commissione.

Il PRESIDENTE, in relazione ai rilievi procedurali da ultimo svolti dal senatore Mascitelli, chiarisce che l'esame in corso risulta incardinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 50 del Regolamento richiamato. Tale quadro regolamentare è volto proprio a consentire lo svolgimento di un dibattito parlamentare in vista dello svolgimento del Consiglio dei ministri europeo, previsto per il 28 e il 29 ottobre prossimi, secondo quanto evidenziato dalla Conferenza dei Capigruppo. Resta ferma la necessità di salvaguardare il pieno esame dei testi di schema di atti comunitari, deferiti alla Commissione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, che potrà essere regolarmente svolto nei lavori della Commissione. Sottolinea, al riguardo, come si sia inteso procedere ad un'apposita sede per l'espressione di un indirizzo al Governo da parte del Senato rispetto al previsto incontro dei rappresentanti dei Governi nazionali in sede europea. La procedura di cui all'articolo 50, comma 1, del Regolamento, risulta in qualche modo preliminare rispetto ad un più approfondito e complessivo esame degli atti comunitari deferiti alla Commissione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, nell'ambito di una fattispecie comunitaria di formazione e definizione degli atti medesimi, non necessariamente connessa all'indirizzo politico di cui discuterà l'Assemblea.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore MORANDO (PD) sottolinea il carattere essenziale del dibattito parlamentare sui temi in evidenza in una tempistica che preceda il Consiglio dei ministri europeo. Tale Consiglio provvederà, infatti, ad esaminare il documento elaborato dalla *task force* non risultando esclusa l'assunzione di importanti decisioni sui temi affrontati dal documento stesso. Ricorda, al riguardo, come i Governi dei diversi Paesi europei dell'area euro si stiano confrontando con i rispettivi Parlamenti nazionali, risultando necessario in Italia fare altrettanto, mediante lo svolgimento di un dibattito incentrato sui temi fondamentali e che si svolga in tempi utili, prima della definizione in sede europea di molte delle questioni all'attenzione della Commissione. Tra le principali questioni oggetto di dibattito, richiama il tema della definizione di un quantitativo di debito pubblico adeguato, rispetto al quale la proposta da taluni avanzata circa il cosiddetto ventesimo di riduzione del debito risulta del tutto non sostenibile per l'Italia. È necessario, dunque, su una tale questione, chiarire a livello nazionale quale obiettivo quantitativo possa ritenersi ragionevolmente sostenibile rispetto alla decisione che dovrà essere assunta a livello europeo. Richiama quindi

le diverse opzioni e proposte sul punto, sulle quali è necessaria una approfondita discussione. Sempre in relazione al documento predisposto dalla *task force*, evidenzia la necessità di definire chiare regole sull'evoluzione della spesa, posto che risulta già deciso che tale tipologia di regole sarà adottata nel nuovo Patto europeo. È necessario che in tale quadro il Governo italiano si presenti al Consiglio dei ministri europeo, previsto per il 28 e il 29 ottobre prossimi, con un chiaro indirizzo da parte del Parlamento. Sottolinea inoltre la necessità di affrontare in sede parlamentare alcune questioni. In particolare, occorre esaminare il tema del modello di gestione delle crisi di tipo europeo. Il sistema di vigilanza in materia creditizia e finanziaria risulta, infatti, del tutto inefficace in quanto strutturato su base meramente nazionale, occorrendo al riguardo individuare delle posizioni di indirizzo rispetto al Governo. Al riguardo, ricorda quanto ipotizzato nei documenti comunitari e altresì sollecitato dalla dichiarazione franco-tedesca circa la possibilità di privazione del diritto di voto per gli Stati europei che violino i principi fondamentali dell'Unione economica e monetaria. Tale possibilità costituisce una riforma di enorme portata su cui è necessario che il Parlamento dia un indirizzo concreto al Governo. Alla luce di tali considerazioni il dibattito in corso risulta particolarmente necessario, pur residuando talune perplessità circa la metodologia di impostazione procedurale, posto che il dibattito che si è inteso promuovere in sede parlamentare risulta, sebbene parzialmente collegato, comunque autonomo rispetto all'esame degli schemi di atti comunitari più volte richiamati. Nel merito delle questioni all'attenzione del dibattito europeo, richiama poi la questione del debito pubblico, rispetto al quale in vincoli posti dal Patto di stabilità e crescita non risultano aver funzionato. Il peso del debito pubblico è destinato, nel quadro attuale, a crescere e, in tale quadro, è necessario che l'Italia definisca un ritmo di caduta del debito definito quantitativamente. Richiama, altresì, il tema delle sanzioni per l'inosservanza delle raccomandazioni assunte a livello europeo, in relazione al quale si ipotizza un differente sistema di voto e sanzioni molto severe di carattere finanziario. Novità rilevanti in materia emergono altresì sulla questione della qualità delle statistiche. Tale tema risulta strettamente connesso alla necessità di costituire autorità indipendenti, risultando necessario che ciò confluisca nella risoluzione che sarà approvata dal Senato come atto di indirizzo nei confronti del Governo. Svolge, al riguardo, osservazioni critiche circa la riduzione delle risorse destinate all'ISTAT operata con il disegno di legge di stabilità, che va in senso contrario rispetto a quanto richiede il quadro europeo. In ordine al volume del debito un'importante novità è altresì costituita dalla valutazione degli squilibri macroeconomici ulteriori rispetto alla finanza pubblica. Tali squilibri devono essere affrontati con riforme strutturali, risultando necessario, in Italia, attivarsi tempestivamente in un quadro assai critico che non consente di assumere atteggiamenti dilatori sino al 2016. Il Paese deve ricostituire un avanzo primario maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio già vigente e dal disegno di legge di stabilità all'esame della Camera dei deputati. È necessario, in particolare, prevedere un obiettivo di lungo

periodo su cui assumere una posizione condivisa tra maggioranza ed opposizione, al fine di salvaguardare il sistema paese. Si sofferma, poi, sul tema del patrimonio, che in Italia presenta dati critici circa l'accumulazione registrata negli ultimi anni rispetto alla parallela crescita del debito pubblico, fenomeni entrambi da considerare strettamente connessi. In questo quadro, oltre alla ricostituzione di un consistente avanzo primario, risulterebbe inoltre necessario prevedere un contributo anche da parte del patrimonio individuale per l'interesse generale alla riduzione del volume globale del debito. Richiama poi la necessità, in via generale, di adottare delle riforme strutturali nei settori strategici dell'economia, sottolineando come i due dati evidenziati nei documenti europei all'esame, quali la sostenibilità della spesa previdenziale e la dimensione dell'intervento pubblico per il salvataggio delle banche, presentino in Italia un andamento sostanzialmente positivo, proprio alla luce delle riforme adottate negli anni '90 in tali settori. Negli altri settori in cui analoghe riforme non sono state adottate si registrano andamenti ben più critici che mostrano la necessità di intervenire rapidamente. In ordine al tema dei gravi squilibri macroeconomici che vengono inseriti quale parametro di controllo nei rapporti con l'Unione europea, ricorda la tempistica entro la quale l'Italia è tenuta a presentare una prima proposta del quadro nazionale delle riforme, da definire entro il mese di aprile 2011, che deve avere ad oggetto settori strutturali, tra i quali l'università e la ricerca, lo sviluppo e le infrastrutture, l'energia e il funzionamento della giustizia, tutti temi che non sono nell'agenda politica dell'attuale Governo. Appare pertanto necessario che tali elementi confluiscono nella risoluzione che il Senato dovrà approvare. Richiama, infine, i fattori della bilancia delle partite correnti, che segnala dati negativi nel nostro Paese, e della produttività totale dei fattori, che costituiscono elementi fondamentali di incidenza economica. Nel contesto europeo, una ricaduta positiva della nuova configurazione della *governance* sugli Stati nazionali potrebbe essere quella di indurre ad adottare interventi di sostegno e di investimento in settori fondamentali, mediante una emissione di titoli a fronte del maggior credito dell'Europa. Anche tale aspetto dovrebbe essere ricompreso tra gli ambiti trattati dalla risoluzione che dovrà essere adottata quale atto di indirizzo nei confronti del Governo. Richiama infine un aspetto particolarmente enfatizzato negli atti comunitari concernente la necessità, da parte degli Stati europei, della creazione di organismi pubblici in grado di elaborare analisi e previsioni economiche indipendenti. Anche questo tema, più volte affrontato dalla Commissione, dovrebbe trovare sede nella risoluzione da approvare in Assemblea. In particolare andrebbe ribadito l'orientamento, più volte emerso nei lavori del Senato, di istituire il Servizio del bilancio unificato del Parlamento. A tal fine andrebbe pertanto ribadita nei riguardi della Presidenza dei due rami del Parlamento l'urgenza di procedere in tempi solleciti in questa direzione. Si dichiara infine favorevole, qualora il Parlamento dovesse dimostrarsi incapace di decidere, anche alla eventuale istituzione di una autorità indipendente da parte del Governo.

Il sottosegretario CASERO, riservandosi di intervenire più ampiamente in sede di replica, fa presente, preliminarmente, che gli argomenti in questione sono di relevantissima portata, tenuto conto che la crisi economica ha posto in discussione la stessa sopravvivenza della moneta unica europea. Ritiene che i tempi non siano maturi per passare ad una politica economica europea unica e ciò quindi determinerà la necessità di un maggior coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione. Dichiara inoltre di condividere che uno degli aspetti più rilevanti del dibattito sia costituito dalla definizione delle regole parametriche e su questo aspetto appare fondamentale che vi sia un ampio confronto tra il Governo e il Parlamento. Dati i tempi ristretti delle decisioni assunte in sede europea, condivide infine l'opportunità di svolgere una attenta riflessione su questi temi.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 ottobre 2010

198^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province» (n. 240)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il relatore CUTRUFO (*PdL*), nel replicare agli intervenuti, illustra uno schema di osservazioni non ostative con rilievi pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si apre quindi un dibattito sullo schema di osservazioni proposto dal relatore.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), pur ritenendo condivisibile il tenore complessivo del testo illustrato, suggerisce di modificare l'affermazione contenuta nel quarto capoverso circa la non sufficiente correlazione dell'intervento normativo con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, considerato che, in base a quanto previsto dalla legge delega, tale materia dovrà essere disciplinata dallo specifico disegno di legge sulle autonomie locali. Gli appare pertanto sufficiente correggere la formula adottata richiamando l'esigenza di una maggiore correlazione.

Non concorda inoltre con l'asserita mancanza di omogeneità del processo di attuazione della delega: infatti la coerenza complessiva del per-

corso di riforma deve essere vista analizzando il complesso dei provvedimenti di attuazione, compresi quelli ancora in corso di predisposizione.

Infine suggerisce di espungere dal testo il riferimento alle norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica, che ritiene superfluo, dal momento che si indica già al Governo di definire il quadro finanziario entro il quale fissare gli obiettivi di servizio.

Affida quindi al relatore la valutazioni delle richieste di modifica da lui formulate.

A giudizio del senatore STRADIOTTO (*PD*), il rispetto dello spirito della legge delega richiederebbe la preventiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, degli obiettivi e dei costi *standard* riferiti ai singoli servizi prima di pervenire all'individuazione dei fabbisogni *standard*. Esprime quindi una valutazione di segno opposto rispetto alle considerazioni del senatore Franco in merito al parere proposto dal relatore.

A suo parere vanno inoltre esplicitati i motivi per cui la Commissione suggerisce di inserire anche la città di Roma capitale nel novero degli enti interessati dallo schema di decreto legislativo.

Si dichiara infine contrario alla proposta di prevedere esplicitamente un tetto massimo alle spese correnti degli enti locali, poiché si rischierebbe in tal modo di limitarne l'autonomia amministrativa e finanziaria, penalizzando peraltro i comuni più virtuosi.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*), in riferimento ai principi di coordinamento dinamico della finanza pubblica propone che nello schema di osservazioni sia enunciata l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei predetti principi, specifici incentivi per la soppressione e razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), dopo aver richiamato i maggiori comparti della spesa degli enti locali sui quali ha inciso il patto interno di stabilità, esprime il timore che il complessivo disegno di riqualificazione della spesa, alla quale mira il federalismo fiscale, non tenga conto dei delicati equilibri economici dell'Italia, giacché esso sembra muovere dal presupposto che sarà sufficiente ridurre i livelli di spesa delle regioni meridionali per favorire il riequilibrio dei conti pubblici.

Manifesta inoltre perplessità in merito alla durata triennale del periodo transitorio per il passaggio dai costi storici ai fabbisogni *standard*: si rischia infatti di rendere ingovernabile il sistema della finanza locale impedendo agli enti interessati la normale attività di programmazione degli interventi.

L'individuazione di principi di destinazione dei risparmi realizzati con il federalismo fiscale è un tema su cui si può registrare una convergenza politica significativamente ampia. Pur essendo contenuti alcuni accenni nello schema di osservazioni, reputa opportuno conferire maggior enfasi al tema, collocandolo all'inizio del testo.

La senatrice BAIÒ (*PD*) rivolge al rappresentante del Governo la sollecitazione a includere, tra i criteri di determinazione dei fabbisogni *standard*, anche uno che faccia riferimento alla famiglia, considerato anche il particolare valore che ad essa attribuisce la Carta costituzionale, quale riferimento centrale dell'azione degli enti locali.

La senatrice LEDDI (*PD*) osserva che il voler fissare il valore massimo delle spese correnti degli enti locali facendo riferimento ai risultati di esercizio del 2009 potrebbe essere estremamente fuorviante e danneggiare gli enti virtuosi.

Inoltre non le appare condivisibile neanche la proposta di affiancare alla SOSE e all'IFEL l'ISTAT e la Ragioneria generale dello Stato: si amplia a suo parere in modo eccessivo il numero dei soggetti incaricati di individuare i fabbisogni *standard*, andando ben aldilà della semplice trasmissione dei dati storici agli organismi già contemplati nell'articolo 4 dello schema di decreto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) lamenta l'indefinitezza dei criteri di determinazione dei fabbisogni *standard*, ulteriormente aggravata dalla perdurante mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio. Esprime quindi il timore che il federalismo fiscale mascheri soltanto un'operazione di «raffreddamento» della spesa delle regioni e degli enti locali. Ritiene pertanto appropriate le osservazioni problematiche e i rilievi espressi nelle bozze di parere.

Il Governo pretende infatti di procedere attraverso macroaggregati di funzioni amministrative, senza indicare i singoli servizi che occorre finanziare: a titolo di esempio, tale metodo non permette di conoscere in anticipo i parametri riguardanti la determinazione dei costi e dei livelli di prestazione dei servizi nell'ambito dell'assistenza domiciliare agli anziani.

Manifesta infine perplessità in merito al richiamo a Roma capitale e alla fissazione di un criterio rigido di predeterminazione del livello massimo di spesa degli enti locali.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea come il passaggio dai costi storici ai fabbisogni *standard* sia un processo di particolare lunghezza e complessità. Perciò la determinazione dei fabbisogni *standard* richiede l'utilizzo dei dati storici sulle spese per servizio degli enti locali. Tuttavia, come da lui già ampiamente illustrato in sede di dibattito, occorre incrociare i dati storici di classificazione funzionale delle spese con quelli di classificazione economica, per evidenziare gli ambiti di non ottimale allocazione delle spese stesse.

Reputa poi opportuno fissare un limite massimo alle spese degli enti locali per l'intera durata del periodo transitorio (dal 2011 al 2013), rilevando anzi la necessità di estendere anche alle spese in conto capitale il meccanismo proposto nello schema di osservazioni. Tuttavia, nel concordare con le preoccupazioni che la senatrice Leddi e il senatore Barbolini hanno espresso nei rispettivi interventi, il limite massimo di spesa po-

trebbe essere riferito alla media dei risultati di esercizio del triennio 2007-2009, con l'applicazione di un criterio più elastico e attendibile rispetto all'individuazione del solo anno 2009.

Propone quindi al relatore di inserire il riferimento alle spese in conto capitale anche nel capoverso in cui si enuncia l'opportunità di individuare i fabbisogni *standard* con riguardo alle spese correnti, indipendentemente dalla loro qualificazione del bilancio dell'ente locale.

Sottopone infine al relatore anche l'opportunità di modificare la considerazione relativa alla mancanza di omogeneità del processo di attuazione della delega: sarebbe infatti preferibile sottolineare la necessità di rendere omogeneo tale percorso, anziché utilizzare l'espressione «la Commissione esprime perplessità per la mancanza di omogeneità».

Intervengono quindi brevemente la senatrice LEDDI (*PD*), per far presente che l'andamento delle spese in conto capitale è diverso da quello delle spese correnti, potendo essere anche molto altalenante, come accade in particolare per i comuni di minori dimensioni, e il senatore D'UBALDO (*PD*), il quale invita a non ampliare l'oggetto del dibattito fino a ricomprendervi proposte di riforma della finanza locale.

Il presidente BALDASSARRI osserva che la media del triennio 2007-2009 scongiura, in parte, il rischio di eccessiva aleatorietà, prospettato dalla senatrice Leddi, e che l'inclusione delle spese in conto capitale nella determinazione dei fabbisogni *standard* rientra a pieno titolo nello schema di decreto legislativo.

Interviene quindi il ministro CALDEROLI, il quale specifica che i dati sull'andamento delle spese correnti in conto capitale riguardano i comuni nel loro complesso e non i singoli enti locali: la SOSE provvederà alla loro definitiva individuazione in tempo per rispettare il termine di esercizio della delega.

Preannuncia quindi l'intendimento di accogliere la segnalazione relativa alle famiglie, che gli era già pervenuta dalla Commissione competente.

Evidenzia come il tema della riduzione delle società partecipate dagli enti locali, al quale ha fatto riferimento il senatore Compagna, non rivesta attualmente carattere d'urgenza, considerato il meccanismo di soppressione e riduzione previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Per quanto riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, invita a considerare come sia trascorso un lungo arco di tempo dalla riforma del Titolo V della Costituzione, senza che si intervenisse in materia. Occorre pertanto tener conto di tale circostanza e del fatto che le competenze amministrative risultano ripartite tra lo Stato e le regioni, per quanto riguarda ad esempio l'assistenza domiciliare agli anziani, con la conseguenza che possono esservi sovrapposizioni e inefficienze.

Concluso il dibattito, il relatore CUTRUFO (*PdL*) interviene per dichiarare la propria disponibilità a recepire le proposte di integrazione avanzate dal presidente Baldassarri.

Il presidente BALDASSARRI propone quindi alla Commissione di rinviare alla seduta di domani la votazione dello schema di osservazioni, per consentire al relatore una più ampia considerazione delle osservazioni emerse.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), pur ritenendo apprezzabile e condivisibile le proposte di modifica formulate dal Presidente, riterrebbe preferibile procedere alla votazione delle osservazioni nella corrente seduta, atteso anche l'ampio dibattito sinora svolto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) concorda invece con la proposta di rinvio della votazione: occorre infatti prendere visione del nuovo schema di osservazioni che sarà presentato dal relatore per verificare in particolare le modifiche eventualmente apportate. Precisa infatti che l'orientamento di voto della propria parte politica dipenderà dal tenore della riformulazione proposta.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'unanime orientamento della Commissione, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 240 per la valutazione e votazione di un nuovo schema di osservazioni.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta plenaria delle ore 15,30 di domani, mercoledì 27 ottobre, è anticipata alle ore 15 e che, diversamente da quanto previsto nel calendario dei lavori già diramato, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà, anziché alle ore 15, al termine della seduta plenaria di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza, formula osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi.

La Commissione sottolinea la rilevanza del provvedimento in titolo ai fini della attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, nella consapevolezza che dalla determinazione dei fabbisogni *standard*, dalle specifiche modalità attuative e dalle risultanze di tale provvedimento derivano la adeguatezza, la coerenza e la completezza della assegnazione agli enti locali interessati dalla autonomia finanziaria.

A tale fine, la Commissione esprime un orientamento favorevole a condizione che i criteri per la determinazione dei fabbisogni *standard* siano fissati da norme delegate estremamente rigorose e puntuali, sulla base dei dati raccolti presso gli enti locali con la massima trasparenza e precisione, al fine dell'emanazione degli atti amministrativi di quantificazione concreta del fabbisogno. Ciò in quanto il rinvio ad atti di rango amministrativo è suscettibile di eludere i limiti posti dalla stessa legge di delega e di sottrarre al controllo parlamentare l'accertamento delle metodologie di calcolo.

Inoltre si rilevano la problematicità e, in parte, la criticità dell'intervento normativo che non appare sufficientemente correlato, come invece sarebbe necessario, con la identificazione delle funzioni essenziali degli enti locali ai sensi del codice delle autonomie, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'identificazione degli obiettivi di servizio e, da ultimo, ma non di minore importanza, con la definizione della cornice finanziaria e dell'effettiva capacità impositiva ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali. Sotto tale ultimo profilo, si sollecita il Governo a predisporre lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia finanziaria.

Appare inoltre necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo con le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2259 (carta delle autonomie), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

In generale quindi la Commissione esprime perplessità per la mancanza di omogeneità del processo complessivo di attuazione della delega, dando comunque atto della disponibilità del rappresentante del Governo a tenere conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare.

Di seguito sono indicati i rilievi puntuali sul disposto normativo.

In relazione all'oggetto dello schema di decreto, di cui all'articolo 1, la Commissione ritiene opportuno specificare che la determinazione del fabbisogno *standard* sia disciplinato con riguardo alle spese correnti, a prescindere dalla indicazione in bilancio dei singoli enti, e quindi anche quando esse derivino o siano qualificate come spese in conto capitale.

Inoltre, in riferimento allo stesso articolo 1, appare opportuno specificare che, in assenza di una legge statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, siano da considerarsi tali quelli determinati in base alla normativa vigente.

Sempre in riferimento all'oggetto, la Commissione suggerisce di inserire anche la città di Roma capitale nel novero degli enti interessati dal provvedimento.

La Commissione suggerisce di identificare un'apposita procedura affinché il Governo definisca il quadro finanziario entro il quale fissare gli obiettivi di servizio, anche proponendo norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica. In particolare la Commissione valuta con preoccupazione la prospettiva di completare il processo di determinazione dei fabbisogni *standard* nel 2013, in ragione della complessità dell'intero processo. Si propone pertanto di prevedere un'attuazione della fase transitoria a più stadi, con un'attuazione graduale nell'arco di un periodo (almeno un triennio).

In considerazione della complessità dell'individuazione complessiva delle funzioni fondamentali, potrebbe essere opportuno, pertanto, individuare una percentuale complessiva delle spese riferite alle funzioni generali di gestione e controllo sia per i comuni che per le province.

Per quanto riguarda la metodologia di rilevazione dei fabbisogni storici, per poi procedere all'individuazione dei fabbisogni *standard*, la Commissione ritiene necessario incrociare la classificazione funzionale delle spese con quella economica, in modo da identificare e assegnare con precisione il costo dei servizi standardizzati.

A tal fine appare opportuno che la determinazione del fabbisogno *standard*, ottenuta obbligatoriamente attraverso la formulazione di documenti informativi e questionari acquisiti dai singoli enti, faccia riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali.

Per quanto concerne le disposizioni recate all'articolo 4, la Commissione ritiene essenziale affiancare alla Società SOSE e all'IFEL anche la Ragioneria generale dello Stato e l'ISTAT. In relazione ai compiti assegnati alla SOSE S.p.A. la Commissione, pur dando atto al Governo di aver identificato nella citata Società un soggetto in grado di definire le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* – in analogia a quanto già svolto in materia tributaria per la definizione degli studi di settore – ritiene necessario prevedere un successivo vaglio parlamentare dei decreti del Presidente del Consiglio recanti la definizione del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia.

La Commissione apprezza la previsione di un meccanismo di revisione periodica dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, la Commissione suggerisce di prevedere esplicitamente nello schema di decreto un meccanismo che fissi il valore massimo delle spese correnti degli enti locali interessati all'anno 2009, in modo da identificare con precisione i livelli di risparmio ottenuti dall'adozione del criterio del fabbisogno *standard*.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 26 ottobre 2010

248^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede chiarimenti al Presidente circa l'andamento dei lavori per la seduta in corso.

Il PRESIDENTE comunica che proseguiranno le discussioni sui disegni di legge assegnati in sede referente, fermo restando che su alcuni di essi è atteso il parere della Commissione bilancio. Si procederà inoltre all'esame in sede consultiva degli atti del Governo nn. 253 e 261.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) lamenta che la scarsa produttività dell'Assemblea venga imputata alla lentezza dei lavori nelle Commissioni, le quali non licenziano provvedimenti per l'Aula. In proposito tiene a precisare che spesso le Commissioni sono bloccate in quanto mancano i prescritti pareri della Commissione bilancio.

IN SEDE REFERENTE

(1728) TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende la parola sull'ordine dei lavori al fine di verificare la disponibilità della relatrice a recepire emendamenti che trovino una copertura diversa da quella prevista, la quale grava sul Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997. Si tratta

a suo avviso di un chiarimento essenziale che pregiudica il seguito della discussione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa notare che sul tema della copertura si potrà valutare un'ipotesi differente in sede emendativa. Pur manifestando infatti analoghe perplessità a quelle espresse dal senatore Rusconi, ritiene che possa proseguire il dibattito.

La relatrice COLLI (*PdL*) ribadisce che il disegno di legge prevede una fase sperimentale la quale richiede un finanziamento più basso. In ordine alle considerazioni circa la partecipazione ai Giochi solo per gli studenti con risultati scolastici sufficienti, concorda sull'opportunità di valorizzare lo sport quale strumento di riscatto e di autostima per tutti i ragazzi.

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende quindi la parola in discussione generale rammentando l'audizione del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico, durante la quale fu presentato il Rapporto «Sport e Società», redatto in collaborazione con il CENSIS. In proposito ricorda che, nella fascia di età tra gli 11 e i 15 anni, circa il 40 per cento dei ragazzi non pratica alcuna attività sportiva e spesso l'unico spazio è rappresentato dalla scuola. Tali giovani non sono quindi messi in condizione di affrontare una ambizione di tipo agonistico, considerate le carenze della scuola, e in molti casi hanno anche un profilo didattico deludente.

Non condivide pertanto l'idea, cara al ministro Gelmini, per cui occorre avere la sufficienza in tutte le materie per poter partecipare ai Giochi della gioventù, i quali possono rappresentare un terreno di successo. Detto limite dovrebbe quindi essere interpretato come un mero dato di responsabilità e non certo di esclusione.

Richiamandosi nuovamente al Rapporto «Sport e Società», fa presente che dopo la prima fase di più intensa attività agonistica si verifica il maggiore abbandono dello sport, per il venir meno dell'illusione di poter diventare un campione. Giudica perciò necessario un collegamento più stretto tra la scuola e lo sport, tanto più che nella fascia di età tra i 14 e i 17 anni si registra una diminuzione del numero delle squadre.

Ritiene dunque che il disegno di legge debba costituire un punto d'inizio per rivalutare l'attività motoria, che in Italia riveste purtroppo un ruolo minoritario rispetto agli altri Paesi europei. Esprime poi preoccupazione per l'aumento dell'obesità dei bambini, che produce costi a carico del Sistema sanitario nazionale e che giustificherebbe ancor più la valorizzazione dello sport a scuola. In tal senso i Giochi possono rappresentare a suo giudizio un'occasione per competere e per educare il proprio corpo.

In conclusione, ribadisce che occorre a suo avviso trovare un diverso strumento di copertura per non gravare sul Fondo per l'offerta formativa, a sostegno del quale la maggioranza aveva peraltro espresso una posizione molto chiara in occasione del relativo atto presentato per il parere.

Il senatore BARELLI (*PdL*), riservandosi di presentare alcuni emendamenti in spirito di proficua collaborazione, esprime apprezzamento per le finalità del disegno di legge, che assai opportunamente interviene a favore di un potenziamento dello sport in ambito scolastico.

Egli invita tuttavia ad una riflessione sulla priorità da assegnare alle tematiche in discussione. Ricorda infatti che è già passato un anno da quando la Commissione ha approvato il disegno di legge sugli impianti sportivi professionistici con l'intesa che ad esso avrebbe fatto celermente seguito un provvedimento analogo dedicato allo sport dilettantistico. Il testo è tuttavia fermo presso l'altro ramo del Parlamento, a causa fra l'altro di difficoltà di ordine finanziario. Dopo i gravi incidenti occorsi a Genova durante la partita Italia-Serbia, il Ministero dell'interno sembra inoltre intenzionato a farne confluire una parte in un decreto-legge sulla sicurezza, di prossima emanazione. Nel censurare l'ipotesi che il Parlamento venga in questo modo scavalcato dall'Esecutivo, osserva che il disegno di legge sullo sport dilettantistico è a sua volta in una situazione di stallo per assenza di risorse finanziarie. In proposito, il sottosegretario Crimi ha recentemente dichiarato che potrebbe tutt'al più recuperare 20 milioni di euro a copertura dell'articolo 7, recante le agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche. Si tratta tuttavia di una copertura insufficiente per le reali necessità del settore.

Pur apprezzando lo spirito del provvedimento in titolo, egli sollecita dunque una riflessione sull'effettiva possibilità di rinvenire i 40 milioni necessari a coprirne le spese (o anche solo 15 nell'ipotesi di una fase sperimentale iniziale avanzata dalla relatrice) laddove da tanti mesi il Governo non riesce a trovare un'adeguata copertura per lo sport dilettantistico.

Avverte infine di aver preso informalmente contatto con i rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento per svolgere un incontro finalizzato ad esperire una possibilità di intesa sui due provvedimenti pendenti (Atto Camera n. 2800 e Atto Senato n. 1813).

Chiusa la discussione generale, replica la relatrice COLLI (*PdL*), la quale dichiara di condividere molte delle preoccupazioni manifestate. Invita tuttavia ad un certo ottimismo, ponendo in luce come il provvedimento alleggerisca le famiglie italiane nell'impegno a sostenere l'attività sportiva dei propri figli. Ribadisce altresì che si tratta di misure facilmente oggetto di sponsorizzazioni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sollecita la replica del rappresentante del Governo, affinché siano chiariti gli orientamenti dell'Esecutivo in materia.

Il PRESIDENTE, in attesa della replica del Sottosegretario, propone di fissare fin d'ora il termine per gli emendamenti a martedì 9 novembre alle ore 12.

Dopo un intervento del senatore RUSCONI (PD), che ne propone una posticipazione, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (n. 253)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DE FEO (PdL), la quale fa presente che lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed è composto da un solo articolo, con cui viene fissata in 48.877 la quota massima di visti di ingresso che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all'estero per l'accesso ai corsi universitari per l'anno accademico 2010-2011. In particolare, comunica che il numero dei visti consentiti viene ripartito in due quote, l'una di 42.482 unità per l'accesso agli atenei statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, l'altra di 6.395 unità per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sottolinea che tale numero indica la disponibilità riservata dalle università agli stranieri che intendono conseguire un titolo universitario presso le nostre istituzioni e che la quantità dei posti riservati è determinata, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione, in base alle disponibilità comunicate annualmente dalle università in relazione a criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria.

Ciò premesso, ritiene che il decreto in questione, pur costituendo un atto dovuto, offra l'occasione per analizzare alcuni aspetti già esaminati lo scorso anno in occasione del relativo atto. Ricorda in proposito che l'ultimo rapporto annuale *Education at a Glance* dell'OCSE, reso noto nel mese di settembre 2010, conferma la scarsa attrattiva dell'università italiana per gli studenti stranieri: più di tre milioni di studenti universitari scelgono di andare all'estero per i propri studi, ma tra costoro solo il 2 per cento opta per l'Italia. Tra le mete più ambite figurano gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Francia. Rileva inoltre che, rispetto al 2007, la percentuale di universitari viaggiatori è cresciuta del 10,7 per cento ed è sicuramente destinata ad aumentare in un tempo breve, tenuto conto dello sviluppo economico dei Paesi dell'Est e del Sud America.

La ragione principale della limitata presenza di studenti stranieri in Italia sembra da ricondursi, a suo giudizio, alla scarsa presenza di corsi di lingua inglese nei nostri atenei, dove le lezioni vengono tenute esclusivamente in italiano richiedendo pertanto allo straniero una piena conoscenza della lingua. Segnala comunque con soddisfazione come, a fronte

di tale situazione, sia in atto una recente inversione di tendenza atteso che anche nei nostri atenei l'offerta didattica si sta orientando verso l'organizzazione di corsi universitari in lingua inglese; cita ad esempio la Bocconi di Milano e l'Università degli Studi Roma Tre.

Come già evidenziato lo scorso anno, prosegue la relatrice, un altro ostacolo alla presenza degli studenti stranieri nel nostro Paese sono le barriere burocratiche. Ricorda infatti di aver a suo tempo lamentato l'eccessiva farraginosità delle procedure di accoglienza degli studenti stranieri che ha costretto gli universitari ad attendere molto a lungo per ottenere i permessi di soggiorno, oltre ad obbligarli a restare «bloccati» in Italia, una volta iniziati i corsi, correndo il rischio di non potere rientrare qualora fossero usciti dal Paese. Rileva tuttavia con favore che anche sotto questo punto di vista è in corso una scelta volta a facilitare l'accesso dello studente straniero in Italia e a permettere allo stesso, una volta iscritto nei nostri atenei, di risiedere, entrare ed uscire legalmente dal Paese per tutta la durata del corso di studi. In proposito precisa che il Ministro dell'interno, in attuazione della direttiva 2004/114/CE, ha emanato una circolare a tutela degli studenti stranieri iscritti nelle università italiane e trasferiti, solo temporaneamente, in un altro Stato membro dell'Unione europea per integrare il corso di studio intrapreso in Italia. Fa notare inoltre che di tale direttiva veniva data in passato una interpretazione restrittiva per cui lo studente straniero, frequentante in Italia un corso di studio che prevedeva lo svolgimento all'estero di parte di esso, una volta trasferito nel nuovo Paese, qualora fosse scaduto il permesso di soggiorno, non poteva richiedere il rinnovo dell'originario permesso per tornare a frequentare l'ateneo italiano, se non previo rilascio di un nuovo visto di ingresso. La circolare suddetta ha invece opportunamente precisato che lo studente straniero potrà riprendere lo studio presso l'ateneo italiano, senza dover richiedere un nuovo visto d'ingresso, garantendo così un pieno diritto alla mobilità.

Al riguardo, ella rileva tuttavia il rischio di un utilizzo irregolare di tale tipologia di visti, come canale di immigrazione con fini diversi da quelli indicati dalla legge. Il fenomeno è fortemente cresciuto nei diversi Stati europei e ha spinto lo stesso Regno Unito ad irrigidire le regole per la concessione dei visti a studenti stranieri. Reputa dunque necessario, da un lato, facilitare l'accesso degli studenti stranieri in Italia eliminando le inutili barriere burocratiche e, dall'altro, rafforzare quelle misure che evitino il rischio di irregolarità e in ogni caso monitorare attentamente il flusso di studenti stranieri in arrivo nel Paese.

Si sofferma poi su un'ulteriore ragione che induce gli studenti stranieri a scegliere mete diverse dal nostro Paese, ossia la bassa posizione che hanno i nostri atenei nella classifica delle università eccellenti nel mondo. Invita anche in questo caso a tener conto di un *trend* di cambiamento, attesa la classifica stilata dalla società inglese *Qs World University Ranking* nell'anno in corso, nella quale sebbene le università italiane non compaiano tra le prime posizioni, la loro collocazione media è migliorata rispetto al 2009. Osserva infatti che due università italiane si attestano tra le duecento migliori al mondo, una in più rispetto allo scorso anno: l'U-

niversità Alma Mater di Bologna e La Sapienza di Roma. Inoltre, segnala che dieci delle quindici università italiane presenti nella classifica delle 500 migliori al mondo, due in più rispetto al 2009 (l'ateneo di Milano e quello di Torino), hanno migliorato il piazzamento: tra esse vi è la Federico II di Napoli, unica università del Sud presente nella classifica delle 500. Ritiene comunque che occorrano riforme idonee a potenziare i nostri atenei.

Illustra quindi i vantaggi connessi alla presenza di studenti stranieri nelle università, a partire dal valore intrinseco dell'interscambio culturale e dell'internazionalizzazione degli atenei, fino alla possibilità di accrescere la capacità di penetrazione del Paese nei mercati esteri. A tale ultimo riferimento, rimarca infatti che gli studenti stranieri, acquisito il titolo di studio presso le nostre università, troveranno naturale sviluppare relazioni di *business* in Italia e manterranno vivo per molti anni un legame con la cultura, le competenze e le capacità produttive italiane. Auspicando che prosegua la tendenza al miglioramento delle condizioni volte a favorire la scelta delle università italiane da parte degli studenti stranieri, propone infine di esprimere un parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto ministeriale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (n. 261)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore de ECCHER (*PdL*) il quale osserva preliminarmente che l'atto è conseguente al decreto-legge n. 194 del 2009 in base al quale le amministrazioni hanno l'obbligo di apportare ulteriori riduzioni – rispetto a quelle già previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 – degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative dotazioni organiche, pari al 10 per cento, rideterminando altresì l'organico del personale non dirigenziale onde diminuire la spesa complessiva del personale. Fa presente altresì che per le amministrazioni inadempienti vige il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Riferisce indi circa il taglio degli uffici dirigenziali non generali: essi ammontano a 10 unità in ordine al Dipartimento per l'istruzione, a 3 unità relativamente al Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, nonché a 10 unità quanto al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Dà poi conto della decurtazione di 42 uffici dirigenziali di livello non generale negli Uffici scolastici regionali, i quali non possono costituire autonomi centri di responsabilità amministrativa ai sensi della legge n. 196 del 2009. Illustra inoltre la tabella richiamata dall'articolo 5 che fornisce un prospetto reale delle diminuzioni di dirigenti tecnici

e amministrativi: si è operato un taglio di 34 dirigenti amministrativi e 34 dirigenti tecnici in totale.

Ritiene comunque che la riorganizzazione vada rapportata ai dati preesistenti e alla dimensione di ciascuna Regione per ciò che concerne gli Uffici scolastici regionali. In merito rileva che i tagli più consistenti hanno riguardato la regioni Lombardia e la Toscana seguite dalla Sicilia, dalla Campania e dal Lazio, con diverse articolazioni a secondo se si tratta di dirigenti tecnici o amministrativi. Dopo essersi soffermato sulle riduzioni per ciascuna delle tre aree del Ministero, fa presente che si ottiene un risparmio pari a circa 29,7 milioni di euro eccetto il comparto della dirigenza. Nel sottolineare il collegamento tra l'atto in titolo e le riforme inerenti il federalismo, osserva che, secondo l'analisi sull'impatto della regolamentazione, l'opzione non produce alcuno svantaggio; si domanda dunque se sarebbe stata praticabile una ulteriore riduzione di organico, data l'assenza di conseguenze negative.

Richiama altresì la relazione tecnica, che quantifica a circa 35 milioni di euro il risparmio totale, inclusa la dirigenza. Riporta indi le osservazioni del Consiglio di Stato con particolare riferimento all'articolo 4 dello schema di regolamento nella parte in cui elimina la configurazione degli Uffici scolastici regionali come autonomi centri di responsabilità. Al riguardo fa presente che, secondo il Consiglio di Stato, la modifica opera in controtendenza rispetto alla autonomia che caratterizza le istituzioni scolastiche. Prende dunque atto dei rilievi del Consiglio di Stato secondo cui tale innovazione avrebbe richiesto un processo più graduale in grado di garantire il controllo adeguato da parte del Parlamento sull'utilizzo delle risorse compiuto dal Governo. Osserva infatti che potrebbe vedersi ridotto il peso del Parlamento e che l'accentramento delle decisioni presso il Ministero potrebbe determinare una deresponsabilizzazione degli Uffici scolastici regionali.

In conclusione ribadisce che lo schema di regolamento è dettato da logiche di risparmio e non ha comunque suscitato proteste all'interno dell'Amministrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 26 ottobre 2010

230^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (n. COM (2010) 475 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario, sottoposto al parere motivato di sussidiarietà. Approvazione di risoluzione: Doc. XVIII, n. 60)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore DE TONI (*IdV*) formula una valutazione positiva sul provvedimento, considerato che il rilancio del settore ferroviario appare un obiettivo conseguibile a livello di normazione europea, piuttosto che mediante isolati interventi nazionali.

Al riguardo, la proposta di direttiva può contribuire a migliorare un settore caratterizzato sia dall'insufficiente trasparenza delle condizioni di mercato sia dall'inadeguatezza del quadro istituzionale, che contribuisce a rendere complesso l'ingresso di nuovi operatori. Peraltro, le polemiche intercorse in questi giorni tra il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. da un lato e Nuovo Trasporto Viaggiatori dall'altro appaiono sintomatiche delle distorsioni anticoncorrenziali che penalizzano sia la qualità del servizio erogato sia i diritti degli utenti.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) esprime una valutazione positiva sul provvedimento, fermo restando che, per quanto concerne lo strumento

delle direttive europee, il problema principale consiste nella modalità di perseguimento di finalità di per sé condivisibili.

Al riguardo, appare del tutto insufficiente la risposta fornita dal Governo alle istanze della società Nuovo Trasporto Viaggiatori, tenuto conto che la realizzazione di un assetto effettivamente concorrenziale nel settore del trasporto ferroviario richiede necessariamente l'istituzione di un'autorità di controllo indipendente e posta in posizione di terzietà; infatti, il mero riferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria risulta inadeguato, dal momento che tale Agenzia – come indica la denominazione stessa – è preposta esclusivamente a sovrintendere alle condizioni di sicurezza.

Invece, l'istituzione di un'Autorità terza ed indipendente rappresenta un presupposto imprescindibile per l'effettiva liberalizzazione del trasporto ferroviario, evitando di favorire gli *incumbent*, ossia le Ferrovie dello Stato, a scapito dei nuovi operatori.

In ogni modo occorre garantire contestualmente un'apertura concorrenziale del mercato in tutti gli Stati dell'Unione europea, per evitare situazioni di asimmetria.

Da ultimo, nel ribadire la necessità che la risoluzione della Commissione impegni il Governo ad istituire la predetta Autorità, evidenzia altresì l'opportunità di definire alcuni aspetti della contabilità di bilancio delle Ferrovie dello Stato, quale il rapporto tra tariffe e ricavi nel settore dell'Alta velocità ferroviaria.

Il senatore MENARDI (*FLI*) valuta in maniera nettamente favorevole il provvedimento, rimarcando la necessità di istituire un'Agenzia dei trasporti a livello europeo, in modo da vincolare tutti gli Stati dell'Unione, dal momento che appare assurdo affidare la regolamentazione del mercato ferroviario alla sola Agenzia nazionale per la sicurezza, essendo quest'ultima preposta allo svolgimento di compiti circoscritti.

Risulta poi necessario separare la proprietà della rete ferroviaria dalla gestione della medesima, unitamente allo scorporo delle attività gestite nelle stazioni ferroviarie, quali l'accesso ai servizi e l'accesso alle linee.

Per quanto riguarda, più specificatamente, il gruppo delle Ferrovie dello Stato, appare urgente chiarire la funzione sociale dell'azienda e quella, ad essa strettamente connessa, del trasporto ferroviario: infatti, appare estremamente difficile distinguere il costo del servizio ferroviario universale dalla remunerazione dei servizi erogati in condizioni di mercato. Quest'ultimo aspetto deve essere chiarito tempestivamente, in quanto il servizio universale implica un costo coperto dal contratto di servizio, mentre le tratte di mercato rappresentano una fonte remunerativa.

Un ulteriore aspetto da affrontare con urgenza attiene alla modernizzazione delle infrastrutture di settore.

In conclusione, nel ribadire un giudizio favorevole sul provvedimento, ritiene che la risoluzione della Commissione debba impegnare il Governo ad istituire un'Autorità di controllo sui trasporti che operi anche a livello europeo, tenuto conto che le questioni da affrontare – si pensi

all'ingresso delle ferrovie tedesche nei mercati francesi e britannici – hanno una portata europea; occorre poi sensibilizzare il Governo sulla separazione tra proprietà della rete e gestione del servizio, oltre che sulla chiara distinzione, all'interno del bilancio delle Ferrovie dello Stato, tra servizio universale e servizio di mercato.

Il senatore RANUCCI (*PD*) rileva come le problematiche connesse al provvedimento in esame si snodino sostanzialmente in due direzioni: il finanziamento delle infrastrutture da un lato e la concorrenza nel mercato dei servizi ferroviari dall'altro.

In merito al primo aspetto, andrebbe avviata una riflessione sulla percorribilità dello strumento della finanza di progetto anche per la realizzazione delle reti ferroviarie. Peraltro, il potenziamento delle reti appare propedeutico all'espansione del trasporto su ferro delle merci, così da evitare i problemi di congestione derivanti dalla concentrazione del trasporto merci sulle arterie stradali e autostradali. Altresì, alla luce della decurtazione di nove milioni di euro dei finanziamenti europei per l'alta velocità sulla Torino-Lione, il reperimento delle risorse finanziarie per completare i collegamenti interni appare come presupposto indispensabile ai fini del reperimento dei fondi europei.

Per quanto riguarda, invece, la concorrenza nel mercato dei servizi ferroviari, tale tematica va inquadrata in un contesto europeo, anche con riferimento alle recenti notizie sulla concorrenza tra operatori francesi, tedeschi e britannici in merito all'attraversamento del *tunnel* nel Canale della Manica. In ogni modo, l'ampliamento delle condizioni di concorrenza del mercato risulta essere propedeutica alla liberalizzazione delle tratte ferroviarie.

Il senatore SIRCANA (*PD*) invita i colleghi a prendere visione dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea in sede di osservazioni sull'atto in esame. In particolare, la 14^a Commissione, in relazione all'articolo 15, ove si prevede la raccolta di dati e informazioni per il monitoraggio del mercato ferroviario, ha invitato il Governo a predisporre tempestivamente le strutture necessarie per collaborare con la Commissione europea. Inoltre, con riferimento l'articolo 60 del provvedimento ove si conferisce alla Commissione europea una delega per l'adozione di atti in grado di modificare gran parte degli allegati «alla luce dell'esperienza acquisita» – si è rilevato come il conferimento di una delega a tempo indeterminato e senza vincoli di durata appaia in contrasto con il disposto dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «gli atti legislativi determinano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere».

A quest'ultimo riguardo, evidenzia la necessità di riprendere nella risoluzione il rilievo espresso dalla 14^a Commissione, secondo cui l'indeterminatezza della delega impedirebbe ai Parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza, sia sull'operato delle

Commissione europea sia sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nell'osservare preliminarmente che l'interoperabilità del settore ferroviario rappresenta un elemento di dibattito sin dalla fine degli anni '90, rileva la necessità di verificare se il processo di liberalizzazione possa favorire l'effettivo incremento del trasporto su ferro sia delle merci che dei passeggeri.

In merito, poi, alla questione della separazione tra proprietà della rete ferroviaria e gestione del servizio, evidenzia l'esistenza di un ritardo imperdonabile resosi necessario dall'esigenza da parte delle Ferrovie dello Stato, di dirottare i fondi per gli investimenti verso le spese di gestione, pena il pericolo di fallimento di Trenitalia.

Infatti, uno dei problemi centrali che emerge ogni qual volta si affronta la questione della liberalizzazione del trasporto ferroviario consiste nel fatto che i servizi di cui fruisce Trenitalia vengono erogati ad un costo inferiore rispetto a quello degli altri Paesi dell'Unione europea, nei quali, al contrario dell'Italia, si sono diminuiti i fondi di gestione per aumentare le spese di investimento.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo essersi soffermato sui caratteri di specificità che differenziano la liberalizzazione del settore ferroviario rispetto ad altri mercati, formula una valutazione positiva sullo schema di direttiva in esame, ferma restando la necessità di definire le modalità di perseguimento degli obiettivi sanciti dalla direttiva medesima.

Al riguardo, evidenzia la sussistenza di tre problematiche di fondo: in primo luogo, per effettuare un processo di liberalizzazione in un settore che vede la presenza di un forte monopolio pubblico, occorre l'intervento di un'Autorità terza dotata di mezzi e risorse adeguate per sovrintendere alla liberalizzazione, dal momento che appare illusorio confidare nella possibilità che sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a controllare l'operato di un soggetto come le Ferrovie dello Stato. In secondo luogo, il processo di liberalizzazione deve essere effettuato in maniera coerente e sistematica, in quanto non ci si può limitare a liberalizzare i servizi remunerativi, ma occorre liberalizzare anche quei servizi che non creano condizioni di profitto, risultando quindi indispensabile individuare con chiarezza quali siano i servizi erogati a condizioni di mercato e quali siano quelli di carattere universale. In terzo luogo, vano affrontate le modalità di superamento del monopolio pubblico, garantendo la liberalizzazione anche nel settore del trasporto ferroviario regionale, oggi ingessato dalla previsione di contratti di servizio aventi durata di sei anni rinnovabili per altri sei.

Da ultimo, sollecita la tempestiva audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione che questioni quali la ridefinizione del ruolo e della struttura delle Ferrovie dello Stato ovvero il superamento del regime di monopoli possono essere affrontate soltanto con l'iniziativa del Governo.

Il senatore MENARDI (*FLI*), nel sollecitare l'audizione dell'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato sulle questioni della logistica, reputa necessario evitare che, come già avvenuto nel settore della telefonia, anche nel caso del mercato ferroviario la proprietà della rete finisca in mano ad operatori stranieri.

Il relatore BORNACIN (*PdL*), alla luce delle considerazioni emerse nel corso della discussione generale, illustra una proposta di risoluzione, allegata al resoconto di seduta, nella quale, dopo aver reputato il provvedimento conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, vengono formulati alcuni rilievi.

Innanzitutto, con riferimento all'articolo 60 del provvedimento e riallacciandosi all'intervento del senatore Sircana, si propone la correzione della delega contenuta nel predetto articolo, in modo da permettere ai Parlamenti nazionali un controllo effettivo sull'operato della Commissione europea.

In secondo luogo, si invita il Governo ad attivarsi, anche in sede europea, per l'istituzione di un'apposita Autorità indipendente di controllo e regolamentazione nel settore del trasporto.

In terzo ed ultimo luogo, si propone di subordinare l'apertura alla concorrenza dei mercati ferroviari al rispetto di condizioni di reciprocità tra i vari Stai europei, anche per evitare il rischio, paventato dal senatore Menardi, che la proprietà della rete finisca nella disponibilità di operatori stranieri

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione illustrata dal Relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di delibera CIPE n. 31/2010 concernente: «Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture» (n. 268)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CICOLANI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che esso reca la riprogrammazione delle risorse del Fondo infrastrutture non ancora assegnate, con specifiche delibere, a singoli interventi. In particolare, la dotazione residua del Fondo in questione viene quantificata in 1424,2 milioni di euro, dei quali si prevede l'assegnazione, attraverso apposite delibere del CIPE, secondo le seguenti priorità settoriali: continuità funzionale di opere di difesa idraulica in ambiti urbani di rilevanza sovranazionale; opere manutentive della rete stradale e ferroviaria per un importo complessivo non superiore a 560 milioni di euro; opere mirate al superamento di emergenze idriche; interventi per le messa

in sicurezza di opere stradali e ferroviarie; opere mirate alla funzionalità del trasporto metropolitano; opere mirate all'organizzazione delle piastre logistiche; infine, opere infrastrutturali supportate, per più del cinquanta per cento, da capitali privati.

In conclusione, propone l'approvazione di un parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto di seduta, in cui si propone che, in sede di individuazione degli interventi da finanziare con l'ammontare residuo del Fondo infrastrutture, si tenga conto dell'elenco di priorità indicato dell'ordine del giorno approvato unanimemente da questa Commissione il 27 novembre 2008, in sede di esame di documenti di bilancio.

Il senatore DE TONI (*IdV*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando preliminarmente il gravissimo ritardo con cui, anche in questa circostanza, uno schema di delibera del CIPE viene portato dal Governo all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari; inoltre, l'esame del provvedimento in titolo appare priva di significato, considerato che pochi giorni fa l'Assemblea ha approvato una risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, a cui era allegato il Programma di Infrastrutture Strategiche, che già sconta gli effetti dello schema di delibera CIPE in esame. Nel merito del provvedimento, si assiste poi a decurtazioni inaccettabili delle risorse per le opere pubbliche, nonché all'uso distorto delle risorse del FAS. Appare dunque opportuno ribadire la necessità che, in sede di assegnazione delle risorse del Fondo infrastrutture, venga rigorosamente rispettato il vincolo in base al quale l'ottantacinque per cento delle risorse del FAS vanno destinate al Mezzogiorno. A tale riguardo, va segnalato come non sia stato dato ancora alcun seguito all'impegno assunto dal CIPE di ripristinare integralmente le risorse precedentemente dirottate su altri interventi, ma destinate originariamente alla realizzazione delle infrastrutture del Mezzogiorno. Da ultimo, nell'ambito della riprogrammazione delle risorse residue del Fondo infrastrutture, sarebbe importante non intaccare minimamente gli stanziamenti già assegnati da precedenti delibere del CIPE al Ministero dell'ambiente e destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del territorio.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere presentata dal Relatore.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal Relatore, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre 2010, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 475
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 60)**

L'8^a Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione),

– considerato che la proposta di direttiva rappresenta la rifusione delle direttive facenti parte del cosiddetto «Primo pacchetto ferroviario» ossia: della direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva previgente del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; della direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva preesistente del Consiglio del 27 giugno 1995, relativa alle vicende delle imprese ferroviarie; della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

– considerato che l'obiettivo principale della politica dei trasporti dell'Unione europea consiste nel promuovere la creazione di un autentico mercato interno, mediante la formulazione di politiche comuni volte a favorire lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;

– considerato che la proposta di rifusione del «Primo pacchetto ferroviario» ha lo scopo di completare e rafforzare le misure vigenti adottate a livello UE nel settore del trasporto ferroviario, promuovendo uno sviluppo equilibrato del settore;

– considerato che la concorrenza fra le imprese ferroviarie dei Paesi della UE è spesso alterata da gradi e tempi differenti di attuazione delle norme comunitarie di settore, che determinano condizioni di squilibrio tra i diversi mercati nazionali,

esprime una valutazione positiva per quanto attiene la conformità del provvedimento ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà sanciti dall'Allegato II del Trattato di Lisbona, formulando i seguenti rilievi:

– è opportuno correggere l'articolo 60, laddove viene conferita alla Commissione europea una delega per l'adozione di atti modificativi degli allegati alla direttiva «alla luce dell'esperienza acquisita». Infatti, secondo

un modello ormai consueto, la delega è conferita a tempo indeterminato, salvo revoca (articolo 61) o obiezione (articolo 62) da parte del Parlamento europeo e del Consiglio: tuttavia tale indeterminatezza – sia temporale che nella portata, non essendo stabilito *a priori* come l'esperienza potrà guidare la Commissione europea alla revisione – appare in contrasto con il disposto dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «gli atti legislativi determinano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere». Peraltro, l'indeterminatezza della delega impedisce ai Parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza, sia sull'operato della Commissione europea, sia sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa;

– si sollecita il Governo a promuovere, anche presso le Istituzioni europee, la creazione di una autorità indipendente di controllo e regolamentazione nel settore dei trasporti, apparendo insufficiente il mero ricorso all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, alla quale sono attribuiti i soli compiti strettamente attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza;

– infine, andrebbe esaminata la possibilità di includere nel provvedimento disposizioni finalizzate ad aprire alla concorrenza anche il trasporto ferroviario di passeggeri, con l'obiettivo di allineare la legislazione europea di settore a quella degli ordinamenti nazionali più evoluti, prevedendo altresì, per il periodo intercorrente tra l'approvazione della direttiva e la sua attuazione negli ordinamenti di tutti i Paesi dell'Unione europea, la facoltà per ciascuno di essi di vincolare il libero svolgimento dei servizi, da parte delle imprese stabilite in un altro Paese europeo, a condizioni di reciprocità.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 268

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di delibera CIPE n. 31/2010 concernente: «Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 6-*quinquies*. Ri-programmazione del Fondo infrastrutture» (Atto del Governo n. 268), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

nel selezionare gli interventi da finanziare è opportuno che si tenga conto di quanto indicato nell'ordine del giorno approvato all'unanimità il 27 novembre 2008 dalla 8^a Commissione permanente in sede di esame dei documenti di bilancio; in particolare, appare necessario:

– collocare le scelte in ordine alle priorità del Piano Straordinario di Rilancio all'interno della politica dei corridoi europei, tenendo conto della necessità di collegare a detti corridoi stradali e ferroviari tutte le aree del Paese e quindi considerando funzionali ad essi, le cosiddette trasversali, quali ad esempio la Orte-Falconara e la Napoli-Bari;

– favorire programmi di sviluppo anche con impiego di capitali privati attraverso lo strumento della «Finanza di Progetto» considerato il quadro della Finanza Pubblica;

– potenziare, nel quadro di detta politica, i porti e gli aeroporti a cui detti corridoi sono funzionali, tenendo altresì conto della centralità degli interventi sui nodi urbani, con particolare riferimento al miglioramento del trasporto pubblico locale e dell'intermodalità;

– favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, al fine di attenuare le differenze fra le diverse aree del nostro Paese;

– individuare le opere prioritarie fra quelle cantierabili nel 2009 e cioè fra quelle con progetti approvati e appaltabili;

– operare in modo che, soprattutto nelle aree ad alto rischio mafioso, l'investimento dello Stato sia funzionale ad abbattere il tasso di criminalità nelle aree di intervento, tutelando i comportamenti legali, anche attraverso strumenti e poteri straordinari in capo ai soggetti attuativi;

– riferire alle Commissioni parlamentari l'esito dell'impostazione sopra detta.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 26 ottobre 2010

183^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2363) Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo per martedì 2 novembre, alle ore 19.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 223)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabi-

lito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge finanziaria 2010 – prosegue il relatore – lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200 – interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame – risulta pari ad euro 7.268.000, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 487.414, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, riduzione successivamente portata a euro 483.080, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 1, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 6.784.920.

Tale importo risulta pertanto, rispetto a quello fissato per il 2009, segnato da un oggettivo incremento, parte del quale è destinato all'UNIRE a favore del Comune di Merano, per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo Merano-Maia.

In base a quanto esposto, la somma resa così disponibile prevede un contributo all'UNIRE di 1.000.000 di euro, mentre la restante disponibilità viene destinata a favore degli enti a cui il Ministero contribuisce in via ordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 454 del 1999.

In particolare – prosegue il relatore – all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) viene assegnato un contributo di euro 1.124.158 destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale Ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea, per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA).

All'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (IN-RAN) è attribuito per il 2010 il contributo di euro 4.153.207 che – come precisato nella relazione al provvedimento – costituisce la quasi totalità delle entrate correnti dell'Istituto e copre solo in parte le spese relative agli stipendi del personale.

Il contributo di funzionamento di euro 406.798, concesso al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, è finalizzato a finanziare le attività di formazione e ricerca promosse dallo stesso, in modo tale da consentire la prosecuzione di progetti iniziati. Appare opportuno ricordare, al riguardo, che l'ente in questione è stato soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010 che ha disposto il trasferimento di attribuzioni e personale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Come da nota trasmessa dall'Esecutivo, è stato mantenuto comunque lo stanziamento sopra citato in ragione sia delle spese effettuate per le attività già svolte, sia delle spese per la definizione di progetti avviati.

Con il capitolo in questione – prosegue il relatore – devono anche essere finanziate le quote annuali di adesione dell'Italia a favore di orga-

nismi internazionali che operano nel settore agricolo, cui si è vincolati per la sussistenza di impegni ufficialmente assunti, in attuazione di apposite disposizioni legislative o di convenzioni internazionali. Sulla base delle richieste avanzate dai predetti organismi internazionali, si è quantificato in euro 100.757 l'importo complessivo da corrispondere agli stessi.

Occorre infine rilevare che sono stati trasmessi unitamente allo schema in esame singole descrizioni analitiche dell'attività degli enti predetti.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime il proprio rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) manifesta il proprio disappunto per la mancata partecipazione del rappresentante dell'Esecutivo alla seduta odierna, che risulta grave e inaccettabile in quanto all'ordine del giorno della Commissione è inserito al primo punto un atto governativo, ossia lo schema di decreto ministeriale in titolo.

Peraltro la circostanza della persistente assenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione agricoltura era stata già segnalata al ministro Galan nel corso dell'audizione del 20 ottobre scorso.

Qualora tale situazione perduri, i commissari del Partito democratico non parteciperanno per protesta al voto sullo schema di parere inerente al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 26 ottobre 2010

172^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURZI

indi del Vice Presidente

GARRAFFA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale» (n. 263)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **CARDIELLO** (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, per il quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione giustizia. Tale provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, con il quale è stata trasposta nell'ordinamento nazionale, modificando il codice civile, la direttiva 2006/68/CE che ha, a sua volta, modificato la direttiva 77/91/CEE (cosiddetta «Seconda Direttiva») relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

Il testo in esame risponde all'esigenza di effettuare una limitata revisione di talune disposizioni di carattere eminentemente tecnico, anche al fine di un migliore coordinamento con le modifiche alla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33.

Passando all'articolato, rileva che l'articolo 1 prevede modifiche al codice civile e, in particolare, il comma 1 estende, a certe condizioni, le modalità di valutazione di cui all'articolo 2343-*ter*, secondo comma (cioè senza relazione di stima), anche in caso di conferimento di valori

mobiliari o di strumenti del mercato monetario. Con riguardo alla lettera a) del secondo comma, si è ritenuto di dover sostituire il termine di valore equo con quello di *fair value*, al fine di superare taluni equivoci interpretativi derivanti dall'uso della locuzione italiana.

Con il comma 2 il riferimento alla data effettiva del conferimento è stato sostituito con la data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

Il comma 3 risolve il contrasto tra il divieto di sottoscrizione di azioni proprie, previsto dalla Seconda Direttiva, e la previsione dell'articolo 2357-ter, secondo comma, in base alla quale è rimessa all'assemblea la possibilità di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione.

Il comma 4 introduce una norma di coordinamento circa il limite all'acquisto di azioni della società controllante da parte delle controllate.

Con il comma 5 si prevede invece la possibilità da parte di una minoranza qualificata di chiedere una nuova valutazione del conferimento in ogni caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura valutato ai sensi dell'articolo 2343-ter del codice civile.

Al comma 7 è stato esplicitato l'obbligo di deposito della documentazione dalla quale si ricava la valutazione del bene conferito, in luogo della relazione giurata dell'esperto, mentre ai commi 6 e 8 è stata modificata la disciplina dell'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o crediti.

L'articolo 2 prevede infine norme di coordinamento di disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In conclusione, l'intervento normativo è volto all'introduzione di minori vincoli all'effettuazione dei conferimenti in natura e al coordinamento della disciplina dell'acquisto delle azioni proprie recentemente introdotta nel nostro ordinamento. Tali semplificazioni dovrebbero tradursi in una maggiore efficacia della struttura giuridica societaria rispetto all'attività imprenditoriale esercitata e, quindi, per quanto di competenza, ritiene che la Commissione possa esprimersi favorevolmente sul provvedimento, ma si riserva comunque di valutare quanto potrà emergere nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con citta-

dini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Passa quindi ad illustrare le disposizioni che rilevano rispetto alla competenza della Commissione.

L'articolo 1 contiene norme per la semplificazione della tenuta dei libri sociali e modifica l'articolo 2215-*bis* del codice civile, in materia di documentazione informatica delle imprese, incidendo innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici e prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno.

L'articolo 2 riguarda la certificazione e documentazione d'impresa ed è stato introdotto dalla Camera. Esso integra la disciplina dello sportello unico delle attività produttive novellando l'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133 del 2008): lo sportello unico deve trasmettere, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, ai fini del loro inserimento nel REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative), i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico oppure acquisiti da altre amministrazioni, ovvero comunicati dalle imprese o dalle agenzie per le imprese accreditate.

L'articolo 3, introdotto dalla Camera, differisce di un anno il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 5 della legge n. 99 del 2009 riguardante il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese e introduce diverse modalità per l'adeguamento in sede regionale alle previsioni dei decreti legislativi. La novella modifica l'obbligo delle regioni di adeguamento «quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza», previsto dal comma 5 originario; si prevede ora una possibilità di intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa: essi sono proposti dal Ministro per la pubblica amministrazione e sono definiti in Conferenza Stato-regioni, anche a scopo di armonizzazione di iniziative.

L'articolo 4, inserito dalla Camera, reca una proroga di diciotto mesi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 99 del 2009, in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

L'articolo 5 contiene disposizioni di semplificazione riguardo all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. Il comma 1 prevede che per l'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati dalle disposizioni vigenti, debba essere presentata dall'interessato una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle di-

sposizioni vigenti. Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese (comma 2).

Rispetto alla previsione iniziale, incentrata sulle commissioni provinciali, la Camera dei deputati, modificando il comma 3, ha preferito prevedere che siano le regioni direttamente a disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati.

L'articolo 6 reca una semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive in ordine alla registrazione dei clienti (attraverso l'informatizzazione della procedura, operata – ai sensi della modifica introdotta dalla Camera – coinvolgendo il Garante della *privacy*), con cessazione della opzione per la modalità cartacea a decorrere dal 31 dicembre 2011 (termine prolungato di sei mesi dalla Camera dei deputati, rispetto all'originaria proposta del Governo).

È poi prevista l'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive, le quali procederanno in via telematica agli adempimenti per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati o di preventiva acquisizione di dati anagrafici.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale riguardanti la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto e allo strumento attuativo di piani urbanistici. Il comma 1 è volto ad assicurare che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto non necessiti di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale qualora sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale, una concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 1, comma 1, del codice della nautica da diporto estendendone l'applicazione anche a quella esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del medesimo codice, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. L'oratore rileva che potrebbe essere ritenuto opportuno modificare anche il comma 2, dell'articolo 1 del codice e non il solo comma 1, al fine di coordinarlo con l'estensione dell'ambito applicativo ad attività di tipo commerciale.

L'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce tra i principi e criteri direttivi generali della delega prevista dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 anche l'eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese.

L'articolo 21 è stato introdotto dalla Camera e contiene la previsione di una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2011, attinente alle ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente. Il vincolo è che la certificazione sia rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali e che attenga alle attività coperte da tale certificazione. Per converso il decreto delegato dovrà prevedere l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

L'articolo 25 contiene disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia. L'obiettivo è di armonizzare la normativa in materia edilizia con le previsioni in materia di sportello unico per le attività produttive, evitando la vigenza di un regime normativo differenziato (ad esempio, tra le istanze di permesso di costruire presentate nell'ambito delle procedure di autorizzazione per le attività di impresa e le altre istanze).

Infine, l'articolo 33 (introdotto dalla Camera) novella il decreto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA POLITICA NAZIONALE ED EUROPEA DELLO SPAZIO

Il presidente CURSI riferisce alla Commissione che venerdì scorso 22 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato le linee d'indirizzo delle attività spaziali italiane, evidenziando il ruolo d'impulso e di coordinamento della Presidenza del Consiglio in questo settore, al fine di perseguire una presenza istituzionale sempre più efficace e capace di concretizzare le indispensabili sinergie che consentano al sistema Paese di operare nello specifico settore, anche in contesti internazionali, con efficacia e con ruoli di assoluto primo piano sui temi afferenti le comunicazioni, la navigazione e l'osservazione della Terra essenziali per assicurare ai cittadini servizi affidabili e di vitale importanza per la sicurezza, la difesa e l'ambiente, l'accesso allo spazio e la sua sorveglianza e la ricerca. Comunica inoltre che nel primo pomeriggio dello stesso giorno presso la stessa Presidenza del Consiglio si è tenuta una riunione avente ad oggetto la politica nazionale ed europea dello spazio. Hanno partecipato, coordinati dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Letta, i Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell'istruzione, università e ricerca, nonché il Vice-Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel corso della riunione, il vice Presidente della Commissione europea, onorevole Tajani, alla presenza del Presidente della 10ª

Commissione del Senato e degli eurodeputati Prodi, Salatto, Gualtieri e Cancian, ha illustrato le posizioni della Commissione europea in materia di politica dello spazio, preannunciando la sottoscrizione, prevista per oggi, dei contratti per la fornitura dei primi 4 satelliti che faranno parte del programma Galileo. Galileo è un sistema globale di navigazione satellitare sviluppato dall'ESA (Agenzia spaziale europea) e dalla Commissione europea, allo scopo di creare una valida alternativa al GPS americano. Si dovrà trattare di una costellazione di 27 satelliti in orbita intorno alla Terra che forniscono una misurazione con precisione fino a un metro per la navigazione ad accesso libero. Il progetto è attualmente in uno stadio avanzato: i centri di controllo sono in fase di realizzazione, e i primi satelliti verranno lanciati nel 2011. Entro la prima metà del 2014, 18 satelliti saranno in orbita: è ad essi che fanno riferimento gli attuali stanziamenti, ma ne servono 30 (27 più tre di riserva) per garantire una copertura completa del globo. I servizi offerti da Galileo includono la navigazione commerciale (gli utenti dovranno pagare una quota, ma avranno in cambio una misurazione precisa al centimetro); PRS (*Public Regulated Service*) (un segnale criptato che verrà usato da servizi pubblici, come potrebbero essere quelli di polizia, di emergenza e militari); e, infine, *Search and Rescue* (i satelliti saranno equipaggiati con dei *transponder* per rilevare i segnali d'aiuto e trasmettere il segnale e la posizione ai servizi di soccorso).

Riferisce inoltre che tutti i partecipanti alla riunione si sono dimostrati pienamente consapevoli del fatto che il sistema paese debba dotarsi di una politica spaziale coordinata e condivisa, sulla base delle linee d'indirizzo delle attività spaziali italiane approvate dal Consiglio dei Ministri. La politica nazionale dello spazio dovrà essere in grado di pesare nelle imminenti scelte europee relative alla politica europea dello spazio prevista dal Trattato di Lisbona. Il vicepresidente Tajani ha ribadito che questo coordinamento è interesse della stessa Commissione europea ed ha annunciato che domani presenterà la comunicazione sulla politica industriale nell'Unione europea, con un capitolo interamente dedicato alla politica dello spazio. A tale proposito, continua il Presidente, il vicepresidente Tajani ha anche assicurato la sua presenza in Commissione nei giorni successivi alla predetta comunicazione. Al termine della riunione, cui hanno partecipato anche i principali rappresentanti del mondo industriale italiano nel settore dello spazio ed il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, l'onorevole Letta ha ribadito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascun Ministero, svolgerà un ruolo di coordinamento ed impulso e riunirà, quando necessario, le istituzioni e gli operatori del settore per assumere l'orientamento strategico anche in risposta alle sollecitazioni che verranno dal contesto europeo ed internazionale. È stato altresì deciso di costituire le prime cabine operative necessarie allo scopo, a partire dalla richiesta concreta formulata dall'Unione europea, che consiste nella costituzione di un'Autorità centrale responsabile per il segnale del Galileo in uso alle forze dello Stato (PRS). Per quanto riguarda la Commissione industria, il Presidente riferisce che ha potuto assicurare la massima attenzione da parte della Commissione

per i temi in questione e la sua attiva partecipazione al processo decisionale non solo tenendo apposite audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese (come quelle già svolte della Finmeccanica, dell'ASI, e di diverse realtà), ma anche, ove ne fosse richiesta, nel rendere il parere su atti comunitari, come nel caso della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo, presentata dalla Commissione con atto COM(2010) 550 definitivo e deferita, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, è chiamata ad esprimere il parere motivato entro il termine del 25 novembre 2010.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI fa presente che nei giorni scorsi è emersa informalmente la richiesta di approfondire l'impatto che il nuovo accordo di Basilea 3 potrà avere sull'erogazione del credito da parte del sistema bancario alle imprese.

Vi è infatti il timore che, nel porre alle banche requisiti più severi per il loro patrimonio, si incida negativamente sulla disponibilità a concedere finanziamenti alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e medie dimensioni, proprio in un momento delicato, come quello attuale, in cui ogni sforzo dovrebbe invece essere teso all'uscita dalla crisi.

Proprio per questo ritiene opportuno che la Commissione deliberi di attivare un'apposita indagine conoscitiva per l'acquisizione di utili elementi informativi da parte del settore bancario e del mondo delle imprese. Nel corso dell'indagine verranno svolte una serie di audizioni dei principali soggetti interessati e potranno essere svolti dei sopralluoghi in Italia e all'estero mirati all'acquisizione sul posto di elementi informativi.

A seguito di contatti informali tenuti con la Presidenza della Commissione finanze, dai quali è sembrato emergere un comune interesse ad approfondire tali tematiche, il Presidente propone dunque alla Commissione di conferirgli mandato a perfezionare gli opportuni contatti con il Presidente della 6^a Commissione, al fine di chiedere al Presidente del Senato la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in modo che le due Commissioni possano, se lo ritengono, procedere congiuntamente allo svolgimento della procedura informativa.

Dopo un intervento della senatrice GERMONTANI (*FLI*), che esprime particolare apprezzamento per la proposta appena illustrata, la Commissione concorda sulla proposta del Presidente, delegandolo quindi, d'intesa con il Presidente della Commissione finanze, a chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento congiunto della procedura informativa.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) evidenzia la necessità di svolgere, in tempi rapidi, l'audizione del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato del Gruppo Fiat.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Garraffa.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sull'opportunità di acquisire una serie di dati in merito all'erogazione del credito da parte di istituti bancari alle piccole e medie imprese e all'attività di vigilanza effettuata dalle prefetture in materia. Rileva altresì la necessità di approfondire l'impatto che l'istituto della SCIA ha avuto sulle imprese.

Il presidente CURSI informa di aver avviato gli opportuni contatti per svolgere in tempi rapidi l'audizione del Ministro dello sviluppo economico e ritiene che le questioni evidenziate dai senatori intervenuti potranno essere approfondite dalla Commissione nel corso delle prossime settimane.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre alle ore 15, è integrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di educazione finanziaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 26 ottobre 2010

180^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/47/CE concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario» (n. 277)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

La senatrice BLAZINA (*PD*) fa osservare che il contenuto dell'atto sembra confliggere con quanto previsto nel contratto collettivo nazionale, che conterrebbe condizioni di maggior favore, comportando il rischio di un utilizzo sleale dei lavoratori transfrontalieri. Al fine di chiarire questi aspetti, ritiene opportuna l'audizione dei rappresentanti dei sindacati di categoria.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ritiene che l'oggetto e la natura dell'atto rendano preferibile l'audizione dei rappresentanti dei sindacati confederali.

Concorda il relatore ZANOLETTI (*PdL*).

Anche la senatrice BLAZINA (*PD*), intervenendo nuovamente, addi- viene alla proposta del senatore Castro.

Il presidente GIULIANO, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, fa presente che lo svolgimento delle audizioni dovrà co-

munque avvenire tenendo conto della scadenza al 17 novembre prossimo del termine per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità» (n. 278)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il senatore NEROZZI (*PD*) ritiene assai utile una omogeneizzazione a livello europeo dei titoli di studio in un settore tanto delicato, convenendo con la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal Presidente relatore nel corso della precedente seduta.

Nessun altro chiedendo la parola e nessuno domandando di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento

(2261) SPADONI URBANI. – Disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro, nonché delega al Governo in materia di apprendimento permanente e di autoaggiornamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Ha la parola il senatore CASTRO (*PdL*), il quale sottolinea che il disegno di legge n. 1110 rappresenta una proposta complessiva, organica ed assai ambiziosa in termini di approccio al tema cruciale del lavoro. Proprio su questo terreno si riscontrano comunque a suo avviso le più forti divaricazioni tra maggioranza e opposizione, come conferma il disegno di legge, i cui contenuti non risultano contestualizzati rispetto ai mutamenti economici e sociali intervenuti per effetto della «grande crisi». Questo elemento rappresenta a suo giudizio il principale limite dell'iniziativa legislativa in questione. Specifiche critiche egli formula in ordine all'idea degli incentivi come fattore di mobilitazione e dell'aumento del costo del lavoro a tempo determinato, che giudica superata o inadeguata. Le

sue critiche si fondano altresì sull'articolo 5, dove ricompare l'omologazione tra lavoro tipico e lavoro atipico, in una sorta di riconduzione ad unità platonica delle due diverse realtà. Questa impostazione ispira anche l'articolo 27, in una forte *mainstream* che egli reputa indirizzata tuttavia nella direzione contraria rispetto a quanto imposto dalla odierna situazione economica. Anche l'istituzione di una Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro, prevista all'articolo 19, rischia di dar corso ad una inutile sovrastruttura; ben diversa agilità ha invece ispirato la confluenza dell'Ispeal nell'Inail, operata dal Governo con il disegno di legge cosiddetto «collegato lavoro», recentemente approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati. Ulteriori perplessità si appuntano sull'articolo 20, che, per effetto di un approccio fortemente ideologizzato, in una sorta di eterogenesi dei fini, finirebbe per favorire le imprese che non si trovino in un contesto reale di rischiosità rispetto a quelle che adottino invece modelli adeguati di prevenzione. D'altro canto, una analoga rigidità a suo giudizio si riscontra già nel dettato dell'articolo 1, in tema di promozione dell'apprendimento permanente, animato dall'idea burocratica di definire l'apprendimento in un luogo altro dal reale, indice di un atteggiamento sostanzialmente nostalgico ed utopistico.

Altre critiche si appuntano sul capo IV, dedicato all'estensione delle tutele nel mercato del lavoro, e in particolare sull'articolo 12, comma 1, lettera b, riferito al ruolo degli Enti bilaterali. Anche l'istituzione dello Sportello unico per il lavoro, disposta dall'articolo 13, finisce con il burocratizzare una serie di procedure; elementi di forte ideologizzazione e burocratizzazione sono inoltre presenti nell'articolo 14, in materia di contratto di ricerca d'occupazione. Quanto alla finalità di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e promozione della legalità dell'occupazione, egli ritiene improponibili le misure di emersione incentivata disposte dall'articolo 22. Netto dissenso formula inoltre con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 28, in tema di detassazione del salario di produttività.

Quanto al disegno di legge n. 2261, che la Commissione sta esaminando congiuntamente al disegno di legge n. 1110, egli ne sottolinea l'assoluta irrifondabilità all'area culturale della maggioranza e la netta contrarietà del Gruppo PdL, stigmatizzandone in particolare gli articoli 5 e 6.

Conclusivamente, come già emerso nel corso del dibattito, condivide l'opportunità che su una materia di tale organicità e complessità venga acquisito il punto di vista del Governo.

Il presidente GIULIANO assicura che si farà promotore presso il ministro Sacconi di tale istanza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 26 ottobre 2010

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 11,30 alle ore 11,45.

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 11,45.

ATTI DEL GOVERNO

Schema del III piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n 451

Atto n. 251

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Irene ADERENTI (*LNP*), *relatrice*, precisa preliminarmente che intende svolgere una relazione illustrativa dello schema di Piano in titolo, senza procedere a valutazioni di ordine politico e limitandosi a riassumere i contenuti del Piano, riservandosi di far confluire le proprie personali considerazioni nella proposta di parere che presenterà nella prossima seduta della Commissione.

Passa quindi ad illustrare lo schema di Piano in titolo, presentato il 30 agosto 2010 alle Camere dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia.

Il «Piano biennale nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva», predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: la norma stabilisce che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia predispone ogni due

anni il suddetto piano, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990.

Per legge gli obiettivi perseguiti dal piano sono: rendere prioritari i programmi relativi ai minori; rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo; individuare le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti; individuare forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni in materia svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

La legge n. 451 delinea altresì le procedure relative all'adozione del piano, prevedendo che su di esso si esprima la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza entro sessanta giorni dalla presentazione alle Camere. Il piano è quindi adottato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione.

Illustra quindi i contenuti generali del Piano, premettendo che questo terzo Piano d'azione per l'infanzia viene emanato nel ventesimo anno di vigenza della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, di cui è strumento di attuazione e di implementazione: esso rappresenta l'esito del confronto tra le istituzioni centrali dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le formazioni sociali e tutti gli altri attori impegnati nella promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi, per la realizzazione di interventi culturali, normativi ed amministrativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Gli elementi di novità del Piano riguardano principalmente due dimensioni: *rispetto all'approccio*, il Piano non affronta tutto il complesso delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, ma ha identificato alcune dimensioni prioritarie o direttrici di intervento, sulle quali ha sviluppato proposte di azioni coordinate; *rispetto al metodo*, la peculiarità è rappresentata dalla scelta di adottare un processo partecipato non solo nella fase della costruzione del Piano, ma anche in quella della sua attuazione, attraverso la programmazione di un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti.

Il percorso di attuazione del piano in particolare si articola in quattro direttrici di azione: consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale; rafforzare la tutela dei diritti; favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale; promuovere l'integrazione delle persone immigrate.

Per ognuna di queste direttrici vengono individuate le problematiche principali e gli obiettivi generali, corredati da una serie di azioni/interventi per ciascuno degli obiettivi considerati, seguite dall'elencazione dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione. Gli interventi a loro volta sono distinti in interventi di tipo legislativo, interventi di tipo amministrativo, interventi di natura amministrativa operativa. Ogni intervento deve inoltre attuarsi secondo il principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale.

Prima di passare alla descrizione delle singole direttrici di azione, fa presente che il Piano dedica un apposito paragrafo all'illustrazione del contesto di riferimento delle azioni e degli interventi previsti.

In particolare, partendo dalla considerazione che i 10 milioni di bambini e ragazzi italiani costituiscono una risorsa unica per lo sviluppo del Paese, il Piano evidenzia come l'emergenza educativa che investe la nostra società sia da inserire in un più ampio quadro di crisi e di trasformazione della società e della famiglia, riassumibile in alcuni elementi di rilievo: la caduta della fecondità, che ha condotto a famiglie sempre più piccole e con meno figli; pur essendo aumentato nel tempo il numero di donne al lavoro, risulta ancora carente il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia; la presenza di bambini stranieri nelle classi scolastiche ha raggiunto, nell'anno scolastico 2008/09, nei vari segmenti di istruzione, l'incidenza complessiva del 7%, mentre è aumentata la presenza di bambini rom al di fuori di esse; la crisi globale ha peggiorato la situazione economica di molte famiglie e ha esposto un maggior numero di bambini al rischio di povertà, soprattutto nelle famiglie numerose o mono-reddito; al 31 dicembre 2007 più di 32.000 bambini erano fuori dalla propria famiglia di origine, in affidamento o in comunità; la dispersione scolastica nell'anno scolastico 2006/2007 era quantificabile in un numero di abbandoni pari a 2.791 nella scuola secondaria di primo grado e di 44.664 nella secondaria di secondo grado; la criminalità minorile risulta tendenzialmente stabile, ma con una forte presenza di ragazzi stranieri e, nelle carceri femminili, di ragazze rom; si è stabilizzato, ma senza accenni ad una diminuzione, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (alla data del 31 dicembre 2008 risultano segnalati in Italia 7.760 adolescenti); permane infine l'urgenza di incidere in maniera efficace sulla tratta di giovani donne e adolescenti destinate al mercato turpe della prostituzione.

In merito alla prima direttrice di azione («Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale»), il Piano assicura anzitutto un'attenzione costante e prioritaria all'approfondimento ed allo studio di ipotesi attuative dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minori, in armonia con il principio di non discriminazione sancito dalla stessa Carta Costituzionale e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il necessario processo di crescita delle politiche in favore dei soggetti in età evolutiva vanno inseriti infatti nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che ha trovato recente impulso nella legge n. 42 del 2009.

Finalità generale di questa direttrice di azione è anzitutto quella di attuare su tutto il territorio nazionale percorsi a protezione del minore e della sua famiglia grazie ad azioni di consolidamento degli interventi che facilitano l'utilizzazione di un'adeguata rete di servizi a sostegno della funzione genitoriale.

Le parole chiave che muovono la scelta dei primi interventi da realizzare sono quindi: accoglienza, presa in carico e prevenzione. E' necessario garantire che il disagio delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti, possa, prima di tutto, essere accolto, sostenuto e accompagnato attraverso la presa in carico da parte di un servizio pubblico e di un professionista qualificato, sganciandosi dall'ottica dell'emergenza ed intervenendo sulla famiglia e sulle politiche per il suo sostegno, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento della genitorialità, promuovendo interventi di educativa domiciliare.

Altro obiettivo prioritario è quello della lotta alla povertà, da realizzare attraverso trasferimenti alle famiglie, riduzione dei costi di cura, abitativi e sanitari, accesso ad un'educazione gratuita e di qualità, sostegno alla famiglia.

L'obiettivo del pieno sviluppo della persona di minore età necessita che tutte queste azioni vengano organizzate in servizi permanenti strutturati secondo un approccio integrato, per realizzare il quale si individuano obiettivi/azioni che mirano a garantire uguaglianza di opportunità per gli utenti e, conseguentemente, a ridurre le evidenti e forti disparità a livello nazionale rispetto alle politiche per l'infanzia.

A sostegno della prima direttrice di azione, il Piano individua perciò le seguenti azioni, corredate da relativi obiettivi/interventi:

– Potenziamento della rete dei servizi integrati per la prima infanzia: realizzazione e potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni d'età (nidi d'infanzia, micro-nidi, nidi aziendali o nei luoghi di lavoro, sezioni primavera aggregate a nidi e a scuole dell'infanzia), aumentando la percentuale di copertura tra utenza potenziale e iscritti nel biennio del Piano di Azione; realizzazione e potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia (centri gioco, spazi gioco, centri per bambini e genitori).

– Progetti di azioni di sistema ad assistenza tecnica a Regioni del Sud: interventi sulla distribuzione dei servizi nelle diverse aree territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del paese, con specifico riferimento ai *target* relativi ai servizi per la prima infanzia.

– Sostegno alla genitorialità: finanziamento nazionale, integrato da finanziamenti territoriali, di progetti per la sperimentazione controllata e verificata di esperienze dei cosiddetti «asili domiciliari».

– Generalizzazione delle scuole dell'infanzia e del sistema integrato nazionale di istruzione con lo scopo di garantire l'offerta educativa a tutti i bambini fra i 3 e i 6 anni.

– Favorire la frequenza dei minori delle famiglie fragili ai servizi 0-3 anni, alle scuole dell'infanzia, ai servizi educativi 0-6 anni.

– Interventi per minori con disabilità: migliorare l'efficacia degli interventi sanitari mirati all'integrazione scolastica dei minori con disabilità.

– Linee di orientamento unitarie per il servizio sociale con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza: predisposizione e approvazione

di linee di orientamento unitarie per il territorio nazionale, favorendo l'unitarietà nelle metodologie di intervento e nell'organizzazione del Servizio sociale.

– Sostegno alla genitorialità nelle famiglie fragili e contrasto dell'allontanamento dalla famiglia: tutelare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, evitandone l'allontanamento attraverso interventi di presa in carico precoce.

– Promozione dell'affidamento familiare e potenziamento dei servizi dedicati: costituzione e potenziamento dei servizi pubblici o dei centri per l'affidamento familiare; realizzazione di Linee Guida di indirizzo nazionali e di Linee Guida di indirizzo regionali per l'affidamento familiare; potenziamento delle reti di famiglie affidatarie; promozione degli affidamenti omoculturali.

– Interventi sulle strutture di accoglienza residenziali e per minori: rafforzare la qualità delle strutture residenziali ai fini educativi, tutelari e riparativi per bambini ed adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, potenziando le capacità di ascolto e protezione degli educatori, le capacità di integrazione tra le comunità e la rete territoriale.

– Creazione di un sistema informativo nazionale sui bambini fuori famiglia: conoscenza e monitoraggio della situazione dei bambini in affidamento familiare, in strutture residenziali, in strutture terapeutiche riabilitative.

– Misure per il sostegno dell'adozione nazionale e internazionale: preparazione e accompagnamento dei nuclei aspiranti adottivi anche attraverso la promozione di percorsi informativi formativi precedenti la presentazione al Tribunale dei minori della dichiarazione di disponibilità all'adozione; affiancare la famiglia adottiva nella fase di inserimento e nella costruzione delle competenze genitoriali; avviare percorsi post adottivi; promuovere il raccordo tra Servizi territoriali ed Enti autorizzati nei percorsi formativi delle coppie; potenziare le interazioni tra i servizi territoriali e magistratura per la diffusione delle buone prassi e per l'affiancamento qualificato prima e durante l'adozione.

– Misure in favore degli adolescenti: implementazione delle attività socio-sanitarie dei consultori familiari; promuovere forme di maggiore partecipazione degli adolescenti; ridurre la distanza tra generazioni; prevenire forme di disagio, e sostenere forme di integrazione sociale; passare dalla riduzione del danno alla riduzione del rischio.

– Sostegno alla frequenza scolastica e al successo formativo contro l'esclusione sociale: favorire la frequenza scolastica dei bambini le cui famiglie sono in condizioni di esclusione sociale e culturale e/o di sofferenza psico-sociale o di debolezza nell'uso della lingua italiana, contrastando il rischio di lavoro nero precoce, di essere intercettati dalla criminalità e dalle dipendenze; predisporre un documento di orientamento unitario e condiviso per la costituzione di una rete di zone di «Educazione Prioritaria» nei territori a più alta concentrazione della dispersione scolastica e formativa, che coincidono con le zone di massima concentrazione di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, anche al fine di agire contro la criminalità organizzata.

– Interventi a favore degli adolescenti nell'area penale: percorsi di inclusione sociale a favore dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale.

– Prevenzione e cura di abuso e maltrattamento all'infanzia: individuare requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e contrasto dell'abuso; realizzazione di una banca dati on line di tutte le linee guida e di protocolli in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza; adozione di un Piano nazionale di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza, secondo quanto richiesto dalle raccomandazioni OMS e dall'esperto indipendente delle Nazioni Unite.

– Azioni a tutela dei minori vittime di tratta: realizzazione di forme di interventi adeguate alle vittime di tratta ed allo sfruttamento di minorenni.

Con riferimento alla seconda direttrice di azione («Rafforzare la tutela dei diritti»), l'obiettivo individuato dal Piano si colloca all'interno della cornice di dichiarazioni e convenzioni internazionali vigenti, con lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento i principi fondamentali affermatasi di recente (il principio dell'ascolto, della non discriminazione, della rappresentanza, dell'informazione al minore ed ai genitori, ecc.).

La tutela di questi diritti consiste in tre livelli di protezione: la protezione giudiziaria, la protezione amministrativa e la protezione sociale.

Appare opportuno, si dice nel Piano, avviare un processo di armonizzazione delle politiche e delle leggi che intervengono sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, creando un sistema che operi in molteplici direzioni: dalla riformulazione del quadro normativo, alla riorganizzazione degli organi giudiziari competenti in materia di protezione dell'infanzia e alla revisione delle procedure, alla istituzione di un organismo indipendente che vigili a livello nazionale sull'attuazione dei diritti dei cittadini più giovani.

Le azioni e gli interventi previsti in questo ambito sono i seguenti:

– Riforma del tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglie e minori: accentrando in un unico organo giudiziario le competenze in materia di persone, minori, famiglia, la riforma del Tribunale per la famiglia dovrà essere completata dall'adozione di atti di natura legislativa con i quali si realizzi il riordino di tutte le procedure in materia di famiglia, di persone e di minori.

– Riforma del sistema penale minorile che modifichi la disciplina del sistema attuale secondo i seguenti principi: individuazione di ulteriori tipologie di pene; semplificazione dei riti; idonea informazione del minore.

– Promuovere un ordinamento penitenziario per i minorenni ed i giovani adulti: introduzione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni, attraverso una legge delega.

– Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: con funzioni di natura informativa e operativa; di proposta politica per l'armonizzazione della legislazione in generale in materia di infanzia; di promozione di iniziative di ascolto dei minori; di studio e di relazione; di mo-

nitoraggio del livello e della qualità dei sistemi di protezione esistenti; di indagine e di informazione in relazione alla violazione dei diritti dei minori di cui abbia conoscenza.

– Valorizzazione dell'istituto della mediazione per il superamento dei conflitti e la ricerca insistita della pace sociale.

– Sistema delle tutele dei minori e protezione dei minori dall'abuso e dal maltrattamento: completamento del quadro legislativo del sistema delle tutele dall'abuso e dal maltrattamento a misura di bambino e delle sue esigenze di cura con: la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori; lo sviluppo e il rafforzamento di servizi per la rilevazione precoce dell'abuso e le cure; l'adeguamento della normativa penale e del percorso processuale di protezione per i reati di abuso commessi ai danni di minori.

– Promozione di un sistema di tutela e protezione dei minorenni disabili e di quelli con difficoltà di apprendimento: adeguamento della legislazione e delle azioni a favore dei bambini con disabilità fisica, sensoriale, mentale e intellettuale ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006.

– Redazione del Testo unico delle leggi sull'infanzia e sull'adolescenza: per la costruzione di un sistema di tutela e garanzie dei diritti dei minorenni, che ne ponga in evidenza i più recenti principi fondamentali (ascolto, non discriminazione, rappresentanza).

– Adeguamento della normativa riferita all'affidamento familiare: definire meglio i doveri e le responsabilità degli affidatari rispetto ai genitori, al tutore, alla scuola; disciplinare le varie modalità di affidamento e le modalità di sostegno economico alle famiglie affidatarie.

– Linee di indirizzo per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile: individuare requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e contrasto dell'abuso all'infanzia; coinvolgimento della società civile, degli operatori dei media, del turismo e del settore bancario a partecipare all'elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione e ad emanare norme di autodisciplina; definizione di procedure di tutela del minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili minorili in quanto vittima, autore o testimone di violenze; definizione di linee di sostegno terapeutico, consulenza legale e informazione per gli adulti non abusanti/maltrattanti; creazione di una banca dati per la raccolta di statistiche sui reati sessuali ai danni di bambini

– Linee guida per la formazione dei tutori: formazione di persone disponibili ad assumere e svolgere su nomina dell'autorità giudiziaria l'incarico di tutori dei minori e in particolare dei minori stranieri e dei minori zingari senza genitori

Sulla terza direttrice di azione («Favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale»), il Piano sottolinea anzitutto che il tema della partecipazione è fortemente legato alla Convenzione per i diritti del fanciullo, la quale sancisce il diritto dei bambini e degli adole-

scenti di partecipare attivamente in ambito familiare, scolastico, sociale, politico, amministrativo e giuridico. A ciò si riconnette anche il tema del dialogo fra generazioni, attualmente influenzato dalla persistenza di un basso livello di natalità, dal continuo processo di invecchiamento della popolazione, dagli indubbi cambiamenti registrati nelle strutture e nei comportamenti familiari con la crescita di nuove e diverse tipologie di famiglie e da un persistente livello di alta disoccupazione giovanile.

Da questo scenario nasce l'esigenza di rendere oggetto di consapevolezza culturale e di cura sociale, il valore del rapporto costruttivo tra le generazioni attraverso la formulazione di un patto, ispirato ai principi della reciprocità, del rispetto, della fraternità, della solidarietà, e della responsabilità assunta dai diversi soggetti in misura della loro età.

Per favorire il dialogo intergenerazionale occorre garantire la partecipazione dei ragazzi alla vita quotidiana, familiare e di comunità, facilitando percorsi di *peer education*, cercando di assicurare coerenza tra le diverse Agenzie educative, nella consapevolezza della complessa interazione tra famiglia, scuola e *mass media*. Ciò dovrebbe avvenire anche attraverso il recupero del ruolo protettivo e di sostegno che la comunità territoriale ed il vicinato offrivano ai genitori.

Il sostegno alla responsabilità educativa dei genitori e delle famiglie diviene, pertanto, il punto di partenza per ogni processo o intervento che miri a risolvere o ridurre la cosiddetta emergenza educativa.

Le azioni e gli interventi previsti per questa direttrice sono i seguenti:

– Azioni per il miglioramento della qualità dell'evento nascita che possano garantire: il benessere complessivo della madre, del bambino, della sua famiglia; la promozione all'interno del Servizio sanitario nazionale di forme di assistenza extra-ospedaliera al parto.

– Promozione e aggiornamento della l. 53/2000 e del decreto legislativo 151/2001: sostenere la genitorialità attiva e realizzare interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

– Costruire e sostenere i rapporti tra le generazioni: migliorare la comunicazione e accrescere la capacità di gestione dei conflitti.

– Promuovere l'ascolto del minore: come dovere dei genitori; come linea guida in ambito scolastico; in tutti i procedimenti giudiziari.

Alla base della quarta direttrice di azione («Promuovere l'interculturalità») infine il Piano pone anzitutto la constatazione che più di un quinto dei 3 milioni e 900 mila stranieri residenti in Italia è minorenni, a riprova del carattere stabile e radicato dell'immigrazione in Italia. Nella costruzione di una convivenza pluriethnica, il punto di partenza indicato consiste pertanto nel rispetto dei valori fondamentali della democrazia, della legalità, della persona, della famiglia, delle diversità, dei sentimenti.

In questo quadro, sono affrontate le problematiche dei bambini delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, che appaiono strettamente collegate alle condizioni economiche e sociali delle comunità di appartenenza e alle insalubri condizioni di vita nei campi. I dati che il Piano prende a riferimento per questi gruppi etnici mostrano un basso e preoccupante li-

vello di scolarizzazione, una mortalità infantile molto elevata, una bassa copertura vaccinale.

E' necessario pertanto in primo luogo garantire anche per queste comunità l'effettivo accesso ai servizi ed alle prestazioni che concorrono al pieno godimento dei diritti inviolabili dell'uomo. Ciò deve avvenire attraverso la garanzia dell'accessibilità dei servizi materno – infantili e di assistenza sanitaria; la facilitazione dei ricongiungimenti familiari; la valorizzazione delle esperienze di affidamento familiare omoculturale; la prevenzione dell'abbandono scolastico per i minori rom e per gli immigrati in genere; la costruzione di una rete dei servizi integrata; la mediazione culturale e la mediazione sociale.

In questo complesso contesto le agenzie educative giocano un ruolo da osservatorio privilegiato per le buone pratiche di comunicazione ed educazione interculturale.

Le azioni e gli interventi previsti in questo ambito sono i seguenti:

– Ricongiungimento familiare degli stranieri: allo scopo di promuovere la coesione delle famiglie immigrate in Italia, facilitando e velocizzando le procedure di ricongiungimento e coesione familiare quando coinvolgano un minore.

– Piano abitativo per rom, sinti e caminanti: superando il modello campo/villaggio ed attuando soluzioni di inserimento abitativo stabile; prevedendo l'inserimento abitativo in casa di edilizia economica e popolare (già attuato in alcune città); coinvolgendo i Rom/Sinti/Caminanti nel recupero di strutture dismesse e/o nell'autocostruzione.

– Sostegno, accompagnamento educativo e inserimento lavorativo per i minori rom, sinti e caminanti sottoposti a procedimento penale: tutela dei diritti dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale. attivazione di percorsi educativi sperimentali con la presenza di un *tutor* che svolga accompagnamento educativo; inserire nei Liveas interventi che garantiscano la creazione di percorsi di orientamento e di accompagnamento socio-educativo in favore di minori rom e sinti sottoposti a procedimento penale al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo.

– Prevenzione della dispersione scolastica dei minori Rom, Sinti e Caminanti e attuazione di interventi di inclusione sociale: attivare percorsi di accompagnamento e sostegno scolastico attraverso interventi di educazione extrascolastica; l'educativa di strada; il supporto all'utilizzo di servizi educativi/formativi/culturali rivolti alla collettività (biblioteche, centri educativi, ricreativi, sportivi, ecc.); il sostegno personalizzato rivolto agli alunni che hanno difficoltà scolastiche, linguistiche; l'utilizzo della figura del mediatore linguistico/culturale/sociale.

– Tutela del diritto alla salute nei bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti: rilevazioni sistematiche sulle condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti Rom, Sinti e Caminanti a partire da campioni di popolazione; l'offerta attiva di alcune prestazioni, in specifico delle vaccinazioni; la promozione dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale e alla scelta del pediatra e del medico di base.

– Promozione della formazione del personale docente e dirigente per l'interculturalità: formare insegnanti e dirigenti scolastici sulle tematiche concernenti la scolarizzazione degli alunni stranieri e degli alunni Rom, Sinti e Caminanti.

– Rafforzamento del ruolo delle seconde generazioni: valorizzare le potenzialità del giovane immigrato di seconda generazione per l'implementazione del ruolo di mediatore sociale e culturale anche all'interno della famiglia di origine, consentendo una maggiore integrazione dell'intero nucleo familiare.

– Gestione delle informazioni, raccolta dati e reti interistituzionali e per l'interculturalità: creare un raccordo permanente tra gli Enti nazionali, regionali e locali – competenti sulle diverse tematiche relative all'infanzia e all'adolescenza – e i rispettivi sistemi informativi preposti alla raccolta o alla diffusione dei dati.

Il Piano dedica infine un paragrafo alle strategie e le tematiche prioritarie della cooperazione italiana allo sviluppo come strumento principale nella lotta alla povertà del pianeta: obiettivo che continuerà ad essere parte integrante della politica estera italiana, contribuendo con ciò alla promozione dei diritti fondamentali di bambine, bambini, adolescenti e giovani donne minorenni per il consolidamento dei processi di democratizzazione e di pacificazione e per il rafforzamento delle politiche di genere sin dall'infanzia.

Facendo riferimento alle Linee Guida della Cooperazione Italiana sulla Tematica Minorile, adottate dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri il 26 novembre 1998 e aggiornate il 15 maggio 2004, il Piano illustra le iniziative mirate alla rimozione delle cause che determinano fenomeni gravi e complessi a danno delle persone minori di età, quali: le generali condizioni di grande povertà; i processi di urbanizzazione selvaggia; la disgregazione del tessuto familiare e comunitario; il fenomeno dell'esclusione sociale e dei bambini di strada; il traffico transnazionale di persone e in particolare di «donne» ancora minorenni, adolescenti e bambini; lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme; il mercato delle adozioni internazionali clandestine; lo sfruttamento sessuale e commerciale anche nel turismo e la pedopornografia via Internet; l'utilizzo nei conflitti armati dei bambini soldato; l'emigrazione dei minori non accompagnati a livello interregionale e transnazionale.

Infine il Piano dedica il paragrafo conclusivo all'indicazione delle risorse e delle modalità di finanziamento degli interventi in esso previsti: «si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria».

Per specifica disposizione del Piano, si precisa che «agli impegni indicati è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in

quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.»

Anna Maria SERAFINI (PD), *relatrice*, sottolinea anzitutto che l'esame di questo terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva arriva a venti anni di distanza dalla firma della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il percorso di esame dello schema di Piano ha avuto in inizio in Commissione con lo svolgimento di una serie di audizioni, dirette a raccogliere le osservazioni del maggior numero possibile di soggetti coinvolti nelle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Le audizioni svolte non hanno tuttavia compreso la voce dei ragazzi, direttamente chiamati in causa dal Piano: esprime l'auspicio che ciò possa comunque avvenire, prima che la Commissione approvi il parere di competenza sullo schema di Piano.

Osserva anzitutto che la presentazione dello schema di Piano in titolo da parte del Governo risulta decisamente tardiva nei tempi e non in sintonia con molte delle analisi e osservazioni e proposte dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro Nazionale di Documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, del gruppo CRC, dell'insieme delle organizzazioni e professioni che lavorano per e con i bambini e gli adolescenti.

Fa presente che l'Italia è rimasta priva del Piano per molti anni, nonostante le numerose sollecitazioni provenienti da più parti, in particolare dal gruppo CRC che ne ha ribadito l'urgenza anche lo scorso novembre, in occasione delle celebrazioni del 20° anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presentando il 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di New York.

Il Governo inoltre ha atteso un periodo consistente prima di presentare la proposta di Piano, nonostante il fatto che già nell'ottobre 2009 l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza avesse presentato il suo schema di Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza.

Tuttavia, ricorda che per un'approvazione rapida del Piano si sono mossi le forze dell'associazionismo e dell'opposizione. In particolare, nel mese di marzo scorso le associazioni aderenti a «Batti il cinque» hanno organizzato una massiccia campagna di sensibilizzazione promuovendo l'invio di cartoline di protesta per il ritardo nell'adozione del Piano al Presidente del Consiglio, al Ministro Sacconi e al Sottosegretario Giovanardi. Il 22 Aprile 2010 il Gruppo PD e il resto dell'opposizione hanno presentato in aula un'interrogazione urgente per sollecitare il varo del Piano per l'infanzia e l'adolescenza.

Fa presente quindi che il Governo ha approvato il Piano solo il 22 luglio scorso e lo ha trasmesso il 30 Agosto 2010 alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, per l'espressione del prescritto parere, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 451/1997.

Per la Commissione l'espressione del parere sul Piano del Governo costituisce un atto importante e carico di responsabilità. Per questo motivo, si sono richieste le audizioni del mondo delle associazioni e delle professioni, senza le quali il processo che conduce all'espressione del parere sarebbe stato non solo più povero, ma anche manchevole di premesse rilevanti. Premesse che, invece, considera essenziali e a cui intende pertanto fare frequente riferimento nella sua relazione.

Il primo aspetto che intende sottolineare è dato dalla differenza tra il Piano presentato da governo e lo schema di Piano proposto a suo tempo dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: tali differenze sono state ricostruite in modo oggettivo e preciso dal Comitato tecnico - scientifico del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CTS) in un documento presentato il 14 luglio scorso all'Osservatorio stesso.

Nelle osservazioni di carattere generale i membri del Comitato si rammaricano del fatto che lo schema di Piano presentato dal Governo raccolga solo in parte la precedente bozza costruita in un lungo processo di elaborazione e confronto dai membri dell'Osservatorio. In particolare, sono evidenziati alcuni aspetti preoccupanti.

In primo luogo si ravvisa l'assenza dell'innovativo impianto metodologico che caratterizzava la versione precedente del Piano: la mancata individuazione dei soggetti attuatori, degli strumenti, dei tempi di realizzazione, delle attività di monitoraggio e di valutazione partecipata del processo di attuazione del Piano, non può che indebolire i propositi e le azioni prospettate, nonché ridimensionare il ruolo dell'Osservatorio, non più designato all'accompagnamento di questa realizzazione.

Si segnala inoltre l'inopportunità del sostanziale svuotamento di senso e di azioni della direttrice denominata «Favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale». Ciò costituisce una evidente disattenzione rispetto all'orientamento partecipativo sollecitato dalla Convenzione di New York del 1989 e posiziona l'Italia, ancora una volta, fanalino di coda dei Paesi che non promuovono il diritto alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi.

Il Comitato segnala infine l'accorpamento in un'unica azione, nella direttrice «Rafforzare la tutela dei diritti», delle proposte di riforma del tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglie e minori, nonché l'eliminazione della macro-azione «Ricongiungimento familiare degli stranieri e cittadinanza».

Inoltre, fa presente che nella Premessa del Piano vengono soppressi i riferimenti al principio di non discriminazione e al principio della pluralità della vita familiare.

Deposita quindi agli atti della Commissione una documentazione che illustra nel dettaglio le differenze più significative.

In particolare poi, nella presentazione dello schema di Piano di azione per l'infanzia e l'adolescenza il Comitato scientifico del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza sottolinea che per essere veramente efficace il Piano deve essere effettivamente

«nuovo» e non genericamente un nuovo Piano, come risulta dalla documentazione analitica che deposita agli atti della Commissione; per questo deve avere almeno tre elementi di discontinuità.

Sul piano dei contenuti, la novità consiste nel rendere effettivo il diritto alla partecipazione civica e sociale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Sul piano dell'approccio, l'aspetto nuovo consiste nel rispetto delle cultura delle differenze di genere e dell'equità sociale per le pari opportunità; contro ogni discriminazione. Infine sul piano del metodo, la novità è data dalla costruzione di un processo di accompagnamento e di monitoraggio permanenti del Piano al fine di una sua corretta applicazione e valutazione.

Il Piano presentato dal Governo non pare aver fatto propri questi tre elementi di discontinuità. Anzi nei contenuti, nell'approccio e nel metodo il Piano licenziato dal governo mostra una notevole distanza dallo schema del Piano d'azione del Comitato scientifico del Centro degli Innocenti. In particolare, come si evince dal confronto tra i due schemi, nel Piano del Governo la partecipazione dei minori da centrale, come è anche richiesto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, viene fortemente ridimensionata come aspetto della costruzione della soggettività dei minori rispetto ai loro stessi diritti e nella costruzione di un patto intergenerazionale. Sul piano dell'approccio, i riferimenti al principio di «non discriminazione» scompaiono dalla premessa. E rispetto al metodo, terzo elemento di discontinuità, il Piano è generico e non stabilisce in modo puntuale tempi, modalità e responsabilità del monitoraggio.

Se quindi, c'è una distanza tra i due schemi di Piano, quello del Governo e quello dell'Osservatorio, e se la richiesta di un Piano «nuovo» dell'Osservatorio, viene sostanzialmente disattesa, la domanda che si pone è se la priorità, se l'approccio e gli strumenti individuati dal Piano del Governo siano in grado di attuare pienamente la Convenzione sui diritti del fanciullo, e quindi, mettere in moto un processo in cui i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono irrobustirsi e creare le condizioni perché ad ogni minore che vive in Italia, senza alcuna discriminazione, sia assicurato il suo superiore interesse.

Sottolinea che è indubbio che l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presuppone priorità, responsabilità e tempi adeguati e che la demagogia in questo delicatissimo terreno sarebbe una pessima maestra. Ma occorre stabilire se lo schema di Piano del Governo corrisponda ad una moderna cultura dell'infanzia, alle aspettative e al ruolo delle famiglie, alle migliori condizioni per lo sviluppo delle personalità di ogni minore e per lo sviluppo del Paese.

Deposita quindi agli atti della Commissione alcuni recenti dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, ai fenomeni connessi e ai servizi prestati, da cui risulta con evidenza l'arretratezza e le difficoltà del nostro Paese di fronte a problemi vecchi e nuovi.

In particolare, secondo i dati del Ministero dell'Economia, pubblicati il 28 agosto 2010, l'Italia è fanalino di coda in Europa nella spesa pubblica per la famiglia. In Italia per famiglia e maternità si spende l'1,2%

del prodotto interno lordo, uno dei livelli più bassi, insieme a Spagna e Portogallo, rispetto al resto d'Europa dove si spende decisamente di più (2,1% nella UE a 15 Paesi e 2,0% nella UE a 27). Per quanto riguarda poi la quota di spesa nell'ambito di tutte le prestazioni di protezione sociale, l'Italia tra i 27 Paesi europei precede solo la Polonia. Nel nostro Paese la quota per la famiglia e la maternità, nell'ambito della spesa per *welfare*, pesa il 4,7% (in Polonia il 4,5%). Ma la media complessiva dei Paesi europei è dell'8%.

Secondo gli ultimi dati OCSE sulla scuola del 7 settembre 2010, la pagella dell'Italia è ancora negativa: il nostro Paese spende solo il 4,5% del Pil per le istituzioni scolastiche, contro una media europea del 5,7%. Dietro di noi, tra i paesi industrializzati, si trova solo la Slovacchia. Persino il Brasile, con il 5,2%, e l'Estonia (5%) spendono di più.

Sottolinea che l'Italia si trova sotto la media anche se si guardano gli altri numeri. La spesa pubblica a favore della scuola, raggiunge solo il 9% della spesa pubblica totale, inclusi sussidi alle famiglie e prestiti agli studenti. Anche in questo caso, si tratta del livello più basso tra i Paesi industrializzati, contro il 13,3% della media Ocse.

Anche il fenomeno della dispersione scolastica è grave in Italia: sono 900 mila i giovani che abbandonano gli studi, sarebbe a dire il 20,6 per cento della popolazione tra 18 e 24 anni e più ragazzi che ragazze (rispettivamente 23,9 per cento e 17,1). E come se non bastasse è stato abbassato a 15 anni l'obbligo scolastico. L'Italia continua quindi ad essere uno dei paesi europei più funestato dalla piaga degli abbandoni scolastici. Malgrado la cifra sia in decremento rispetto agli anni passati – nel 2000 toccava quasi il 25,3% della popolazione scolare – l'obiettivo di ridurre, entro il 2010, il *gap* di scolarità alla media europea (10%), sembra lontano.

Per quanto riguarda la povertà minorile, i dati ISTAT, pubblicati il 19.10.2010, ci dicono che i bambini poveri in Italia sono oltre un milione e mezzo. Tra i più poveri tra i poveri ci sono quindi i minori. In Italia, tra il 1997 e il 2009, la povertà relativa è cresciuta soprattutto per alcuni tipi di famiglie. Si tratta delle famiglie con 4 componenti (passate dal 12,9% al 15,8%), con 5 o più componenti (da 22,3% a 24,9%) e con figli minori (dal 14% al 15%).

Le cose non vanno meglio sul fronte della povertà assoluta, misurata su un paniere di beni e servizi indispensabili per avere vita dignitosa. Nel 2009 le persone in condizione di povertà assoluta erano oltre 3 milioni (il 5,2% del totale) di cui 649 mila minori: 6,3% del totale dei minori, ovvero un quinto dei poveri assoluti. Il dato arriva al 9,2% tra i minori che vivono con i genitori e almeno due fratelli e tra le famiglie con membri aggregati. Inoltre ben 401 mila minori assolutamente poveri vivono al Sud, vale a dire il 10,2% del totale di quelli residenti nelle regioni meridionali.

Tirando le somme, si può dunque dire che nel 2009 i minori poveri nel nostro paese sono ben 1 milione e 756 mila, ovvero il 17% del totale. E di questi quasi il 70% (1 milione e 179 mila) risiede al Sud.

Per quanto riguarda i servizi alla prima infanzia, fa presente che l'Istat ha pubblicato il 14 giugno 2010 i dati circa l'offerta di servizi pub-

blici dedicata ai bambini da zero a 36 mesi, relativa all'anno scolastico 2008/2009. In base a questi dati, appare lontano l'obiettivo di Lisbona di raggiungere il 33% entro il 2010, soprattutto per il Sud, e la quota di domanda soddisfatta è ancora molto limitata.

L'indicatore di presa a carico, che misura il rapporto percentuale tra gli utenti iscritti agli asili nido e i bambini residenti (in età di analisi, 0-36 mesi) è passato dal 9,0% nel 2004 al 10,4% nel 2008. Se nel computo si affiancano agli asili comunali anche servizi integrativi per l'infanzia come micro nidi e nidi famiglia, allora l'indicatore di presa a carico sale al 12,7%. Analizzando nel dettaglio i dati si scopre poi che le differenze territoriali sono notevolissime. L'Emilia Romagna si conferma da primato per la diffusione di asili nido con un indice di presa a carico pari al 24% e di copertura territoriale pari al 81,8%. Anche il centro Italia ha aumentato l'offerta di asili nido, raggiungendo nel 2008/2009 una percentuale di presa a carico del 14,0%. Si trovano molto bene soprattutto Umbria e Lazio, con un indicatore di presa a carico, rispettivamente, del 18,6% e dell'11,8%. Permangono invece sotto la media nazionale i parametri rilevati al sud e nelle isole. Fanalino di coda restano la Campania e la Calabria, con indicatori di presa a carico pari a 1,7% e al 2,3%.

Per quanto concerne i minori stranieri, cita l'indagine Migrantes del 23 gennaio 2010, secondo la quale i minori stranieri sono raddoppiati nel nostro Paese in solo quattro anni.

In particolare, in soli sei anni i minori stranieri in Italia sono passati da 412.432 al primo gennaio del 2004 a 862.453 al primo gennaio 2009. Oggi sono il 22,2 per cento della popolazione straniera regolarmente residente. La maggior parte è nata in Italia (519 mila, 12,6 per cento del computo complessivo delle nascite); il restante (100 in media ogni anno) è formato da minori giunti via mare e via terra o per tratta, nascosti nelle stive di navi, nei camion, negli autobus: storie di bambini, ragazzi, giovani alla ricerca di un riscatto, in fuga da guerre e disastri ambientali, tra fame, siccità e violenze. Il 35 per cento è arrivato in Italia attraverso procedure di ricongiungimento familiare, percentuale che sale al 38 per cento al Sud e al 40 per cento nelle isole. Si tratta, però, solo del numero dei minori non comunitari, che escludono – considerato almeno alla pari – il numero dei minori comunitari, provenienti in particolare dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla Polonia. Un fenomeno cresciuto in questi anni è quello dei minori stranieri non accompagnati o anche minori separati.

Per quanto riguarda la frequenza scolastica degli alunni stranieri, secondo i dati dell'Istituto degli Innocenti presentati il 9 Settembre 2010, questi alunni negli ultimi quindici anni sono esponenzialmente aumentati: da 7.837 nel 1996/1997 (pari allo 0,7% dell'intera popolazione scolastica), si è passati a 130.012 iscritti nell'ultimo anno scolastico disponibile (2008/2009), pari al 7% del totale.

Secondo l'indagine presentata il 20 Novembre 2009, realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze per conto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – periodo giugno-ottobre 2009- l'analisi dello stato di attuazione della legge n. 285 del 1997 nelle 15 Città riservatarie mette

in evidenza alcune tendenze omogenee nelle Città stesse, sia pure caratterizzate da diverse velocità. In tutte le città si segnala una forte riduzione nell'ultimo triennio delle risorse del Fondo destinate a progetti innovativi o sperimentali a vantaggio di scelte finalizzate al consolidamento di servizi di base soggetti a restrizioni dovute a tagli della spesa sociale.

Sottolinea come da questo studio emerga con prepotenza la questione del *gap* tra centro-Nord e Sud Italia in termini di accessibilità dei servizi e copertura del *target* nei servizi di cura alla prima infanzia, capacità di *accountability* nella gestione del Fondo *ex* legge 285/1997 e spesa destinata alle politiche per i minori nelle diverse Città. Se consideriamo i dati di bilancio, si osserva che mentre al minore residente a Reggio Calabria e Taranto viene destinata annualmente una somma che oscilla dai 27 ai 90 euro, al minore residente a Bologna, Milano, Firenze o Venezia vengono destinate somme che oscillano dai 679 euro ai 796 euro. Un'analisi comparata con i dati tratti dall'Indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni conferma queste tendenze. Le Città di Reggio Calabria, Taranto, Brindisi e Palermo sono quelle in cui le politiche per l'infanzia dipendono in modo significativo, oltre il 18%, dall'erogazione del Fondo. Le città del Centro Nord hanno un tasso di dipendenza media molto inferiore e pari mediamente al 4,2%.

Osserva che il Piano del governo si trova ad operare in un contesto molto diverso da quello in cui è stato varato il primo Piano d'azione: il contesto sociale, culturale, legislativo nel nostro Paese, in Europa e anche nel resto del mondo è cambiato. L'epoca che viviamo si caratterizza come società della conoscenza. Popoli interi conoscono tappe di sviluppo a ritmo molto sostenuto. Nuove e vecchie forme di contraddizione possono mettere paura, spingere alla chiusura e indurre alla convinzione che l'autosufficienza sia l'unica soluzione: è un modo di sentire comprensibile ma non auspicabile. L'Italia vincerà la sua sfida tra i primi dei Paesi sviluppati se insieme all'Europa non restringerà i suoi diritti e delineerà in modo più coraggioso gli aspetti che la potranno rendere competitiva nei confronti degli altri Paesi.

In questa società della conoscenza e nell'epoca della globalizzazione lo sviluppo della persona umana è determinante. Indipendentemente dal proprio orientamento religioso, si richiama alle affermazioni di Giuseppe Laganà, rappresentante della Caritas italiana, recentemente audito dalla Commissione, laddove fa riferimento alla centralità della persona umana, affermando che tale richiamo implica la presenza di «diritti inalienabili riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione italiana».

Come tali, citando Giuseppe Laganà, i diritti non possono «trasformarsi in una concezione benevola»: anzi, per quanto riguarda il Piano presentato dal Governo, si afferma che «nel tentativo di ripensamento e riorganizzazione del *welfare* rimane centrale il ruolo delle istituzioni pubbliche, garanti della titolarità dei diritti e deputate al reperimento non occasionale delle risorse economiche, strutturali e organizzative che in un orizzonte ampio di efficacia delle decisioni prese, valorizzi l'apporto del pri-

vato sociale e delle comunità locali in un rapporto necessariamente asimmetrico in cui la collaborazione non può significare sostituzione».

Ritiene che non potrebbe essere espresso in modo migliore il rapporto esistente tra centralità della persona in età evolutiva e la responsabilità primaria delle istituzioni pubbliche.

Aggiunge che la riorganizzazione dello Stato italiano in chiave federale non può in alcun modo attenuare la sua responsabilità, come del resto è richiesto espressamente dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Questo rapporto tra i diritti dell'infanzia e l'adolescenza e il ruolo delle istituzioni pubbliche centrali non lede in alcun modo il ruolo del privato sociale e della comunità locale, né tantomeno rende meno incisiva la sussidiarietà. All'opposto consente al privato sociale, alle comunità locali e alla sussidiarietà, di sviluppare maggiormente il proprio ruolo e la propria dimensione in un contesto certo di regole, strumenti, responsabilità e risorse.

Passando alla questione delle risorse, sottolinea che essa non può essere pensata come qualcosa di aggiuntivo o indifferente al Piano d'azione.

In particolare, fa presente che nel Piano d'azione del Governo, alla fine del punto 2, che ha per titolo «Il senso e l'articolazione del Piano di Azione» si legge: «Il Piano è un documento di natura programmatica. La definizione delle risorse per la sua implementazione avviene nelle modalità descritte al successivo punto 9». Al punto 9, dedicato alle risorse, si legge: « In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel presente Piano, come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria.

A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.»

A suo giudizio dunque, la prima grande questione da sciogliere è questa: dove e quante sono le risorse, affinché il Piano possa essere uno strumento concreto per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciulli, della Costituzione e delle direttive europee?

Cosa significa dire nel Piano che è di «natura programmatica»? Può essere il Piano credibile dal punto di vista programmatico se il programma è privo di risorse?

Fa presente che su questo punto hanno insistito tutti coloro che sono stati auditi dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Cita poi alcuni esempi.

Il Gruppo CRC in particolare sottolinea: «la necessità di introdurre attraverso una specifica indicazione in tal senso nel Piano nazionale Infanzia, un sistema di monitoraggio per analizzare annualmente la quota di ri-

sorse che l'Italia destina complessivamente e, per settore, all'infanzia e all'adolescenza e di incrementare nei prossimi bilanci annuali le risorse destinate ai fondi nazionali che finanziano i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Persistono infatti le difficoltà ad individuare l'esatta rendicontazione delle risorse allocate sia a livello nazionale che regionale. Ricordiamo in proposito che il comitato ONU nel 2003 aveva espresso preoccupazione per il fatto che l'Italia non applicasse appieno l'articolo 4 della Convenzione di New York e che quindi non vi fosse uno stanziamento per l'infanzia e l'adolescenza al massimo livello consentito dalle risorse disponibili'. Il superamento della legge 285 e del relativo Fondo nazionale infanzia ha determinato l'assenza, ad eccezione delle città riservatarie, di fondi vincolati per la realizzazione di progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, creando, di fatto, una sostanziale disparità fra le quindici città riservatarie e il restante territorio nazionale.»

Nel contributo di Arciragazzi Nazionale presentato alla Commissione dal suo Presidente Pasquale D'Andrea, si trovano alcune osservazioni e proposte da prendere in seria considerazione. D'Andrea afferma che attualmente, dopo le modifiche del Titolo V della Costituzione, la mancata scrittura dei LIVEAS necessari per l'attuazione della legge n. 328 del 2000, la scomparsa del Fondo nazionale per l'infanzia se non della parte dedicata alle città riservatarie (solo il 15% dei minori), «ad oggi non vi è alcuno strumento normativo che possa essere invocato affinché venga attuata la legge 176 del 1991, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia a livello regionale.»

La proposta dell'Arciragazzi pone in connessione la definizione dei LIVEAS, il Piano nazionale infanzia e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Questo oggi può sembrare un traguardo lontano ma è indubbio che l'attuazione dei cosiddetti «diritti dell'infanzia» di cui alla Convenzione del 1989 non possa essere «dispersa nell'articolazione delle funzioni che lo Stato si dà. Tanto più in vista dell'attuazione del federalismo e in assenza di strumenti sopra descritti, sancirebbe definitivamente l'impossibilità strutturale di porre in essere la promozione – uguale per tutto il Paese – dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; la prospettiva non può che essere un Piano nazionale infanzia costruito' coordinando i Piani regionali attraverso lo strumento dei LIVEAS.»

Proposte nella stessa direzione vengono avanzate da CNOAS, dall'Unione Nazionale Camere Minorili, dalle Camere Minorili in camMINO – Camera minorile Nazionale, dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e le famiglie e da altre.

Gli stessi rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI affermano: «Preoccupa l'indicazione che le azioni richiamate nello schema di Piano siano finanziabili (soltanto) nei limiti degli stanziamenti previsti e che non vi sia indicazione, ovvero concreta aspettativa di risorse aggiuntive; va invece superata la logica dei finanziamenti residuali e dipendenti dalle risorse disponibili'».

Sottolinea infine anche la stretta connessione esistente fra politiche della famiglia e politiche per l'infanzia e adolescenza, come afferma an-

che la Convenzione di New York. Fa presente che questa connessione sembra poco consistente se si considera che il Piano non fa riferimento al documento preparatorio predisposto per la prossima Conferenza della famiglia.

Tuttavia, occorre ricordare che, anche sotto il profilo fiscale, per combattere la povertà minorile è necessario fare attenzione alla composizione della famiglia.

Sottolinea che anche la riforma del sistema penale minorile è un altro punto centrale: c'è necessità di una riforma organica che riguardi ordinamento, rito, giurisdizione e che assuma come base i principi della Convenzione sulla protezione dei minori dell'Aja del 1993 e della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e solo recentemente ratificata dall'Italia.

La necessità di costruire un patto intergenerazionale, attraverso la partecipazione, e il principio dell'ascolto giuridico vanno di pari passo, poiché nella famiglia di oggi cambia la relazione fra genitori e figli, passando dalla potestà alla responsabilità, in un rapporto che non implica né parità né gerarchia.

La giurisdizione in materia familiare non deve perciò avere natura contrappositiva, ma deve fondarsi sulla cultura della mediazione: si deve caratterizzare per prossimità, competenza e specializzazione. In questo quadro valuta molto negativamente, all'interno del Piano, la soppressione del prezioso ruolo dei giudici onorari nei procedimenti che coinvolgono i minori.

Ribadisce che, quando si parla di giustizia che coinvolge un minore, sia come vittima sia come autore di reato, sia come soggetto di casi che lo riguardano, occorre sempre parlare di una giustizia speciale, poiché riguarda una persona in età evolutiva. Perciò essa non potrà mai essere punitiva o vendicativa, ma si dovrà invece caratterizzare per un alto grado di specializzazione.

Rileva che in Italia i crimini commessi dai minori sono inferiori alla media europea e che pertanto occorre valorizzare e preservare certe esperienze della giustizia minorile italiana, in particolare l'istituto della messa in prova che ha dato sinora ottimi risultati.

Occorre altresì rafforzare l'affido familiare e migliorare la formazione dei tutori. La Commissione ha poi avuto occasione di sperimentare direttamente l'opportunità di costituire un sistema informativo e di monitoraggio dei minori fuori dalla famiglia, nonché la necessità di approntare quanto prima efficaci sistemi di tutela dei minori dagli abusi anche per via telematica.

Sui minori stranieri infine, ritiene che sia necessario fare un chiaro riferimento al principio di interculturalità. Sottolinea che a questo riguardo anche l'Upi e l'Anci, nelle audizioni svolte in Commissione, hanno rilevato come spesso le azioni del Governo a favore dei minori stranieri manchino di organicità e trascurino l'attuazione di molte buone prassi sperimentate in questo campo dai comuni stessi.

Per quanto riguarda la tutela dell'adolescenza in particolare e del benessere psicofisico delle persona in età evolutiva, si sofferma sul giudizio fornito dai rappresentanti dei pediatri, auditi dalla Commissione, i quali hanno evidenziato come i «figli unici e tardivi» che abbondano nel nostro Paese richiedano spesso di essere protetti più dalla paura della malattia, che dalla malattia stessa. Il pericolo di tendenze depressive nei nostri adolescenti scaturisce spesso da una molteplicità di fattori, non ultimo la mancanza di un sistema di valori di riferimento.

A questo proposito, riterrebbe opportuno elevare l'età dell'assistenza pediatrica fino ai 18 anni, per ricomprendervi la difficile fascia di età dell'adolescenza, particolarmente critica per la salute, poiché possono manifestarsi patologie legate all'alimentazione, alle tossicodipendenze, a fenomeni di doping, di bullismo. Sarebbe inoltre necessario educare i bambini ad un uso corretto e responsabile dei *media*: anche questo dovrebbe, a suo giudizio, far parte di un organico Piano infanzia.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, precisa preliminarmente che a suo giudizio lo schema di Piano presentato dal Governo non è antitetico rispetto a quello predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Auspica poi fortemente che la Commissione giunga ad approvare un unico parere condiviso dai gruppi di maggioranza e di opposizione, anche allo scopo di non fornire alibi al Governo nei confronti dell'attuazione di quanto la Commissione intenderà chiedere .

Ricorda a tale riguardo che molti dei passaggi evocati dalla relatrice Serafini sono stati temi condivisi da tutta la Commissione anche in passato e potrebbero confluire utilmente in un insieme di osservazioni comuni da inserire nel parere (sulla scorta di quanto già avvenuto ad esempio con i minori stranieri non accompagnati, all'interno di una risoluzione approvata dalla Commissione nel 2009 e di una mozione approvata recentemente dall'Assemblea della Camera).

Aggiunge alcune osservazioni sul tema dell'assistenza pediatrica, esprimendo particolare apprezzamento per il sistema del pediatra di famiglia vigente in Italia, sia pure nella differenza esistente fra prestazione sanitaria (pienamente fornita dal sistema attuale) e assistenza vera e propria, più difficile da realizzare.

Sandra ZAMPA (*PD*) esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla senatrice Serafini. Comprende e condivide anche l'auspicio della Presidente che la Commissione esprima un unico parere, purché in esso si tenga conto delle osservazioni svolte dalla senatrice Serafini.

In particolare, ritiene che l'esame dello schema di Piano, pervenuto tardivamente, non debba trasformarsi per di più in un'occasione mancata per la Commissione. Sottolinea che tutti condividono alcuni punti fermi: in particolare, il fatto che l'assenza di risorse vanifica i contenuti del Piano; che il ruolo della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'ado-

lescenza vada sensibilmente rafforzato; che i LIVEAS debbano essere quanto prima definiti per garantire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il principio della partecipazione non va sottovalutato, poiché rappresenta la chiave di volta innovativa per ripensare il rapporto dell'adolescente con la famiglia e le istituzioni, per il futuro del Paese. La tutela del diritto all'identità serve a proteggere i minori, la partecipazione a farli crescere in un mondo sempre più complicato, tenendo sempre a mente l'interesse superiore del minore.

Si sofferma poi sul riferimento all'immigrazione fatto nel corso dell'audizione del rappresentante della *Caritas*, facendo presente che il principio dell'interculturalità dovrebbe costituire una base essenziale di lavoro comune, da affrontare con un forte intento innovativo.

Si riserva poi di valutare quanto prima anche le osservazioni della relatrice di maggioranza.

Irene ADERENTI (*LNP*), *relatrice*, precisa di aver svolto una relazione puramente illustrativa, senza riferirsi ai contenuti delle audizioni svolte e riservandosi di considerare nella proposta di parere le osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito.

Rita GHEDINI (*PD*) sottolinea anzitutto che il principio della partecipazione – scarsamente valorizzato nel Piano – rafforza il ruolo del minore come titolare di diritti propri, in linea con le Convenzioni internazionali vigenti.

Il punto di maggiore fragilità del Piano è però a suo giudizio rappresentato dalle previsioni sulle risorse, che appaiono del tutto insufficienti: la sottolineatura del carattere «meramente programmatico» del Piano toglie infatti qualsiasi operatività al Piano stesso, e lo subordina alle decisioni di finanza pubblica.

Il medesimo disegno di legge di stabilità, per quanto concerne le misure di spesa che dovrebbero supportare le azioni contenute nel Piano, prevede solo interventi di riduzione: in particolare nel triennio considerato dalla legge, la riduzione complessiva delle spese per l'infanzia e l'adolescenza è valutabile in circa tre miliardi e 167 milioni di euro (si tratta di tagli all'istruzione, solidarietà sociale e famiglia, immigrazione, salute, giovani e sport, scuola, minori disabili, insegnanti di sostegno).

Il predetto calcolo è al netto dei tagli previsti per i trasferimenti a Regioni, province e Comuni, che incideranno a loro volta pesantemente sulle prestazioni citate da erogare a livello locale.

Alla luce di queste premesse, si domanda perciò come la Commissione possa dare un contributo incisivo all'adozione del Piano infanzia, a meno che non voglia prendere in considerazione le sole azioni incluse nello stesso Piano che non comportino spese (peraltro molto diffidi da individuare). In ogni altro caso, la sostanziale e progressiva riduzione delle risorse non può che stridere con l'impianto del Piano che pure prevede una rosa di azioni quanto mai necessarie e irrinunciabili. Per questo mo-

tivo, il Piano rischia di divenire una mera dichiarazione di buoni principi, non realizzabili per assenza di risorse.

Ribadendo la centralità del ruolo della Commissione, che è stata istituita per affermare la priorità dei diritti dei bambini rispetto a tutti gli altri diritti, fa presente che rinunciare ad esercitare questo ruolo riaffermando questa priorità, pur in un quadro di risorse pubbliche calanti, significa andare verso un modello sociale meramente riparativo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*) chiede chiarimenti sui lavori della Commissione e in particolare sui tempi previsti per l'espressione del parere.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, precisa che la proposta di parere sarà votata nella prossima seduta della Commissione.

Riferendosi all'intervento della senatrice Ghedini, ritiene che i singoli componenti della Commissione potranno farsi promotori, in sede di esame del disegno di legge di stabilità nelle rispettive Commissioni di merito, di eventuali proposte di modifica che tengano presenti le osservazioni emerse nel dibattito odierno.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*) chiede chiarimenti sulla natura obbligatoria ma non vincolante del parere espresso dalla Commissione e sulla possibilità di indicare, nel testo del parere stesso, non solo delle osservazioni, ma anche delle condizioni. Auspica comunque che la Commissione giunga ad esprimere un parere condiviso e si riserva di valutare le singole proposte di parere che la Commissione esaminerà, non concordando personalmente con tutte le osservazioni raccolte in sede di audizioni svolte, che a parere di alcuni componenti della Commissione dovrebbero confluire nel testo del parere.

Esprimendo poi apprezzamento per il lavoro svolto dalle relatrici, fa presente preliminarmente che nello schema di Piano presentato dal Governo non conta solo la questione delle risorse, ma anche l'impianto culturale generale, che, pur in assenza di risorse, potrebbe essere condiviso forse anche da un successivo Governo. Tuttavia il giudizio generale non può prescindere dalla difficoltà di realizzare le azioni previste dallo schema di Piano in assenza di risorse.

Sul tema della partecipazione, concorda con alcune delle osservazioni svolte, ma vorrebbe evitare sconfinamenti demagogici di un pur giusto principio, come invece è già avvenuto anche in altri settori (ad esempio, nell'Università).

Auspica ancora una volta che la Commissione approvi un unico parere condiviso, cosa che darebbe un peso politico molto maggiore al lavoro svolto dalla Commissione.

Giuliana CARLINO (*IdV*) ringrazia la relatrice Serafini per il suo intervento, ampio ed elaborato.

Sottolinea poi che le politiche della famiglia e le politiche per i minori sono ambiti strettamente connessi, ma anche distinti. E' comunque importante lavorare su un piano preventivo quando si tratta di politiche a favore dell'infanzia.

Concordando con gli altri interventi, auspica che si giunga all'approvazione di un parere unitario, che dia peso e valore alla Commissione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia la relatrice Serafini e la relatrice Aderenti in particolare, per non aver voluto presentare una relazione politica di tipo valutativo, o un parere già articolato, dando così alla Commissione la possibilità di trovare un punto di accordo fra diversi orientamenti, allo scopo di approvare un unico parere condiviso da tutti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 26 ottobre 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 10,50.

Variazione nella composizione della Commissione

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 5 ottobre 2010, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Antonello Soro, appartenente al gruppo Partito Democratico, in sostituzione del deputato Dario Franceschini, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo. Gli dà quindi il benvenuto e gli augura buon lavoro.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il deputato Antonio LEONE (*PdL*), *relatore*, ricorda come alla luce delle audizioni svolte dalla Commissione e tenendo conto anche del seminario organizzato la scorsa settimana, sia ora possibile inquadrare con maggiore consapevolezza e nitidezza i risvolti giuridici, economici e sociali sottesi alla definizione dei fabbisogni *standard* degli enti locali.

Ritiene che il punto di partenza sia costituito dalle attuali sperequazioni nei livelli di finanziamento di comuni e province, frutto dello stratificarsi di interventi settoriali e dell'applicazione indistinta del criterio della spesa storica, mentre il punto di arrivo è finalizzato ad una più efficiente ed equa ripartizione tra i diversi enti territoriali delle risorse disponibili, atta ad assicurare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale più estesi livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese a favore dei cittadini.

Al fine di pervenire ad un parere della Commissione quanto più possibile condiviso da parte dei gruppi parlamentari propone alcune linee d'indirizzo che potrebbero essere riannodate intorno a tre assi principali:

- 1) il contenuto prevalentemente procedurale dello schema di decreto ed una maggiore demarcazione tra le strutture e gli adempimenti di natura tecnica e metodologica e le scelte di natura politica e finanziaria;
- 2) l'opportunità di inserire riferimenti sia ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente sottesi alle funzioni fondamentali degli enti locali, sia agli obiettivi di servizio e sia al patto ed al percorso di convergenza;
- 3) la possibilità di prevedere un controllo parlamentare in ordine ai DPCM di adozione dei fabbisogni *standard*.

Ritiene che tali questioni possano essere adeguatamente affrontate seguendo il metodo di confronto e collaborazione tra Governo e Parlamento, maggioranza e opposizioni, già seguito nell'esame dei precedenti due schemi di decreti legislativi, valutando alcune ipotesi di modifica che, pur salvaguardando l'impianto generale dello schema di decreto, siano eventualmente idonee ad arricchirlo e completarlo.

Ricorda che, sebbene l'articolo 2, comma 2, lettera f,) della legge n. 42 demanda ai decreti legislativi la «determinazione del costo e del fabbisogno *standard*», nonché la «definizione degli obiettivi di servizio», occorre tener conto del fatto che l'individuazione di tali parametri si inquadra entro un processo di attuazione del federalismo fiscale che si sviluppa entro un arco temporale pluriennale; un processo, dunque, che la stessa legge delega prevede che sia graduale, soggetto ad aggiustamenti continui e progressivi e da articolare in una fase transitoria ed in una a regime. Pertanto, il carattere dinamico insito nel processo di superamento della spesa storica, assieme alla sua intrinseca tecnicità, necessita per sua natura di diversi provvedimenti di carattere attuativo. In questo senso, per assicurare la conformità con la legge delega, auspicherebbe che lo schema di decreto delegato possa contenere quanti più elementi possibili di contenuto e di procedura atti a consentire una determinazione dei fabbisogni *standard* secondo i principi e criteri direttivi stabiliti, non ostando a ciò il fatto di ricorrere ad atti normativi di rango secondario, i quali, peraltro, ai fini del rispetto dello spirito della legge n. 42, potrebbero eventualmente a loro volta essere soggetti a forme di controllo parlamentare.

Andrebbe pertanto considerata l'esigenza, di ordine generale, di delimitare meglio, nell'ambito dello schema di decreto, il confine tra le scelte

di natura tecnica e quelle di carattere politico, coniugando in modo coerente con tale impostazione il ruolo delle strutture tecniche coinvolte nel processo di definizione dei fabbisogni (SOSE, IFEL, RGS, ISTAT, COPAFF), con quello del Parlamento e del Governo. In questa direzione, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre nello schema di decreto specifiche fasi procedurali, mediante cui pervenire, attraverso l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard* e alla conseguente definizione di una Nota tecnica e metodologica relativa alle modalità di quantificazione dei fabbisogni medesimi, alla definizione dei fabbisogni *standard* per ciascun Comune e Provincia. Tale procedura andrebbe configurata mantenendo un ruolo centrale del Parlamento, che, peraltro, dovrebbe svolgersi senza inficiare o rallentare l'attuazione del processo.

Andrebbe inoltre valutata l'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge n. 42 e della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica.

In questa ottica potrebbero trovare uno spazio di sintesi le due diverse dimensioni sottese al concetto di fabbisogno *standard*: quella di strumento di programmazione di bilancio e perequazione finanziaria e quella di strumento di tutela degli *standard* di servizio e dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni da erogare nel territorio nazionale. In questa prospettiva ritiene che potrebbero convivere la perequazione finanziaria di una data entità di risorse, determinate *ex ante* con criteri di compatibilità macroeconomica, con la tutela delle prestazioni di base da erogare sul territorio nazionale.

Nel sottoporre queste brevi indicazioni alla Commissione, rileva, infine, che eventuali ulteriori possibili questioni suscettibili di approfondimento potranno essere valutate nel prosieguo dell'iter.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*), *relatore*, premettendo che lo schema di decreto in esame costituisce una scatola vuota, che andrà riempita con contenuti e con elementi che disegnino un percorso dinamico per la definizione dei fabbisogni *standard*, afferma di condividere le questioni esposte dall'altro relatore.

Con riferimento alla problematica interpretativa relativa alle disposizioni della legge di delega e al carattere dinamico del procedimento di individuazione dei parametri per la determinazione del costo e del fabbisogno *standard* nonché per la definizione degli obiettivi di servizio, concorda con la soluzione proposta dal collega Leone di coinvolgere il Parlamento nel processo di adozione dei DPCM, dal momento che il contenuto dei predetti decreti implicherà l'assunzione di decisioni di carattere politico e non solo prettamente tecnico.

In tale ottica, una delle tematiche fondamentali da approfondire, anche nelle prossime audizioni, è quella della definizione del percorso me-

todologico, che SOSE, IFEL e ISTAT dovranno seguire per la determinazione dei fabbisogni *standard*. In particolare, tale percorso dovrà necessariamente prevedere alcune fasi essenziali che potrebbero articolarsi in due diversi stadi. Una prima fase in cui vengano definiti le funzioni fondamentali degli enti locali nonché i relativi livelli di servizio. Ciò rende necessaria, nell'ambito delle funzioni fondamentali affidate agli enti locali, l'individuazione dei servizi essenziali da garantire, stabilendo *standard* omogenei che superino l'attuale diversificazione riscontrabile tra le diverse realtà territoriali. Si dovrà giungere per tale via ad una ulteriore fase, in cui si realizzi la determinazione di fabbisogni *standard* dinamici, periodicamente monitorati e ridefiniti, finalizzati, mediante l'individuazione di obiettivi che migliorino il servizio reso o ne consolidino il raggiungimento, da un lato al recupero di efficienza e dall'altro al riequilibrio delle risorse tra gli enti locali. A tale ultimo fine, il patto di convergenza previsto dalla legge n. 42 potrà costituire la sede in cui coordinare le disponibilità delle risorse rispetto alle finalità via via da conseguire.

Sulla base di quanto esposto, ritiene che si possa intraprendere un percorso condiviso con l'altro relatore al fine di definire i contenuti dello schema di decreto in esame.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) esprime convinto apprezzamento per il tenore delle relazioni svolte e dichiara di condividere i rilievi mossi dai relatori sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame. Fa notare che gli elementi di criticità che emergono nell'articolato dovranno essere attentamente vagliati e soppesati nel corso dell'esame del provvedimento, al fine di rendere il percorso della riforma più lineare e maggiormente rispondente alle esigenze delle autonomie territoriali. Ritiene opportuno che la SOSE e l'IFEL, gli organismi tecnici incaricati di selezionare i dati e gli indicatori utili all'elaborazione dei fabbisogni *standard*, debbano ricevere specifiche e mirate direttive dal Parlamento in ordine alle strategie e finalità da perseguire nell'attuazione del processo. Evidenzia che la stesura dei bilanci delle pubbliche amministrazioni avviene sovente, per prassi consolidata, mediante l'utilizzo di modelli di calcolo basati sul parametro della classificazione funzionale, ovvero dell'allocazione delle risorse per distinte funzioni dell'amministrazione. Sostiene che tale processo di contabilità generale, nell'ottica della riforma *in fieri*, andrebbe integrato con l'innesto di indici di classificazione di tipo economico affinché, ponendo in connessione il dato funzionale con quello economico, sia più agevolmente possibile delineare l'ambito dei fabbisogni storici e, conseguentemente, il passaggio ai fabbisogni *standard*.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), convenendo su molte delle cose finora dette da chi lo ha preceduto, ritiene opportuno soffermarsi su tre specifici aspetti, per i quali indica alcuni possibili percorsi di avanzamento. In primo luogo, la necessità di applicare agli enti locali, mediante lo schema di decreto in esame, un metodo già applicato nel settore sanitario, che

contempla congiuntamente sia un criterio *top down*, dovendosi prevedere anche per gli enti territoriali un criterio di riparto di un ammontare di risorse predeterminato, sia un criterio *bottom up*, al fine di consentire per comuni e province un apparato per il controllo della propria azione. Questo va inteso non come una contabilità industriale in senso proprio, bensì come un cruscotto di gestione basato su molteplici indicatori la cui combinazione consenta di valutare congiuntamente efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni rese, anche al fine di consentire una autovalutazione da parte degli amministratori locali. Segnala peraltro come questo insieme di indicatori, recando anche i metodi per raggiungere, ovvero per mantenere, livelli efficienti di prestazioni sulla base di *standard* di costi, realizzi per gli enti territoriali un sistema dinamico di *governance*: appare evidente pertanto come gli indicatori in questione, i quali andrebbero a suo avviso implementati nello schema di decreto, abbiano una natura non solo statistica ma anche di sistema di governo.

In secondo luogo ritiene necessario far chiarezza sul carattere di obbligatorietà che connota i livelli essenziali di prestazione (LEP) che, come è noto, nella normativa vigente vincolano giuridicamente l'attività degli amministratori. Poiché si tratta ora di estendere i LEP in nuovi settori, diversi da quello sanitario, ritiene necessario, poiché la Commissione deve responsabilmente farsi carico anche dei vincoli finanziari, che i LEP siano intesi, anziché come *standard* da garantire, come *standard* ottimali della prestazione. Sarebbe pertanto utile una esaustiva ricognizione dei LEP esistenti, che dovrebbe estendersi anche alle leggi regionali, dove non esclude possano individuarsi specifiche discipline che forniscano utili *benchmark* attualmente non rinvenibili nella normativa statale. Ritiene in particolare necessario avviare questa complessiva ricognizione su almeno tre settori, vale a dire quello dei servizi di fascia materno-infantile, quello per la non autosufficienza e infine sull'istruzione.

In terzo luogo, segnala, come elemento da tener presente per una esatta lettura dei dati finanziari, come la elevata variabilità attualmente riscontrabile tra i livelli di spesa degli enti territoriali non vada ricondotta soltanto ad una differente efficienza rinvenibile tra gli enti medesimi ma anche alla diversità dei trasferimenti effettuati dalle regioni nei confronti dei comuni, atteso che alcune regioni sono state molto più generose rispetto ad altre.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in relazione all'intervento del deputato Causi, sottolinea che un ingente numero di comuni risulta del tutto privo di taluni servizi sociali; rischia allora di apparire uno sterile esercizio retorico la disputa su come affinare o calibrare il livello dei servizi e dei LEP, riscontrandosi in alcune aree del Paese la completa mancanza dei servizi di base. Reputa pertanto prioritario, soprattutto per i circa 3.800 comuni di piccole dimensioni e ad alta marginalità montana, attivare ed istituire adeguati servizi essenziali. Esorta la Commissione e i relatori a riservare a tale specifico problema una maggiore attenzione, anche affinché sia possibile indurre il Governo a inserire nel testo del decreto legisla-

tivo in esame una specifica previsione volta a risolvere la menzionata questione.

Il senatore Walter VITALI (*PD*), si dichiara pienamente d'accordo con le valutazioni del Presidente, ricordando come già nella legge n. 42 sia presente il patto di convergenza, cioè la previsione di norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare lo scopo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni. Tuttavia tale strumento, che dovrebbe determinare il progressivo allineamento tra territori con minori servizi a quelli con più servizi, non è ancora stato attuato, sia nell'ambito dei decreti attuativi, sia nel disegno di legge di stabilità. Nel concordare con i relatori sulla necessità di una riscrittura del testo dello schema in esame, ritiene, inoltre necessario che a circa sei mesi dal termine dell'esercizio della delega, sia effettuato con l'ausilio degli uffici una ricognizione tra gli adempimenti previsti dalla legge n. 42 e i decreti attuativi finora approvati dal Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI condivide quanto rilevato dal Presidente in merito ai livelli essenziali delle prestazioni, che andrebbero pertanto valutati nei termini di livelli ottimali delle prestazioni medesime, vale a dire, in sostanza, come obiettivi di servizio, la cui determinazione dovrà essere opportunamente valutata in funzione della dimensione demografica e territoriale degli enti locali. Pertanto, le funzioni fondamentali di comuni come Roma, Milano o Torino che aspirano a divenire città metropolitane saranno profondamente diverse dai comuni di piccole dimensioni. Sottolineando a tale proposito come l'impostazione degli articoli 114 e 117 della Costituzione non differenzia le funzioni fondamentali rispetto alle differenti dimensioni dei comuni, richiama le norme del decreto legge n. 78/2010 in base alle quali al di sotto di un certo *standard* dimensionale le funzioni fondamentali debbano essere esercitate in forma associata. Ritiene, pertanto, che la definizione dei LEP per i comuni più piccoli debba essere studiata prendendo in considerazione l'esercizio delle funzioni in forma associata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 11,40 alle ore 11,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 ottobre 2010

126^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14.

(2321) PINOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (n. 261)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità» (n. 278)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2363) Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, osserva che le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento sono state recepite nel testo.

Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 ottobre 2010

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,15.

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), alla luce dei dati forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, data l'impossibilità di una quantificazione degli oneri sulle questioni rilevate e nel presupposto della sostanziale irrilevanza degli effetti di gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.